

Acqua destinata al consumo umano

con particolare riferimento al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
e successive modificazioni e integrazioni.

In appendice alcuni esempi e alcune sentenze

Chiari fresche e dolci acque

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 41

Premessa

Il 25 dicembre 2003 è scaduto il termine di guardia previsto dall'articolo 15, Dlgs 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano. Da tale data, infatti, i gestori del servizio idrico integrato e chiunque fornisca acqua attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili, dovranno rendere conforme la qualità delle acque destinate al consumo umano ai parametri indicati nell'allegato 1 al Dlgs 31/2001.

Sono numerose e diverse le innovazioni introdotte dal Dlgs. 2 febbraio 2001,31.

Le principali:

- distinzione tra 2 categorie di parametri
 1. -parametri per i quali il superamento del valore di parametro comporta in ogni caso un giudizio di non idoneità **al consumo umano**, con l'adozione conseguente di provvedimenti
 2. -parametri, definiti indicatori, per i quali il superamento del valore di parametro comporta l'adozione di provvedimento ove il superamento, a parere dell'ASL, possa comportare un rischio per la salute umana
- diminuzione del numero di parametri
- introduzione di nuovi composti nell'elenco
- modifica di alcuni valori limite
- obbligo di informare correttamente i consumatori quando si verificano delle non conformità (superamento dei valori di parametro)
- nuovi criteri per la determinazione delle frequenze siti di campionamento e dei parametri da controllare.

Quest'ultima modifica ha comportato una notevole riduzione dei campionamenti a carico delle A.S.L. , ma ne pone complessivamente altri a carico dell'Ente Gestore , sino ad arrivare a mio avviso a una responsabilità precisa sia dei sindaci che degli amministratori dei condomini.

Insomma in fatto di salute pubblica i controlli ,recepndo la direttiva comunitaria in oggetto, sono più precisi puntuali e non differibili.

Il solito valzer dello scarico delle responsabilità non trova più meandri e/o anfratti nei quali poter trovare asilo.

Finalmente un Decreto, che possa portare ordine a un settore di vitale importanza e sempre meno percepito quale BENE ECONOMICO.

Le principali innovazioni che la normativa sopra richiamata ha introdotto,

quantomeno nella valutazione degli esiti e nella formulazione del giudizio di idoneità

dell'**acqua al consumo umano**, è l'individuazione di 2 tipi di parametri: quelli per i quali ogni superamento significa una non idoneità **al consumo umano** e quelli (parametri indicatori) per i quali il loro superamento deve essere associato a una valutazione sui rischi per la salute, prima di adottare provvedimenti.

Questa precisazione è fondamentale per il confronto tra dati di potabilità dell'**acqua** dopo l'entrata in vigore della nuova normativa con quelli canonici degli anni precedenti.

IL giudizio tecnico giuridico, che prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.31/01 propendeva per una **acqua** non idonea **al consumo umano**, alla luce della nuova normativa,lo stesso diviene oggetto di valutazione a seconda dei casi specifici e pertanto, non sempre viene dichiarata non idoneo.

2-NUOVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati degli esiti analitici evidenziano sia la persistenza di “vecchi” problemi sia il delinearsi di nuove problematiche . che vengono enucleate quando queste si manifestano.

Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano irrispettosa dei requisiti minimi di qualità tabellari fissati e chiunque utilizzi nelle imprese alimentari acqua conforme al contatore ma non al rubinetto, con conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale, è ora punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti a centoventi milioni di vecchie lire (art. 19), contro l'ammenda da lire duecentocinquantamila a due milioni o l'arresto fino a tre anni previsti dal DPR 236/88.

Alla luce della nuova normativa per darvi attuazione, è necessario: - provvedere all'esecuzione dei controlli interni da parte dei gestori, l'applicazione della metodologia dell'autocontrollo (HACCP) da parte delle imprese alimentari al loro interno (con particolare riferimento al pericolo “acqua” da prevedere nello specifico piano di controllo).

Per quanto attiene invece, condomini e strutture pubblici che somministrano acqua, se l'impianto è fatto a norma, è giusto eseguire un controllo una tantum, solo per verificare che non siano sorti problemi particolari, come aree morte, dove l'acqua rimane ferma e allora potrebbero dar luogo a colonie batteriche.

Se viceversa l'impianto necessita un trattamento dell'acqua, il controllo va fatto in maniera periodica.

Non deve però stupirci se il Dlgs. 31/2001 Non porta in se disposizioni di carattere penale ma evidenzia soltanto sanzioni amministrative.

A una attenta analisi, è facile ricondurre una somministrazione di acque non potabili alla normativa peraltro corposa della somministrazione di alimenti pernicioso e ancora più grave se pensiamo a una somministrazione che porta a attentato alla salute pubblica.

Ecco perché, l'aspetto contravvenzionistico è preso in seria valutazione nel Dlgs. In esame, mentre è e rimane distaccato l'aspetto penale, perché compreso in altra tipologia di reati ben più gravi ai quali bisogna rifarsi in caso di effetti dannosi sul singolo o sulla comunità in seguito a mancanza di controlli e quindi ingestione di acqua destinata al consumo umano.

3-Condotte- tubature-adduzione!

La rete idrica italiana salvo poche eccezioni è oramai datata. Il dato è oggettivo allarmante è sotto gli occhi di tutti.

Il dramma è che l'acqua è sempre più un bene economico, che si trova sempre meno disponibile nella forma destinata al consumo umano.

Non sfugge l'allarme per le mutande condizioni climatiche che fanno intravedere forti zone in piena desertificazione anche in Italia, fiumi che si prosciugano prima dell'estate il livello dei grandi invasi sempre più basso , insomma una situazione almeno preoccupante se non ancora allarmante, ecco perché bisognerebbe economizzare e razionalizzare.

Le condotte però sono veri e propri colabrodo , materiali obsoleti e a volte dannosi (possibili tratti in eternit) fanno immaginare un futuro non roseo. La sostituzione costa troppo , ma il mantenimento sullo status quo, costa di più, bel dilemma d'altro canto le Amministrazioni sono al collasso nella spesa.

Un panorama di certo molto grave. In questa situazione bisogna però vivere e cominciare a fare qualcosa , non solo per quanto attiene la sostituzione di tubature e quantaltro, ma anche nel consumo quotidiano dell'acqua .

L'uso disinvolto del Bene acqua dovrà essere cambiato e ciò significa cambiare le nostre abitudini.

Docce meno lunghe , denti che si lavano e si chiude il rubinetto sino al risciacquo, stessa cosa con la barba e i capelli. Insomma uno stile di vita diverso. Anni di sperpero ci hanno dato brutte abitudini, è ora di cambiare se non vogliamo stare a secco, e in questo caso la parola non è un eufemismo!

Le acque destinate al consumo umano:

definizioni e caratteristiche

Possiamo dividerle in tre grandi gruppi

- 1. Acque idonee al consumo umano*
- 2. Acque minerali*
- 3. Acque di sorgente*

1- questa è la categoria cui appartiene l'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti delle nostre case. Secondo la definizione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono "acque destinate al consumo umano", a prescindere dalla loro origine, le acque trattate o non trattate destinate ad uso potabile, o alla preparazione di cibi e bevande, o ad altri usi domestici. Esse possono essere fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

Rientrano in questa categoria anche le acque utilizzate dalle imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

La legislazione avanzi esaminata impone che le acque siano salubri e pulite, non contaminate da microrganismi e parassiti, né da sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.

Devono pertanto soddisfare una serie di requisiti minimi sia dal punto di vista microbiologico che da quello chimico (assenza di *Escherichia coli*, *Enterococchi*, *Pseudomonas aeruginosa*, sostanze tossiche di varia natura).

Per le acque fornite alle abitazioni i valori di parametro microbiologico e chimico devono essere rispettati nel punto di consegna (la delimitazione tra rete di distribuzione esterna e impianto domestico, generalmente costituita dal contatore opportunamente sigillato).

Spetta al titolare ed al responsabile della gestione dell'edificio assicurare che tali valori siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. Qualora sussista il rischio che l'acqua, pura al contatore, non sia idonea al consumo umano una volta giunta al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate. In questi casi è compito dell'autorità sanitaria e del gestore provvedere all'informazione dei consumatori circa gli eventuali provvedimenti ed i comportamenti da adottare.

Lo Stato, attraverso i ministeri competenti, può intervenire nella determinazione dei requisiti delle acque potabili modificando i parametri chimico-microbiologici in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria, fissando nuovi valori per parametri aggiuntivi, adottando metodi analitici diversi, adottando norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque, per l'installazione degli impianti di acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi, ecc.

Controlli

Anche in questo caso la norma è abbastanza chiara e precisa, si parla di controlli interni e esterni, allo stesso modo della disciplina dell'autocontrollo alimentare, dando invero responsabilità anche ai gestori, sindaci, amministratori di condomini.

I controlli **interni (di competenza del gestore)** ed **esterni (di competenza dell'azienda Usl territorialmente competente)** devono essere effettuati in tutte le fasi: ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee; agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione; alle reti di distribuzione; agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori; sulle acque confezionate; sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari; sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

Particolare questo di enorme importanza stante le molte zone con approvvigionamento a mezzo cisterna mobile specie nei mesi estivi.

Se nel processo di preparazione o di distribuzione rientra anche la disinfezione, i controlli ne verificano l'efficacia e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile.

Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano nonostante la nuova normativa, spetta sempre all'azienda A.S.L. territorialmente competente.

Potrebbe però nel corso dei controlli risultare non potabile una zona o un territorio per i mancati requisiti dell'acqua potabile in questo caso, bisogna verificare per quale ragione l'acqua non è potabile e quali parametri sono alterati. L'azienda Usl ne dà comunicazione al gestore e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione di eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica. Il gestore, sentite la Usl e l'Autorità d'ambito, è tenuto ad individuare le cause della non conformità e ad attuare i correttivi necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate. Al sindaco, alla Usl, all'Autorità d'ambito ed al gestore, ciascuno per quanto di propria competenza, spetta anche il compito di informare i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.

Rimane comunque un aspetto o meglio due:

1. L'aspetto sanzionatorio il quale per la legge è di carattere amministrativo, mentre è di certo collegato a un aspetto penale già definito in altre leggi
2. L'aspetto chiamato "transitorio" nel quale per alcuni parametri si può chiedere e ottenere deroga agli stessi.

La nuova legge salvaguarda la tutela dei cittadini ?Quesito fondamentale al quale si prova a dare risposta.

A mio avviso no di certo no, anche perché in materia di controlli esterni le ASL non hanno mai o meglio solo in pochi casi dato vita a controlli per i parametri che vengono indicati dalla legge;

per quanto riguarda i controlli interni, a cascata a partire dal gestore, che di certo va identificato nella persona del sindaco quando non vi siano consorzi di gestione o società di gestione acque ,(che si badi bene non sono le società degli acquedotti) , a arrivare agli amministratori di condominio nulla o poco si fa per capire se le acque rispettino o meno i parametri delle nuove disposizioni legislative.


Manca chi deve far osservare la legge. In pratica tutti responsabili nessuno responsabile ci si affida alla buona sorte e si spera che epidemie e malattie che si trasmettono attraverso le acque non ci siano.

Ma è come dire speriamo.....e in cosa? Ad esempio :

Legionella pneumophila (malattia dei legionari)

- 40 specie descritte
- 12 coinvolte in malattie umane
- 90% delle malattie umane sono causate dalla “Legionella Pneumophila”
- esistono 15 sierogruppi di L.
- la maggior parte delle malattie sono causate dal sierogruppo 1
- nel sierogruppo 1 sono presenti 5 sottogruppi di Legionella Pneumophila

LEGIONELLA SPECIES



Serotypes



SUBGROUPS



Legionella Pneumophila


La *Legionella Pneumophila*

- Ha un habitat” ottimale: acqua da 25 a 55 °C
- E ha prevalentemente inoculo abitualmente respiratorio
 - docce,
 - piscine,
 - torri di raffreddamento
 - umidificatori dei respiratori
 - nebulizzatori
 - strumenti per O2 terapia....
 - Filtri aria condizionata non puliti
 -

E’ vero altresì che le legionelle sono ampiamente diffuse in natura dove essenzialmente proliferano associate alla presenza di acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere).

Hanno altresì sviluppato una buona sopravvivenza in ambienti acidi e alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1

Malattie causate dalla Legionella



Modalità di trasmissione della Legionella

- Epidemie avvengono per respirazione di acqua contaminata da particelle batteriche di Legionella. Almeno 39 ceppi diversi sono stati identificati
- *Legionella pneumophila* è la responsabile del 95% dei casi di Legionellosi

Abbiamo una certezza: **Non si trasmette da persona a persona.**

01/01/2004 **-----ACQUE POTABILI NEL CONDOMINIO**
Nuove incombenze per gli amministratori e rischio di sanzioni amministrative e penali

Nel 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001 sulla distribuzione delle acque potabili e le norme di salvaguardia del Consumatore. Il Decreto disciplina anche la qualità delle acque che fuoriescono dal rubinetto domestico. Ci è sembrato opportuno chiedere ad un Magistrato una corretta interpretazione del Decreto, soprattutto per la parte che riguarda gli obblighi e doveri dell'amministratore di condominio, in termini di responsabilità e sanzioni previste dal Decreto in discorso anche alla luce di quanto prescrive il Codice civile. L'articolo si articola in quattro parti l'ultima delle quali tratta in dettaglio degli obblighi e sanzioni dell'Amministratore di Condominio, mentre le prime tre trattano: * la prima è dedicata all'igiene delle acque distribuite per il consumo umano; * la seconda alle modi-fiche apportate al Decreto su indicato dal D.Lgs seguente n. 27 del 02/02/2002; * infine la terza tratta del sistema sanzionatorio amministrativo.

FONTE:<http://www.condominioitalia.biz/>

ACQUA MINERALE

L'**acqua minerale** è un tipo di acqua sorgiva, solitamente commercializzato in bottiglia.

In Italia può essere venduta con la dicitura *acqua minerale* solo l'acqua conforme al D.L. 25/1/1992 n.105, di seguito riportato nell'enucleazione "*Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute*

Classificazione delle acque minerali

Per la legge italiana le acque minerali commerciabili possono essere divise in varie categorie

- ┌ acque **minimamente mineralizzate**: il residuo fisso a 180° è inferiore a 50 mg/l.
- ┌ acque **oligominerali** (o leggermente mineralizzate): il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l.
- ┌ acque **ricche di sali minerali**: il residuo fisso è superiore a 1500 mg/l.

- ┌

Etichetta

Quali sono le indicazioni obbligatorie in etichetta?

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 1)

(d.m. 11/9/2003, artt. 1 e 2)

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

A acqua minerale naturale, eventualmente integrata con una classificazione basata sul contenuto di anidride carbonica:

- totalmente degassata se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
 - parzialmente degassata, se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
 - rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
 - aggiunta di anidride carbonica, se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
 - naturalmente gassata o effervescente naturale, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente;
- ┌ la *denominazione* dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
 - ┌ l'indicazione della *composizione analitica*, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
 - ┌ la *data* in cui sono state eseguite le analisi e il *laboratorio* presso il quale dette analisi sono state effettuate;
 - ┌ il *contenuto nominale*;
 - ┌ il *titolare dell'autorizzazione regionale* all' utilizzo dell' acqua;
 - ┌ il *termine minimo di conservazione*;
 - ┌ la dicitura di *identificazione del lotto*;
 - ┌ informazioni circa alcuni *eventuali trattamenti* di separazione di elementi chimici;

- f) il nome commerciale dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;

NOTA:

talora è indicata l'altezza della fonte: non è un'indicazione obbligatoria E' interessante conoscere questo parametro perché, si presuppone che più la fonte/sorgente è alta e minori sono i rischi di inquinamento.

b) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; per il fluoro, allorquando la sua concentrazione superi il valore di 1,5 mg/l, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2003/40, è obbligatorio effettuare la seguente indicazione in etichetta : "*contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti*". Tale indicazione deve figurare in caratteri visibili.

c) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui il termine minimo di conservazione figuri almeno con l'indicazione del giorno e del mese

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti. In caso di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, ai sensi del d.m. 11/09/2003 di attuazione della Direttiva 2003/40, l'etichetta deve riportare, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica, la seguente dicitura : "*acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono*"

In etichetta possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 2)

- a) "oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;
- b) "minimamente mineralizzata", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;
- c) "ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;
- d) "contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;
- e) "solfata" se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;
- f) "clorulata", se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;
- g) "calcica", se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
- h) "magnesiaca", se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;
- i) "fluorata" o "contenente fluoro", se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;
- l) "ferruginosa" o "contenente ferro", se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
- m) "acidula", se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
- n) "sodica", se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;
- o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l;
- p) "microbiologicamente pura"

Proprietà terapeutiche ,Possono essere indicate sulle etichette alle seguenti condizioni_, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale:

(d. lgs 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 4)

- a) può avere "effetti diuretici";
- b) "può avere effetti lassativi";
- c) "indicata per l'alimentazione dei neonati";
- d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati";
- e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe;
- f) "può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe;
- g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute, semprechè dette menzioni non attribuiscono all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
- h) le eventuali indicazioni per l'uso;
- i) le eventuali controindicazioni.

Limiti massimi ammissibili per i parametri relativi alle acque minerali naturali

(d. m. 12/11/1992, n. 542, art. 6 come modificato dal d. m. 29/12/2003, art. 2 direttiva Cee 2003/40)

Antimonio 0,0050 mg/L

Arsenico 0,010 m/L calcolato come As totale

Bario 1,0 mg/L

Boro 5,0 mg/L

Cadmio 0,003 mg/L

Cianuro 0,010 mg/L

Cromo 0,050 mg/L

Fluoruri 5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)

Manganese 0,50 mg/L

Mercurio 0,0010 mg/L

Nichel 0,020 mg/L

Nitrati 45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'infanzia)

Nitriti 0,02 mg/L

Piombo 0,010 mg/L

Rame 1,0 mg/L

Selenio 0,010 mg/L

Acqua di Sorgente

Consigli pratici per approvvigionarsi alle acque di sorgente e limitare i rischi

Personalmente ne sconsiglio l'indiscriminato utilizzo e/o l'utilizzo costante, ma non è raro trovare intere famiglie, ferme con l'auto sul ciglio della strada, allo scopo di rifornirsi di acqua alle varie fontanelle o sorgenti di campagna, la gita domenicale finalizzata al prelievo di acque di sorgente

Non tutti però sanno che, contrariamente alle apparenze ambientali desuete, per chi vive la routine degli aggregati urbani medi e grandi, il bosco, il sottobosco, i fiori, gli animali, l'acqua di sorgiva, spesso è tutt'altro che sicura. Numerose fonti sono state utilizzate da tempi antichi, fino a che le analisi chimiche e batteriologiche hanno indicato la loro non idoneità all'uso potabile.

Acqua contaminata o comunque non idonea al consumo umano non significa comparsa a breve di uno stato patologico. Alcuni contaminanti hanno tempi d'azione molto lunghi, pertanto l'assioma " Quest'acqua è stata sempre bevuta e non ha mai fatto male" non ha valore alcuno.

Solo le analisi chimiche fisiche e batteriologiche sono in grado di stabilire se un'acqua è da bere oppure no. .

Spesso si tratta di acque contaminate dalla presenza di batteri. La contaminazione può essere causata da un sistema fognario non adeguato, dalla vicinanza di allevamenti o dalla presenza di animali al pascolo, e nelle aree montane perfino da perdite da scarichi di rifugi e di altri insediamenti, presenza di carcasse di animali morti nei pressi della falda/sorgente o piccoli smottamenti che temporaneamente ne alterino la potabilità, ecc. Insomma i rischi sono numerosi e fondati.

Anche il contenitore ha la sua importanza. Il più delle volte sono utilizzate grandi taniche di plastica, dai 10 ai 25 litri, quindi l'acqua verrà travasata in contenitori più modesti generalmente in vetro.

Un'operazione che comporta dei rischi in quanto l'imbottigliamento non viene fatto in un ambiente protetto come avviene invece nelle industrie di acque minerali per cui è facile ritrovare nelle bottiglie microrganismi presenti nell'aria o provenienti dal contenitore stesso se questo non è ben pulito. Per quanto personalmente non ritengo sicuro approvvigionarsi costantemente alla sorgente di acqua potabile, ritengo fornire alcune linee guida per l'approvvigionamento in condizioni di sufficiente sicurezza in assenza di fatti imponderabili e imprevedibili.

Assicurarsi che la sorgente non abbia scritte e/o cartelli che espressamente ne vietano o sconsigliano l'approvvigionamento.

Le sorgenti in aree rurali e montane sono così numerose che le autorità sanitarie non riescono a tenerle tutte sotto controllo e quindi solo quelle più importanti vengono analizzate. Inoltre, anche quando i controlli sono stati effettuati e l'acqua è risultata non potabile, i cartelli di avviso vengono frequentemente rimossi.

Disinfettare i contenitori già precedentemente usati con un po' di amuchina o di steridrolo, in caso di emergenza anche soluzioni con aceto e limone possono essere adattabili, basta seguire con scrupolo le indicazioni dei fogli illustrativi allegati e sottoporre alla fine i contenitori ad un attento risciacquo.

Usare contenitori possibilmente nuovi, dotati di chiusura ermetica, da impiegare solo per contenere quel tipo di acqua. Fra i contenitori è possibile impiegare sia il vetro (più facilmente lavabile) che la plastica; in questo caso verificare che sia presente la scritta 'per alimenti'. Prima di riempirli sciacquare accuratamente i contenitori, e i tappi, con la stessa acqua che conterranno i contenitori fino all'orlo, lasciando la minima quantità di aria fra la sommità dell'acqua e il tappo.

Conservare i contenitori pieni in luoghi freschi e asciutti, fuori dall'esposizione diretta alla luce solare.

Consumare l'acqua preferibilmente entro 3 o 4 giorni. I rischi per una maggiore detenzione senza che abbia subito processi di filtraggio e/o altro sono enormi e non ne vale la pena. L'acqua si ossida e la carica batterica si riproduce esponenzialmente in luoghi non idonei come quelli esposti al sole

Proviamo schematicamente a definire le caratteristiche dell'Aqua –

H₂O ...e poi?

ACQUA: CARATTERISTICHE - indicazioni

1. Caratteristiche

Minimamente mineralizzata

Criteri

Residuo fisso non superiore a 50 mg/l

Indicazioni

Indicata per la ricostituzione di latte e **alimenti per l'infanzia**.

2. Caratteristiche

Oligominerale

Criteri

Residuo fisso non superiore a 500 mg/l

Indicazioni

Svolge un'azione **diuretica** e antispasmodica.

3. Caratteristiche

Medio minerale

Criteri

Residuo fisso compreso fra 500 e 1500 mg/l

Indicazioni

Azione **digestiva**. Può favorire le funzioni epato-biliari (che riguardano il fegato e la produzione della bile).

4. Caratteristiche

Ricca di sali minerali

Criteri

Residuo fisso superiore a 1500 mg/l

Indicazioni

Un'acqua indicata negli stati di carenza o perdita di **sali minerali**.

5. Caratteristiche

Magnesica

Criteri

Tenore di magnesio (Mg) superiore a 250 mg/l

Indicazioni

Elemento utile per il **sistema nervoso**, muscolare e come antistress.

6. Caratteristiche

Contenente bicarbonato

Criteri

Tenore di bicarbonato, superiore a 600 mg/l

Indicazioni

Azione anti-infiammatoria, di facilitazione dei **processi digestivi**.
Indicata anche durante l'attività sportiva.

7. Caratteristiche

Solfata

Criteri

Tenore dei solfati (SO) superiore a 200 mg/l

Indicazioni

Contribuisce a favorire la digestione e a stimolare le vie biliari.

8. Caratteristiche

Ferruginosa o contenente ferro

Criteri

Tenore di ferro (Fe) superiore a 1 mg/l

Indicazioni

Indicata nelle **anemie** da carenza di ferro.

9. Caratteristiche

Calcica

Criteri

Tenore di calcio (Ca) superiore a 150 mg/l

Indicazioni

Indicata nella crescita e nella prevenzione dell'**osteoporosi** e dell'**ipertensione**.

10. Caratteristiche

Acidula

Criteri

Tenore di anidride carbonica superiore a 250 mg/l

Indicazioni

Facilita la **digestione**.

11. Caratteristiche

Sodica

Criteri

Tenore di sodio (Na) superiore a 200 mg/l

Indicazioni

Indicata negli stati di carenze specifiche e nell'**attività sportiva**.

12.Caratteristiche

Acqua a basso contenuto di sodio

Criteri

Tenore di sodio (Na) inferiore a 20 mg/l

Indicazioni

Indicata nei casi di diete povere di sodio, favorisce l'**eliminazione dei liquidi**.

13.Caratteristiche

Fluorata

Criteri

Tenore di fluoro (F) superiore a 1 mg/l (Oltre 1,5 mg/l di fluoro dal 1/7/2004 sulle etichette sarà riportata la dicitura "**non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni - Direttiva n.2003/40/CE**)

Indicazioni

Utile per rinforzare la struttura dei denti e la prevenzione delle carie.

Onde formulare un giudizio di qualità su un'acqua minerale e anche sull'acqua potabile dell'acquedotto comunale è utile avere qualche informazione sui dati che si trovano in etichetta o sui parametri delle analisi.

1-Residuo fisso a 180°

E' ciò che rimane dopo avere fatto evaporare un litro di acqua a 180°. Più è alto maggiore è il contenuto di minerali. Per il consumo quotidiano è consigliabile un'acqua con residuo fisso abbastanza basso, cioè sotto i 500mg/l. La maggior parte delle acque potabili di acquedotto rientrano in questa misura.

2-PH

Indica il grado di acidità dell'acqua. Tra 6,5 e 7,1 l'acqua è neutra. Sopra i 7 è alcalina, sotto i 6.8 è acidula.. In genere è preferibile un'acqua neutra.

3-Durezza

Indica il contenuto di calcare (sali di calcio e magnesio). E' espressa in gradi francesi(°F). Se non si hanno problemi di calcoli renali non c'è ragione di scegliere un'acqua a basso contenuto di calcare.

4-Sodio

E' un minerale che consumiamo in abbondanza come sale da cucina.. Per l'acqua si consiglia un valore sotto i 20mg/l

5-Calcio

L'apporto di calcio è molto limitato. Un consumo di acqua troppo povere di calcio (sotto 60mg/l) è stato associato ad una maggiore frequenza di disturbi coronarici.

6-Fluoro

Il valore massimo fissato per legge nell'acqua potabile è di 1,7mg/l

7-Cloro

Meglio tenersi sotto i 200 mg/l

8-Solfati

Possono essere indicati come "ione solfidrico" o "SO₄". Presenti per natura nell'acqua in concentrazioni troppo elevate sono indice di inquinamento.. Va preferito un valore sotto i 50mg/l

9-Nitrati

Indicati anche come "ione nitrico" o "NO₃". Sono residui di sostanza organica da attività agricola o scarichi industriali. Sono tra gli inquinanti più pericolosi per la nostra salute.. La legge fissa il limite a 50mg/l, tuttavia è consigliabile restare sotto i 25 mg/l.

10-Nitriti

Indicati anche come "ione nitroso" o "NO₂". Sono più dannosi dei nitrati e debbono essere totalmente assenti dall'acqua potabile

11-Ammoniaca

Indicata anche come "ione ammonio" o azoto ammoniacale". Deve essere assente

12-Sostanze organiche

Indicate anche come "indice di ossidabilità" o "ossidabilità". Meglio acque in cui sono assenti

13-Piombo, cadmio

Sono metalli pesanti, presenti per contaminazione ambientale. **Da evitare le acque che ne segnalano la presenza.**

La Sete

Quando l'organismo ha bisogno di acqua ci avverte tramite lo stimolo della sete, che è sempre bene assecondare. In realtà, però, per raggiungere la giusta quantità di acqua da assumere ogni giorno, non basta fidarsi di questo sintomo. Quando si avverte il bisogno di bere, infatti, l'organismo è già leggermente disidratato e, pertanto, la cosa migliore è non aspettare di avere sete per assumere liquidi, ma continuare a bere regolarmente a piccole dosi per tutta la giornata. In persone anziane e in particolari soggetti lo stimolo della sete è ridotto, allora maggiore attenzione bisogna prestare in questi soggetti affinché durante la giornata anche in assenza di sete riequilibrino il fabbisogno con spontanee assunzioni di liquidi.

L'acqua è un integratore indispensabile che trasporta elementi vitali per il corpo, una volta che il sistema registra la mancanza di acqua, trasmette un segnale, la sete.

Il consumo varia a seconda del tipo di organismo e dell'attività a cui è sottoposto: uno sportivo ne consuma di più di chi svolge una vita sedentaria. Soddisfare la sete significa bere acqua, una acqua che sia adatta alle esigenze specifiche, con la giusta soluzione e quantità di minerali.

A seconda della composizione l'acqua può stimolare la depurazione, restituire sali, aiutare a digerire.

Nessun altro liquido dà la stessa sensazione di benessere freschezza rigenerazione.

Utilità dell'acqua intesa quale bene economico.

Dicesi utilità totale dell'acqua, quella quantità di liquido che soddisfa la sete in quello istante, definiamo invece utilità marginale l'ultima quantità di liquido che serve per far completamente sparire la sensazione di sete

Definita l'utilità, è necessario capire come agisce il meccanismo sete

Se la quantità di acqua ingerita non è sufficiente a coprire la perdita di liquidi dell'organismo, si ha un aumento delle concentrazioni di sali nel plasma. Questa variazione, anche se minima, è subito individuata da particolari recettori cerebrali, che si trovano nell'area dell'ipotalamo. Questi recettori si chiamano "osmocettori", nome che deriva dalla loro capacità di avvertire le variazioni della pressione osmotica, cioè le alterazioni nella quantità di minerali disciolta nel sangue. Quando la percentuale dei sali plasmatici supera una certa soglia, l'ipotalamo avverte tale alterazione e la comunica alla corteccia cerebrale, la quale tradurrà questo messaggio in "c'è bisogno di acqua". Nello stesso momento, il messaggio è trasmesso tramite l'ipofisi (la ghiandola che regola la produzione di ormoni) anche al rene, che lo traduce in "risparmiare liquidi", mentre l'ipofisi stessa agisce aumentando la secrezione di un ormone, chiamato vasopressina o ormone antidiuretico (ADH); quest'ultimo permette ai reni di riassorbire acqua e, quindi, di espellere urine molto concentrate. Ma non è ancora tutto: la bocca, nel frattempo, tramite i recettori della saliva, manda un segnale alla corteccia cerebrale, per avvertirla della secchezza della mucosa orale. Ciò è dovuto alla difficoltà delle ghiandole salivari di prelevare abbastanza acqua dal plasma per produrre la saliva. Ed ecco che arriva il segnale della sete, il quale, come si è visto, è solo l'ultimo stadio di una serie di meccanismi già in azione al primo segno di disidratazione e, per questo, non deve mai essere ignorato.

Appena reintegriamo i liquidi, man mano che l'organismo assorbe acqua, il sangue si diluisce, fino a regolarizzare la pressione osmotica. A questo punto l'ipotalamo smette di mandare messaggi alla corteccia cerebrale, mentre i recettori del volume presenti nell'atrio destro del cuore si accorgono dell'aumento di volume del sangue (per l'incremento di liquidi) e avvertono subito l'ipofisi di bloccare la produzione di ormone antidiuretico. E' solo a questo punto che la sete svanisce. In pratica si fa il percorso inverso al primo

Maggior forza al ragionamento avanzi enucleato, nel quale si affermava che il senso della sete può non esserci ma che bisogna comunque immettere nella giornata una quantità sufficiente di liquidi. I bambini e gli anziani, i primi non hanno ancora ben sviluppato il meccanismo della sete (è questo il caso dei bambini) nei secondi invece tende a diminuire (nel caso degli anziani).

Solo per avere una idea ogni giorno mediamente il bilancio dell'acqua è pari a:

- 500-1.500 ml con le urine;
- 400-600 ml con l'espiazione;
- 100 ml e più con il sudore (secrezioni dalle ghiandole sudoripare)
- 500-1.000 ml con la traspirazione (evaporazione dalla pelle)

Va de plano che almeno la stessa quantità di liquido deve essere reimmessa nell'organismo

Principali parametri chimici per le acque potabili secondo il
(D.P.R.236/88)

Parametro	Unità di misura	Valore (VG)*	Guida	Concentrazione Massima ammissibile (CMA)**
Ph	\	da 6,5 a 8,5		>6 <9
Residuo a 180 °C	mg/l	\		1.500
Ammoniaca	mg/l NH ₄	0,005		5
Nitriti	mg/l NO ₂	\		0,1
Nitrati	mg/l NO ₃	5		50
Cloruri	mg/l Cl	25		200
Alcalinità Ca CO ₃	mg/l HCO ₃	\		\
Durezza Totale	Gr. Francesi	Da 15 a 50		\
Ossidabilità O ₂	mg/l O ₂	0,5		5
Conducibilità elettrica	micro s cm-1	400		\
Fosforo tot. P ₂ O ₅	microg/l P ₂ O ₅	400		5.000
Ferro	microg/l Fe	50		200
Solfati	mg/l SO ₄	25		250
Cloro Attivo	mg/l	0,2 per clorate	acque	<p>\ La perdita di acqua a cui si va incontro ogni giorno è, in media, pari a:</p> <p>500-1.500 ml con le urine; 400-600 ml con l'espiazione; 100 ml e più con il sudore (secrezioni dalle ghiandole sudoripare) 500-1.000 ml con la perspirazione (evaporazione dalla pelle)</p>

* **VG** = Valore Guida, cioè il livello che determina una buona qualità dell'acqua;

** **CMA** = Concentrazione Massima Ammissibile, cioè la dose che, per legge, non deve essere superata.

L'acqua può essere contaminata, esaminiamo di seguito i principali contaminanti

-Inorganici

-Organici

-Microbiologici

Principali contaminanti chimici inorganici

Lo ione ammonio (NH_4^+) deriva principalmente dalle deiezioni umane o animali dove è contenuto assieme all'urea risultante dal metabolismo delle proteine. La sua presenza nelle acque, specialmente in quelle sotterranee, è dovuta in alcuni casi a cause geologiche quali ad esempio la degradazione di materiale in via di fossilizzazione (resti di piante, giacimenti di torba, ecc.). Queste acque, con ione ammonio che può raggiungere valori elevati (5 - 10 mg/litro) ma pure dal un punto di vista microbiologico, possono essere considerate potabili se non ci sono alterazioni di altri parametri. Al contrario la sua presenza associata ad analisi microbiologiche sfavorevoli costituisce un sicuro indice di inquinamento da scarichi fognari o zootecnici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la legislazione vigente in altre nazioni non fissano alcun limite per questa sostanza nelle acque potabili in virtù della sua possibile origine "naturale" e della sua trascurabile tossicità. In Italia invece la legge ha introdotto un valore limite pur classificando lo ione ammonio fra le "sostanze indesiderabili" e non fra le "sostanze tossiche".

Nitriti e nitrati invece possono essere prodotti in natura da processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti all'impiego dei fertilizzanti azotati in agricoltura. Lo ione nitrato è infatti presente come componente di sali molto solubili impiegati come fertilizzanti, pertanto può passare velocemente nelle acque sotterranee per dilavamento del suolo agricolo. Esistono comunque trattamenti di potabilizzazione, tecnologicamente avanzati e piuttosto complessi, che permettono di ridurre la concentrazione di nitriti e nitrati fino alla loro totale eliminazione. La presenza in alte quantità provoca la scarsa coagulazione dell'emoglobina nel sangue

Le caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore e torbidità) dell'acqua potabile possono essere alterate da sostanze di origine naturale. Le acque sotterranee sono generalmente povere d'ossigeno e riescono a tenere disciolte, mostrandosi limpide, il ferro e il manganese nella forma "ridotta" (ione "ferroso" e "manganoso") anche a concentrazioni superiori ai valori limite. Un'acqua sotterranea che contiene ferro e manganese in quantità elevate quando viene portata in superficie si trasforma in breve tempo (da pochi minuti a qualche ora) in una soluzione torbida e giallastra dall'aspetto poco invitante. In pratica il contatto con l'ossigeno atmosferico trasforma la forma ionica di questi materiali da "ridotta" a "ossidata" (ione "ferrico" e "manganico") e dà luogo a prodotti poco solubili. Si ha così la separazione per precipitazione di fanghiglie colorate dal giallo-ruggine al nero. Un'acqua con queste caratteristiche non presenta rischi sanitari, ma ha caratteristiche indesiderabili: uno sgradevole sapore metallico, possibilità di dar luogo a fenomeni di corrosione delle tubature e di macchiare la biancheria durante il lavaggio. Gli acquedotti che attingono acque ricche di ferro e/o manganese dispongono di adeguati impianti per la rimozione di questi metalli.

l'acido solfidrico (o idrogeno solforato), un gas facilmente riconoscibile per il caratteristico odore di uova marce. Questa sostanza è ritenuta a torto un indice di scarsa qualità dell'acqua potabile: ci sono acque sotterranee contenenti acido solfidrico assolutamente pure da un punto di vista microbiologico, ed è noto da molti secoli l'impiego terapeutico delle acque sulfuree anche come bevande. La normativa delle acque potabili prevede che questa sostanza non sia presente nelle comuni acque potabili perchè l'odore dell'acqua è sgradevole e perchè è comunque sconsigliabile l'assunzione per lunghi periodi. L'acido solfidrico è facilmente eliminabile per ossigenazione.

La torbidità è un fattore che influenza frequentemente la qualità dell'acqua potabile: valori elevati possono essere dovuti a presenza di materiale argilloso oppure a idrossidi di ferro o alluminio, sostanze, queste ultime, usate nel processo di potabilizzazione delle acque superficiali e che possono erroneamente finire nella rete acquedottistica. Talvolta fenomeni di corrosione delle tubature danno luogo ad acque "rosse" per presenza di idrossido di ferro.

Tra i componenti inorganici che possono essere presenti nelle acque alcuni sono tossici: si tratta di quelli comunemente noti come "**metalli pesanti**" (cadmio, cromo, piombo, arsenico, mercurio, nichel, ecc.) **pur rientrandovi anche elementi a basso peso atomico o che non manifestano proprietà tipicamente metalliche (arsenico e selenio).** I metalli pesanti possono essere presenti in natura o derivare da attività umane. Mentre nel primo caso si trovano nelle rocce quasi sempre sotto forma di composti pochissimo solubili (ossidi, solfuri, ecc.), così che le acque circolanti solo raramente risultano contaminate da questi metalli, i metalli pesanti rilasciati nell'ambiente dalle attività umane non sono sempre in forma innocua. I metalli pesanti, data la loro tossicità, hanno una soglia di concentrazione ammessa molto bassa, generalmente dell'ordine dei microgrammi (milionesimi di grammo) per litro. Un metallo è tanto più tossico quanto più basso è il suo valore limite: talvolta è sufficiente una quantità piccolissima di un qualsiasi metallo pesante per rendere un'acqua non idonea all'uso potabile: ad es. sono sufficienti 5 milligrammi di cadmio per contaminare 1 metro cubo di acqua; il rame e lo zinco sono comuni e peraltro estremamente tossici a piccole quantità

Principali contaminanti organici

Fra le sostanze che possono contaminare le acque si trovano numerosi composti organici. Si tratta di sostanze che contengono carbonio e che

sono presenti in natura ma che sono anche prodotte dall'attività umana (sono alla base della chimica della plastica, del legno, della carta, del petrolio e derivati, dei solventi delle vernici). La ricerca scientifica ne inventa continuamente di "nuovi" dalle proprietà tossicologiche sconosciute ed il cui destino, una volta immessi nell'ambiente, è incerto. Spesso si tratta di sostanze non degradabili o che impiegano tempi lunghissimi per decomporsi perché "sconosciute" ai microrganismi che operano la biodegradazione. Si ritiene che attualmente siano alcuni milioni le sostanze chimiche conosciute. Quelle effettivamente disponibili sul mercato sono circa 100.000 di cui circa 8000 tossiche e 200 ritenute cancerogene e sospette cancerogene; solo per 2100 prodotti sono stati individuati i rispettivi valori limite di tossicità. Ovviamente questi prodotti organici non sono tutti presenti contemporaneamente nell'ambiente: l'eventuale presenza in una zona è legato all'esistenza di industrie di produzione o all'utilizzo locale di singoli prodotti o classi di prodotti. Si riscontrano più frequentemente:

- ┌ Trielina, tetracloroetilene e composti organoalogenati in genere; i primi due sono prodotti in uso nelle lavanderie e in industrie metalmeccaniche; nelle acque si possono incontrare anche altri solventi (1,2 dicloropropano, metilcloroformio, ecc.) comunemente usati per lo sgrassaggio dei pezzi meccanici.
- ┌ Idrocarburi; sono componenti delle benzine e degli oli lubrificanti; lo sversamento di queste sostanze nel suolo può determinare gravi inquinamenti delle acque.
- ┌ Sostanze aloformi (derivati alogenati del metano); fra questi si trova il cloroformio ed altri composti simili. La presenza di aloformi nelle acque potabili (di acquedotto) non è da collegarsi con i fenomeni di inquinamento del territorio: nella maggior parte dei casi queste sostanze si formano durante alcuni processi di potabilizzazione per reazione chimica del cloro, impiegato come disinfettante, con sostanze organiche naturali di origine vegetale sempre presenti nelle acque di approvvigionamento a livello di pochi mg/L..L'aggiunta di cloro soggiace oltre a rapporti definiti anche allo stoccaggio.se esso è chiuso n locali bui o se è in contenitori a tenuta stagna ecc.

Principali contaminanti microbiologici

Sono microrganismi (invisibili ad occhio nudo) che, se ingeriti, possono provocare un danno alla salute. Le malattie che possono essere trasmesse dall'acqua sono alquanto numerose e sono causate da varie specie di microrganismi (dai più grandi ai più piccoli): elminti, protozoi, miceti (funghi), batteri e virus. Gli agenti patogeni più diffusi nei nostri climi sono riportati nella tabella che segue:

Agenti eziologici e patologie da ingestione di acqua contaminata

Classificazione	Patologia	Specie
Elminti (vermi)	Elminitiassi	Schistosoma (larva)
		Fasciola Epatica (larva)
		Taenia solium (uova)
		Echinococcus (uova)
Protozoi	Dissenteria amebica	Entameba histolitica
	Giardiasi	Giardia intestinalis
	Criptosporidiosi	Cryptosporidium parvum
	Tifo e paratifo	Salmonella typhi e paratyphi A e B + altre salmonelle
Batteri	Gastroenterite	Shigella (varie specie)
		Yersinia enterocolitica
		Escherichia coli (enteropatogeno)
		Campylobacter jejuni
Virus	Colera	Vibrio cholerae
		Adenoirus
	Gastroenterite	Echovirus
		Norwalk virus
Epatite	Epatite A, Epatite E	

Sconsigliabile bere acqua non controllata perché non valgono requisiti come la limpidezza, la freschezza e l'isolamento della zona per garantire l'assenza di rischio.

Anche l'acqua di pozzi profondi, che dovrebbe essere meglio protetta dall'inquinamento, non offre sempre garanzia di purezza. Si consiglia quindi per ragioni di sicurezza, controllarla periodicamente e

all'occorrenza ricorrere a trattamenti di potabilizzazione, che ne garantiscano la potabilità.-

E' importante far passare il concetto che un'acqua può essere dichiarata idonea all'uso potabile solo quando è stata analizzata sia sotto il profilo chimico che microbiologico: nessuna altra indicazione (l'assenza di torbidità, il senso di gradevolezza, l'isolamento ambientale del corso idrico o della sorgente) costituisce un elemento sufficiente per dichiarare un'acqua "buona" o esente da rischi.

Negli anni sessanta/settanta, nei centri rurali molte malattie specie quelle epatiche si sono diffuse seguendo il falso principio che una acqua lontana da centri abitati limpida e senza odore e proveniente da sorgente fosse potabile , niente di più falso!

INTEROGATIVI FREQUENTI

Sapore di cloro : che fare?

Rimprovero fatto spesso all'acqua potabile, il piccolo sapore di cloro può essere eliminato molto semplicemente.

o Usato come disinfettante nel trattamento dell'acqua potabile, il cloro impedisce lo sviluppo dei microrganismi nelle condotte dell'acquedotto, assicura, in permanenza, la sicurezza dell'acqua sulla rete e, quindi, la salute dei consumatori.

o Il suo uso provoca a volte l'apparizione di un sapore di cui certi consumatori si lamentano. Si può combattere facilmente: mettendo semplicemente la caraffa d'acqua protetta da una pellicola trasparente nel frigorifero per un'ora.

contro il calcare

Deposito di tartaro sulle pentole, resistore delle lavatrici incrostato, bucato ruvido... : il calcare dell'acqua provoca qualche inconveniente che si può rimediare.

o Il calcare può a volte incrostare le condotte e i rubinetti, ma la sua presenza non ha nessun effetto nocivo sulla salute. Anzi, esso contribuisce all'apporto quotidiano di calcio e minerali necessari al nostro equilibrio alimentare.

o Per evitare la maggior parte degli inconvenienti legati al tenore in calcare di certe acque, meglio non scaldare l'acqua a più di 55°C. Non dimenticate quindi di regolare il termostato della caldaia a meno di 60°C massimo. Pensate anche a fare disincrostare il serbatoio d'acqua calda e spazzolare i filtri dei vostri rubinetti.

o I depositi di calcare sul fondo delle caraffe e bottiglie spariranno facilmente se le pulirete con una mescolanza di sale grosso ed aceto. Un trattamento all'aceto bollito pulirà lo stesso le vostre pentole.

o È proporzionale al suo tenore in calcio e magnesio la durezza dell'acqua. Essa si calcola in "gradi francesi" (F°), un "grado francese" corrisponde a 4 mg di calcio o 2,4 mg di magnesio ogni litro d'acqua. La durezza dell'acqua dipende della natura geologica dei suoli che essa ha attraversato. Così, un suolo gessoso o calcareo darà un'acqua "dura", mentre un suolo granitico o sabbioso darà piuttosto un'acqua "dolce". In

Italia, si distinguono le acque "dolci" (meno di 15°F) da quelle "abbastanza dure" (da 15 a 35°F) o quelle "molte dure" (più di 35°F).

L'acqua bianca o torbida è potabile?

A volte può essere torbida o colorata l'acqua del rubinetto. Questo non significa che essa sia nociva per la salute.

o Se la vostra acqua è torbida o colorata, questo non significa per forza che essa non è potabile. Lasciatela scorrere dal rubinetto. Se il fenomeno tende a persistere, non esitate ad avvisare il servizio acquedotto comunale. Ci può essere un problema sulla rete o nei condotti interni.

o A volte, un arrivo d'acqua bianca dal rubinetto è legato alla presenza di un rompigitto del rubinetto, che basta pulire regolarmente. Può anche esser dovuto a una rimessa a servizio di un condotto dopo lavori. Per ritrovare la trasparenza dell'acqua, lasciatela riposare un momento in una caraffa. Verrà dissipata naturalmente questa colorazione biancastra.

o Il problema dell'acqua rossa spesso non è grave, in quanto il fenomeno è episodico e breve. Spesso è la conseguenza di un'acqua dolce, quindi aggressiva, che dissolve il ferro presente nelle condotte della rete, ma anche quelle interne.

Può essere usata l'acqua del rubinetto per i POPPATOI?

L'acqua del rubinetto può essere data ai poppanti. Però, c'è qualche precauzione elementare:

o L'acqua usata per i piccoli deve essere batteriologicamente pura e poca mineralizzata. Si può usare l'acqua del rubinetto per i poppatoi a condizione di farla bollire. Unica controindicazione: il tenore in nitrati. Se quella supera in fatti più di 50 mg/l, non deve essere consumata dai poppanti di meno di 6 mesi e dalle donne incinte o che allattano

o Attenzione: per preparare i poppatoi, non deve essere usata l'acqua calda del vostro rubinetto. È più sicura l'acqua fredda perché, in particolare, non è ristagnata in un serbatoio d'acqua calda.

QUALCHE CONSIGLIO IN CASO DI ASSENZA –

anche per poche ore

Allontanarsi dalla propria casa durante un lungo periodo necessita qualche precauzione elementare.

In una casa individuale

o In caso di assenza prolungata, la vostra casa non deve soffrire di un colpo di freddo: evitate quanto è possibile di chiudere totalmente il riscaldamento in periodo di grandi freddi.

o Pensate di spurgare il vostro impianto. Basta chiudere il rubinetto di chiusura del vostro contatore ed aprire quello di spurgo del vostro impianto. Poi, aprite a fondo i vostri rubinetti per vuotarne tutta l'acqua del vostro impianto. Pensate di richiuderli al momento in cui rimettete l'acqua.

In appartamento

o Per evitare che una piccola perdita senza gravità diventasse, durante la vostra assenza, un danno catastrofico provocato dall'acqua, pensate di lasciare le chiavi al vostro portiere. Se avete un rubinetto d'alimentazione generale, chiudetelo prima di partire.

o Se i condomini non sono così esposti al freddo come le case

individuali, certe abitazioni situate al pianoterra o sotto il tetto possono essere esposte alle intemperie. Certi tubi sotto una finestra, in una cucina o nelle toilette non riscaldate sono regolarmente esposti al gelo. Non dimenticate di proteggerli.

I CASSONI: A COSA SERVONO? SONO PERICOLOSI?

La presenza di questi cassoni può influire negativamente sulla qualità dell'acqua, in particolar modo nei periodi estivi. Pertanto, si consiglia:

- pulire regolarmente (almeno una volta all'anno) i cassoni, facile trovare all'interno microrganismi che generano anche cattivo odore. Ma se non puliti da molto tempo anche alghe e organismi fototropici negativi e anaerobici.
- dopo un periodo di assenza anche breve (dell'ordine di qualche giorno), evitare di bere l'acqua prima di qualche giorno. L'acqua rimasta ferma potrebbe infatti contenere sostanze microbiologiche sviluppate durante l'assenza.

PREGIUDIZI DA SFATARE

Di seguito cercheremo di sfatare alcuni luoghi comuni e false credenze alimentate per ignoranza o da chi ha necessità di fare buoni affari

L'acqua in bottiglia è più salubre

Per legge non è così. Perché le concentrazioni di sostanze tossiche e la frequenza dei controlli sono molto più precisi e restrittivi per l'acqua dell'acquedotto.

L'acqua in bottiglia è pura di fonte, mentre quella dell'acquedotto è trattata

L'acqua minerale, che è solo una parte l'acqua imbottigliata, secondo una direttiva europea, può subire trattamenti (ma allora è pura o no?). Anche l'acqua dell'acquedotto è spesso pura acqua di falda. L

L'acqua di falda (e quindi l'acqua dei rubinetto) è inquinata

Anche molte acque in bottiglia sono acque di falda. Entrambe debbono essere sottoposte a controlli e a trattamenti di filtraggio per eliminare le impurità. Quando il sindaco viene informato che l'acqua distribuita non è potabile, ne deve vietare il consumo alimentare e in tal caso è giusto ricorrere all'acqua imbottigliata.

L'acqua minerale ha meno sali di quella dei rubinetto

- ┌ Vale solo per le acque "minimamente mineralizzate", cioè quelle particolarmente leggere, altrimenti tutte le acque del rubinetto sarebbero caratterizzate come acque oligominerali (da 50 a 500 mg/l di residuo fisso). Le acque minerali, ricche di sali minerali, possono raggiungere i 1.500 mg/l di residuo fisso. Sono particolarmente consigliate per chi fa sport o chi si sottopone a cure particolari. Ma per sceglierle è meglio farsi consigliare dal medico e leggere bene l'etichetta peraltro non sempre completa.

L'acqua in bottiglia si conserva pura, quella dell'acquedotto parte pulita ma si contamina strada facendo

Le bottiglie dovrebbero garantire l'igiene e la non contaminazione acqua. I casi di contaminazione del liquido, per effetto di rilasci sostanze chimiche presenti nei polimeri plastici, sono infatti oggetto di una vasta letteratura scientifica. Ma lo stesso vale per le condotte di acqua potabile che, se corrose o danneggiate vanno senz'altro ogni caso riparare e sostituite. Inoltre, l'acqua distribuita è in genere pressione e esce dalle tubazioni. L'acqua scorre e si rinnova. Non è così per l'acqua in bottiglia che, se non conservata correttamente, la renderebbe certamente non potabile secondo i criteri applicati da un acquedotto.

L'acqua in bottiglia non è poi così cara

Il costo oscilla tra i 20 e oltre i 50 centesimi al litro. A cui bisognerebbe aggiungere il costo di smaltimento come rifiuto (o di riciclaggio delle bottiglie). Un prezzo tutto sommato simile a quello della lattina, al netto delle tasse. Mentre per l'acqua dell'acquedotto si paga meno di un euro al metro cubo, cioè per mille litri. In questo inclusa anche la tariffa comunale per la deputazione. Insomma, mille volte di meno. Forse è per questo che non l'apprezziamo

Apendice:

DLgs 31 febbraio 2001

Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE - qualità delle acque destinate al consumo umano - Testo vigente)

Il testo è coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs 2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 9 marzo 2002, n. 58.

*Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**; le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.*

Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52)

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche, **nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;**

d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

Articolo 3

Esenzioni

1. La presente normativa non si applica:

a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
 - a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
 - c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 5

Punti di rispetto della conformità

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, **nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo** e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori **e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo;**
 - d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ~~il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi~~ **si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi** di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed ~~il gestore~~ **il responsabile della gestione** dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. ~~Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorità d'ambito e con il gestore, dispongono che:~~
 - a) ~~siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;~~
 - b) ~~i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.~~**Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.**

Articolo 6

Controlli

1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

- a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
- b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) alle reti di distribuzione;
- d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
- e) sulle acque confezionate;
- f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
- g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda Usl territorialmente competente.

Articolo 7

Controlli interni

~~1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.~~

Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.

~~2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.~~

I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.

~~3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.~~

Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Articolo 8

Controlli esterni

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle Regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla

fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici ~~effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque~~ di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. L'azienda unità sanitaria locale, assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la Regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le Regioni interessate.

6. L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente Regione o Provincia autonoma ed al Ministero della sanità **secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa** entro il 31 dicembre, 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni **o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento**. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti Regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle Regioni o Province autonome e dal Ministero della sanità.

Articolo 9

Garanzia di Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

Articolo 10

Provvedimenti e limitazioni dell'uso

1. ~~Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale-~~

~~interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.~~

~~2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.~~

~~3. Le autorità competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.~~

Articolo 10

Provvedimenti e limitazioni d'uso

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il Sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 11

Competenze statali

~~1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:~~

È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:

- a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
- b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve essere data completa informazione alla Commissione europea;
- d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
- e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può

- avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
- f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
 - g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
 - h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori **nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza**;
 - i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
 - l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali. 3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle Regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.

Articolo 12

Competenze delle Regioni o province autonome

1. Alle Regioni e alle province autonome compete quanto segue:

- a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
- b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
- c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
- d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14;
- e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
- f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.

Articolo 13

Deroghe

1. La Regione o Provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque

destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della Regione o Provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

- a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
- b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
- c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
- d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
- e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla Regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la Regione o Provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la Provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

- a) i motivi della deroga;
- b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
- c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
- d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
- e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
- f) la durata della deroga.

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la Regione o la Provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La Regione o la Provincia

autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La Regione o Provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la Regione o Provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la Regione o la Provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La Regione o la Provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.

13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque **fornite mediante cisterna ed a quelle** confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

Articolo 14

Conformità ai parametri indicatori

1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, **mette in atto i necessari adempimenti di competenza** e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione o la Provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:

- a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;
- b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
- c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano **e a quelle fornite tramite cisterna.**

Articolo 15

Termini per la messa in conformità

1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, ~~fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B~~ **fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.**

Articolo 16

Casi eccezionali

1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della Regione, o Provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la Regione, o Provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La Regione, o Provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La Regione, o Provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere nn rischio particolare. La Regione, o Provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque **fornite mediante cisterna ed a quelle** confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.

Articolo 17

Informazioni e relazioni

1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 m³ al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, grommi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo ai triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 5, ~~comma 4~~ **comma 3**, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

Articolo 18

Competenze delle Regioni speciali e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Articolo 19

Sanzioni

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.

Articolo 19-bis

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle Regioni e delle Province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Tale normativa è adottata da ciascuna Regione e Provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16.

2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto; fino all'adozione di specifiche normative in materia.

Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Parametri e valori di parametro*

PARTE A - Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro (numero/100ml)
Escherichia coli (E. coli)	0
Enterococchi	0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro	Valore di parametro
Escherichia coli (E. coli)	0/250 ml
Enterococchi	0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa	0/250 ml
Conteggio delle colonie a 22°C	100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C	20/ml

PARTE B - Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Nota 1
Antimonio	5,0	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
Boro	1,0	µg/l	

Bromato	10	µg/l	Nota 2
Cadmio	5,0	µg/l	
Cromo	50	µg/l	
Rame	1,0	mg/l	Nota 3
Cianuro	50	µg/l	
1, 2 dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Nota 1
Fluoruro	1,50	mg/l	
Piombo	10	µg/l	Note 3 e 4
Mercurio	1,0	µg/l	
Nichel	20	µg/l	Nota 3
Nitrato (come NO³⁻ come NO in base 3)	50	mg/l	Nota 5
Nitrito (come NO²⁻ come NO in base 2)	0,50	mg/l	Nota 5
Antiparassitari	0,10	µg/l	Note 6 e 7
Antiparassitari-Totale	0,50	µg/l	Note 6 e 8
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9
Selenio	10	µg/l	
Tetracloroetilene Tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei parametri specifici
Triometani-Totale	30	µg/l	Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10
Cloruro di vinile	0,5	µg/l	Nota 1
Clorito	200	µg/l	Nota 11
Vanadio	50	µg/l	

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

Nota 1	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Nota 2	Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il

	25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.																		
Nota 3	Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.																		
Nota 4	Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25µg/l. Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.																		
Nota 5	Deve essere soddisfatta la condizione $\frac{[(\text{nitrate})/50 + (\text{nitrite})/3] \leq 1$ <table border="1" data-bbox="427 1227 1038 1370"> <tr> <td>[nitrate]</td> <td></td> <td>[nitrite]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>+</td> <td>-----</td> <td>minore o = a</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td>0.5(0.1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> , ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.	[nitrate]		[nitrite]				-----	+	-----	minore o = a	1		50		0.5(0.1)			
[nitrate]		[nitrite]																	
-----	+	-----	minore o = a	1															
50		0.5(0.1)																	
Nota 6	Per antiparassitari s'intende: - insetticidi organici - erbicidi organici - fungicidi organici - nematocidi organici - acaricidi organici - algicidi organici - rodenticidi organici - sostanze antimuffa organiche - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato																		

	approvvigionamento d'acqua.
Nota 7	Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.
Nota 8	"Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
Nota 9	I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1, 2, 3-cd)pirene
Nota 10	I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.
Nota 11	Per le acque di cui all'Articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.

PARTE C - Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	Nota 1
Clostridium perfringens (spore comprese)	0	Numero/100 ml	Nota 2
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2500	µScm ⁻¹ a 20° C	Nota 1
Concentrazione ioni idrogeno	3 6,5 e < 0 = 9,5	Unità pH	Note 1 e 3
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	

Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Nota 4
Solfato	250	mg/l	Nota 1
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi a 37°C	0	Numero/100 ml	Nota 5
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Nota 6
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		Nota 7
Durezza *			Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione
Residuo secco a 180°C **			
Disinfettante residuo ***			

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

* valori consigliati: 15-50° F.

** valore massimo consigliato: 1500 mg/L.

*** valore ~~minimo~~ consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).

RADIOATTIVITÀ

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Trizio	100	Becquerel/l	Note 8 e

			10
Dose totale indicativa	0,10	mSv/anno	Note 9 e 10

Nota 1	L'acqua non deve essere aggressiva.
Nota 2	Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l'Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni vitali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Nota 3	Per le acque frizzanti Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Nota 4	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Nota 5	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml".
Nota 6	Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10.000 m ³ al giorno.
Nota 7	In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: $\leq 1,0$ NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 8	Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.
Nota 9	Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.
Nota 10	La Regione o Provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.

(AVVERTENZA)

~~Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori:~~

- ~~1) alghe;~~
- ~~2) batteriofagi anti E. coli;~~
- ~~3) elminti~~
- ~~4) enterobatteri patogeni;~~
- ~~5) enterovirus;~~
- ~~6) funghi;~~
- ~~7) protozoi;~~
- ~~8) Pseudomonas aeruginosa;~~
- ~~9) Stafilococchi patogeni.~~

~~Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.~~

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
--	--
Alghe	1L
Batteriofagi anti-E.coli.	100L
Nematodi a vita libera	1L
Enterobatteri patogeni	1L
Enterovirus	100L

Funghi	100mL
Protozoi.	100L
Pseudomonas aeruginosa	250mL
Stafilococchi patogeni	250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.

Allegato II

Controllo

TABELLA A - Parametri da analizzare

1. Controllo di routine

Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto.

Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:

- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttività
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E. coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio delle colonie a 22°C e 37°C (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37°C
- Torbidità
- Disinfettante residuo (se impiegato)

Nota 1	Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°).
Nota 2	Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (°).
Nota 3	Necessario solo se si utilizza la clorammina nel processo di disinfezione (°).
Nota 4	Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori.

(°) In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al controllo di verifica.

2. Controllo di verifica

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unità sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività.

TABELLA B 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentati.

I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'articolo 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente.

Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Note 1 e 2) m ³	Controllo di routine - Numero di campioni all'anno (Note 3, 4 e 5)	Controllodi verifica - Numero di campioni all'anno (Note 3 e 5)
< o = 100	(Nota 6)	(Nota 6)
> 100 < o = 1000	4	1
> 1000 < o = 10000	4	1
		+ 1 ogni 3300 m ³ /g del volume totale e frazione di 3300
> 10000 < o = 100000	+ 3 ogni 1000 m ³ /g del volume	3 + ogni 10000 m³/g del volume totale e frazione di 1000

> 100000	totale e frazione di 1000	+ 1 ogni 10.000 m³/g del volume totale e frazione di 10.000 10 + 1 ogni 25000- m³/g del volume- totale e frazione di- 10000 + 1 ogni 25.000 m³/g del volume totale e frazione di 25.000
----------	---------------------------	--

Nota 1	Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
Nota 2	I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un consumo di 200 l pro capite al giorno.
Nota 3	Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale
Nota 4	Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella se: a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti dall'allegato I e b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dall'acqua. La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso di cui alla nota 6.
Nota 5	Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
Nota 6	La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale.

TABELLA B 2

Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.

Volume d'acqua prodotto ogni giorno (*) messo in vendita in bottiglie o contenitori m³	Controllo di routine - Numero di campioni all'anno	Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno
< o = 10	1	1
> 10 < o = 60	12	1
> 60	1 ogni 5 m ³ del volume totale e frazione di 5	1 ogni 100 m ³ del volume totale e frazione di 100

(*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.

Allegato III

Specifiche per l'analisi dei parametri

1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI

I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.

Batteri coliformi ed Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterococchi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 22° C (prEN ISO 6222)

Enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 37° C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (spore comprese)

Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 + o - 1° C per 21 + o - 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un'esposizione di 20 - 30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.

Nota 1	Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:	
	Terreno di base	
	Triptosio	30 g

	Estratto di lievito	20 g
	Saccarosio	5 g
	Cloridrato di L-cisteina	1 g
	MgSO ₄ 7 H ₂ O	0,1 g
	Bromocresolo porpora	40 mg
	Agar	15 g
	Acqua	1000 ml

Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere:

D-cicloserina	400 mg
B-solfato di polimixina	25 mg
Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml di acqua sterile prima dell'addizione	60 mg
Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%) filtrata - sterilizzata	20 ml
FeCl ₃ 6 H ₂ O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata	2 ml

2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE, DI PRESTAZIONE

2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, una precisione ed un ~~limite di rilevamento~~ **limite di rivelabilità** specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanità che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato I, parti B e C.

Parametri	Esattezza in % del valore di parametro (Nota 1)	Precisione in % del valore di parametro (Nota 2)	Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3) Limite di rivelabilità in %	Condizioni	Note

			del valore di parametro (Nota 3)		
Acrilammide				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Alluminio	10	10	10		
Ammonio	10	10	10		
Antimonio	25	25	25		
Arsenico	10	10	10		
Benzopirene Benzo(a)pirene	25	25	25		
Benzene	25	25	25		
Boro	10	10	10		
Bromato	25	25	25		
Cadmio	10	10	10		
Cloruro	10	10	10		
Cromo	10	10	10		
Conduttività	10	10	10		
Rame	10	10	10		
Cianuro	10	10	10		Nota 4
1,2 dicloroetano	25	25	10		
Epicloridrina				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Fluoruro	10	10	10		
Ferro	10	10	10		
Piombo	10	10	10		
Manganese	10	10	10		
Mercurio	20	10	20		
Nichel	10	10	10		
Nitrati	10	10	10		
Nitriti	10	10	10		
Ossidabilità	25	25	10		Nota 5
Antiparassitari	25	25	25		Nota 6
Idrocarburi policiclici aromatici	25	25	25		Nota 7
Selenio	10	10	10		

Sodio	10	10	10		
Solfato	10	10	10		
Tetracloroetilene	25	25	10		Nota 8
Tricloroetilene	25	25	10		Nota 8
Triometani totali	25	25	10		Nota 7
Cloruro di vinile				Controllare secondo le specifiche del prodotto	

2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unità pH ed una precisione di 0,2 unità pH.

Nota 1 (*):	L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico.
Nota 2 (*):	La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come la deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.

(*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.

Nota 3	<p>Il limite di rilevamento è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure – cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco. <p>Il limite di rivelabilità è pari a:</p> <p>tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;</p> <p>oppure:</p> <p>cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco</p>
Nota 4:	Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale).
Nota 5.	L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 100° C in ambiente acido

	con l'uso di permanganato.
Nota 6.	Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rilevamento il limite di rivelabilità può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo.
Nota 7:	Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 25% del valore parametrico che figura nell'allegato I.
Nota 8:	Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 50% del valore parametrico che figura nell'allegato I.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

**"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;"

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";

f) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";

g) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;

- j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
- k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";
- l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
- m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 10 (*Provvedimenti e limitazioni d'uso*). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
 2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.
 3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
 4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";
- n) all'articolo 11, comma 1, l'alea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";
- o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;
- p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;"
- q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
- r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";
- s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
- t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."
- u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
- v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";
- w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 "4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";

x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";

y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";

z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";

aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:

"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",
la formula alla nota 5:

"[(nitrato)/50 + (nitrito)]/3 minore o = a 1"

è soppresa e sostituita con la seguente:

$$\frac{[\text{nitrato}]}{50} + \frac{[\text{nitrito}]}{0.5(0.1)}$$
 minore o = a 1";

bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "**** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppresa la parola: "minimo";

cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";

dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal seguente:

"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
--	--
Alghe.....	1L
Batteriofagi anti-E.coli.	100L
Nematodi a vita libera...	1L
Enterobatteri patogeni...	1L
Enterovirus.....	100L
Funghi.....	100mL

Protozoi..... 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3.
Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

" Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:

" 3
+ ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:

" 10
+ ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 25.000 ";

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilità";
gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

" Limite di rilevazione in %
del valore di parametro
(Nota 3) "
è sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in %

del valore di parametro
(Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:

" Benzopirene "

con:

" Benzo(a)pirene ";

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

" Il limite di rilevamento è

pari a:

tre volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un campione naturale

oppure:

cinque volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un bianco "

nel modo seguente:

" Il limite di rivelabilità è

pari a:

tre volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un campione
naturale contenente una bassa
concentrazione del parametro;

oppure:

cinque volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un bianco ";

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilità".

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 339 - Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE. (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 1 ottobre 1999*)

AVVISO: Aggiornato con le modifiche apportate dalla LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato B;

Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee causa C - 17/96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I: ACQUE DI SORGENTE

Art. 1 - Definizione e caratteristiche

1. Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.

2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) geologico e idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
- c) microbiologico.

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.

5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:

a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;

b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;

c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalita' per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993.

Art. 2 - Riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al Ministero della sanita' ed e' corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1.

2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e).

3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.

5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3 - Immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 e' subordinata ad autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:
 - a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
 - b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica o batteriologica di tale acqua;
 - c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell' acqua di sorgente vengano alterate;
 - d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 5 - Operazioni consentite

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
 - a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

Art. 6 - Operazioni non consentite

1. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell'articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

Art. 7 - Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimità della sorgente.

2. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

Art. 8 - Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) "acqua di sorgente" seguito dal nome della sorgente e da quello della localita' di utilizzazione della stessa;
- b) il volume nominale;
- c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3;
- d) il termine minimo di conservazione;
- e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);
- g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il termine "gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

- a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
- d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

4. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16

aprile 1987, n. 183, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate in materia in sede comunitaria.

5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimicofisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

Art. 9 - Preparazione di bevande analcoliche

1. E' consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 10 - Importazione e riconoscimento

1. E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanita'.

2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; in tal caso possono essere riconosciute solo se l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11 - Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei

depositi e nei luoghi ove si smerchino o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità.

7. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Art. 12 - Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 - Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Art. 14 - Ricerca e coltivazione

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

Art. 15 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5;

c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;

d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

Art. 16 - Deroghe

1. Per le acque di sorgente destinate all'esportazione, le indicazioni da riportare sulle etichette e sui recipienti a norma dell'articolo 8, su autorizzazione specifica del Ministero della sanita', possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel Paese Importatore.

Capo II: ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 17 - Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "particolari e" e' aggiunta la seguente: ", eventualmente,";

b) al comma 2 le parole "e per i loro effetti" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, per taluni loro effetti.";

c) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "precedente" e' sostituita dalle seguenti "2, comma 2, lettere a) , b) , c) ed eventualmente d).";

b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere b) , c) , d) ed e).".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, e' sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).".

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) , c) e d).".

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:

" d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.".

6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale) . - 1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà';

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà';

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà';

e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria."

7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

" 4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento."

8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;"

b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;"

c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

" i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)."

9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Importazione di acque minerali naturali) . - 1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanita', e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purché l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea."

10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari) . - 1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanita' puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanita' fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonché i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanita' i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato."

11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla utilizzazione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)";

b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

" 7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanita' precisando i motivi dei provvedimenti adottati."

Capo III: NORME TRANSITORIE

Art. 18 - Esaurimento scorte

1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

1-bis. [[001](#)] Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Bindi, Ministro della sanita'

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro di grazia e giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

- Il D.Lgs. n. 105/1992, reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 44 della suddetta legge concerne la disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.

- La direttiva 96/70/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 299 del 23 novembre 1996.

- La direttiva 80/777/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 229 del 30 agosto 1980.

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, reca: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".

- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".

- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

- Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca: "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali".

- Il D.M. 13 gennaio 1993, reca: "Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalita' per i relativi prelievi dei campioni".

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 1:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, della suddetta legge cosi' recita:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Per quanto concerne il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto ministeriale cosi' recitano:

"Art. 1. - A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine".

"Art. 2. - La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;

- 2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;
- 3) carta delle permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;
- 4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
- 5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimicofisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;
- 6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeometriche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;
- 7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;
- 8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimicofisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
- 9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimicofisica ed eventualmente isotopica".

"Art. 3. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisicochimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelievo redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelievi stessi".

"Art. 4. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni".

"Art. 7. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelievo redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelievi stessi".

"Art. 8. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni".

"Art. 9. - Dalle analisi deve risultare:

- 1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
- 2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
- 3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
- 4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
- 5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina".

"Art. 10. - Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 C dopo 72 ore e a 37 C dopo 24 ore".

- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi nelle note alle premesse.

- Per quanto concerne il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". L'art. 13, comma 6, lettera a), del suddetto decreto legislativo cosi' recita:

"6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese".

- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Si riporta il testo dell'art. 20:

"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".

Nota all'art. 12:

- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Nota all'art. 14:

- Per quanto concerne il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

- Si riporta qui di seguito l'art. 1 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1 (Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale). - 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti, esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

- a) geologico ed idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
- c) microbiologico;
- d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

- Si riporta qui di seguito l'art. 3 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 3 (Domanda di riconoscimento). - 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro

della sanita' e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d).

2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia".

- Si riporta qui di seguito l'art. 4 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 4 (Riconoscimento). - 1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d).

3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunita' europee".

- Si riporta qui di seguito l'art. 5 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 5 (Autorizzazione alla utilizzazione). - 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, e' subordinata all'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte solve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d).

3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanita'.

4. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

- Si riporta qui di seguito l'art. 6 del decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto:

"Art. 6 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel procedimento di riconoscimento.

2. E' fatto salvo il potere del Ministro della sanita' di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente".

- Si riporta qui di seguito l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto:

"Art. 9 (Denominazione). - 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

2. Il nome di una determinata localita' puo' far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'.

3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento".

- Si riporta qui di seguito l'art. 11 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

1) "totalmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;

2) "parzialmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;

3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;

4) "aggiunta di anidride carbonica", se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) "naturalmente gassata" o "effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;

b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa; c) i risultati delle analisi chimica e fisicochimica;

d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".

- Si riporta qui di seguito l'art. 14 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto:

"Art. 14 (Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio). - 1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'art. 7,

comma 1, lettere c) e d) , e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanita', che provvede ad informarne la Commissione delle Comunita' europee.

7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanita' precisando i motivi dei provvedimenti adottati".

Il comma 1-bis dell'art. 18 è stato aggiunto dall'art. 8 della LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (*pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 54/L alla Gazzetta Ufficiale italiana GU n. 72 del 26 marzo 2002*)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Decreta:

1. Attività di controllo.

1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate **al consumo umano** debbono conseguire una o più delle finalità riportate nell'allegato I **al** presente decreto, del quale fa parte integrante.

2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3), ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui **al** comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV **al** presente decreto, del quale fanno parte integrante.

3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'**acqua**, alle prescrizioni riportate nell'allegato V **al** presente decreto, del quale fa parte integrante.

4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed il controllo delle acque destinate **al consumo umano** finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità;

(3) Riportata alla voce Sanità pubblica.

2. Mappatura degli impianti di acquedotto.

1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati da mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di

distribuzione, fino ai rami terminali della rete, dell'**acqua** fornita all'utenza.

2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui **al** comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui **al** comma 1, la trasmettono **al** Ministero della sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorché si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.

3. Controlli sanitari.

1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare - anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:

a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate **al consumo umano** di cui **al** successivo art. 4;

b) verificano la conformità delle risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con carattere d'urgenza, a seconda dei casi, **al** comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali difformità riscontrate;

c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'**acqua** condotta ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui **al** successivo art. 5;

d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati **al** comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto.

2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione:

a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unità sanitaria locale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità sanitaria locale, **al** comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformità riscontrate.

4. Giudizio di qualità e di idoneità d'uso.

1. Il giudizio di qualità sull'**acqua destinata al consumo umano**, fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato VI **al** presente decreto, del quale fa parte integrante.

2. L'uso delle acque destinate **al consumo umano** è subordinato **al** giudizio di cui sopra.

3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito, sempreché risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.

5. Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unità sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.

2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi **al** giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a

conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.

4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'**acqua** condotta.

6. Approvvigionamento idrico d'emergenza.

1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui **al** comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.

7. Rapporti con le regioni.

1. Le regioni trasmettono **al** Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità delle acque destinate **al consumo umano**, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

8. Attività di vigilanza.

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui **al** presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità

che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite (4).

2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale.

(4) La Corte costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 507 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale) ha dichiarato che non spetta **al** Ministro della sanità dettare la disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del decreto emesso in data 26 marzo 1991.

9. Comitato permanente.

1. **Al** fine di un migliore esame di tutta la problematica concernente le acque destinate **al consumo umano**, è costituito un comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanità e composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali coordina anche le attività di segreteria del comitato;

da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;

da cinque esperti designati dalle regioni; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità competenti in materia;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti esterni.

3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.

10. Competenze delle province autonome.

1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**1-Schema proposta economica sulla pianificazione del Dlgs 31/2001
a un comune**

**C.A. Ch.mo sig.
SINDACO
Comune
XXXXXXXXXX
e.p.c. Ass.
AMBIENTE
Comune
XXXXXXXXXXXXX
SEDE**

Oggetto: Pianificazione degli interventi al fine di ottemperare al
D.Lgs. 31

02/2001 (Autocontrollo delle Acque).

In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto legislativo N. 31 del 2/2001, ovvero legge sull'autocontrollo delle acque, dovranno essere prodotti annualmente, e conservati per i cinque anni successivi, i "*controlli interni*", ossia quelle analisi sulle acque che l'Ente Comunale è tenuto a realizzare, indipendentemente dalla Azienda Sanitaria competente territorialmente.

Pertanto, una pianificazione adeguata degli interventi, che dovrà essere comunque visionata ed approvata dalla Azienda Sanitaria competente territorialmente, sarà mirata all'analisi di campioni di acqua potabile relativi a:

- reti di distribuzione;

- impianti di adduzione, potabilizzazione, disinfezione ed accumulo;
- ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- sulle acque fornite mediante cisterne, fisse e mobili;
- tutti i punti in cui essa viene fornita al pubblico da parte del comune (fontane pubbliche);
- reti di adduzione;
- punti di consegna campione;
- rubinetti campione.

La medesima pianificazione indicherà la frequenza dei controlli, di *routine* e/o di *verifica*, e la tipologia dei parametri da analizzare, come anche la normativa nell'esecuzione dei prelievi di campioni di acqua potabile.

Inoltre, alla pianificazione saranno legati, anche, il controllo e l'interpretazione dei risultati delle analisi e, qualora dovessero esservi parametri fuori norma, la proposta di correttivi adeguati in merito.

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti, Adolfo IULIANELLI e Pietro MAZZUCA, dichiarano che la pianificazione degli interventi, la valutazione dei risultati delle analisi e la proposta di correttivi adeguati, con l'esclusione della realizzazione delle analisi chimiche sui campioni, avrà il costo di xxxxxxxx Euro + IVA e sarà valida per la durata di un anno.

In attesa di riscontro, cogliamo occasione per porgere

Distinti Ossequi.

Ing. Adolfo IULIANELLI

Dott. Pietro MAZZUCA

II-Schema Relazione sul DLgs31/2001 a un comune

**C.A. Ch.mo sig.
SINDACO
Comune
XXXXX
SEDE
e.p.c. Ass.
AMBIENTE
Comune
XXXXXXXXXXXXXXXXX
SEDE**

Oggetto: Pianificazione degli interventi in ottemperanza al DL 31
02/2001 sull' "Autocontrollo delle acque".

Quanto di seguito riportato è il piano d'interventi che, in qualità di tecnici incaricati, proponiamo, in modo da soddisfare le richieste imposte dal DL 31 02/2001. A seguito di tale pianificazione, dovrà essere fissata una riunione con i funzionari della A.S. competente territorialmente a cui bisognerà dar copia della pianificazione in oggetto.

Pianificazione delle misure atte al soddisfacimento dei “*controlli interni*” sulle acque potabili, come previsto dal DL 31 2/2001

Tipologia dei controlli

In relazione a quanto previsto dalla Tabella B1 ex Allegato II DL 31 2/2001 e sue modificazioni, le tipologie di controlli si dividono in *controlli di routine* e *controlli di verifica*. Il numero di campioni da analizzare ogni anno, per ottemperare alle diverse due tipologie di controllo, è indicato sempre dalla Tabella B1 ex Allegato II DL 31 2/2001 e dipendono dalla portata d'acqua d'approvvigionamento della zona territoriale di riferimento, in tal caso il territorio Comunale.

Sulla base dei dati forniti dalla relazione “Analisi e Proposte Progettuali del Sistema Idrico e Fognario”, ad opera dell'Arch. xxxxxxxxx, Responsabile Ufficio Programmazione e Gestione Tecnica del Territorio, per parte dell'Assessorato ai LL.PP. del Comune di xxxxxxxxxxxx, il volume annuo immesso nelle reti di distribuzione risulta essere pari a 1830740 m³ (metri cubi), mentre il volume erogato è pari a 1556129 m³ (metri cubi).

Frequenza dei controlli annua

Prendendo a riferimento il dato sul volume di acqua annuo immesso nelle reti di distribuzione, risulta che il volume di acqua giornaliero medio immesso in rete è pari a 5016 m³ (metri cubi):

$$1) \quad [1830740 \text{ m}^3 \div 365 \text{ d} = 5016 \text{ m}^3/\text{d}]$$

Di conseguenza, il numero di *controlli di routine* annui da realizzare saranno **4** (quattro) essendo:

1000 m³/d < Q* < 10000 m³/d [intervallo di portate d'acqua giornaliera per come

previsto da Tabella B1 ex Allegato II

DL 31

2/2001]

dove Q* = 5016 m³/d [portata d'acqua giornaliera immessa nelle reti di

distribuzione]

I *controlli di verifica* da attuare saranno **1+1** (uno più uno), il primo perché:

1000 m³/d < Q* < 10000 m³/d [intervallo di portate d'acqua giornaliera per come

previsto da Tabella B1 ex Allegato II

DL 31

2/2001]

il secondo:

2) $Q^* \div 3300 \text{ m}^3/\text{d} = 1,52$

dove $Q^* = 5016 \text{ m}^3/\text{d}$ [portata d'acqua giornaliera immessa
nelle reti di
distribuzione]

in quanto la medesima Tabella B1 ex Allegato II DL 31 2/2001 dispone che debbano essere aggiunti: n° 1 (uno) controlli per ogni 3300 m³/d di portata giornaliera, del volume totale quotidianamente immesso nelle reti, e frazione di 3300 m³/d.

Schema dei prelievi da realizzare nei *controlli di routine e di verifica*

I controlli dovranno essere operati prelevando dei campioni di acqua in:

- a) punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- b) punti campione, rappresentativi della rete/i di distribuzione o di una sua parte;
- c) rubinetti campione;

- d) serbatoi e/o invasi d'accumulo;
- e) cisterne;
- f) impianti di adduzione e potabilizzazione;
- g) tutte le fontane pubbliche da cui fuoriesce acqua destinata ad uso umano;

per come indicato dagli Art. 5 e Art. 6 ex DL 31 2/2001, secondo le modalità indicate dall'Art. 7 Comma 4 ex DL 31 2/2001, ovvero avvalendosi di laboratori d'analisi che devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della Sanità.

Per ottemperare al punto (a) di cui sopra, i campioni di acqua dovranno essere prelevati, al punto di prelievo, delle sorgenti di cui il Comune è l'Ente gestore e le cui denominazioni, ex "Analisi e Proposte Progettuali del Sistema Idrico e Fognario", sono di seguito elencate:

Denominazione Sorgente

- *xxxxxx*
- *cccccc*
- *zzzzzzzz*
- *yyyyyy*
-
-
-

Per ottemperare al punto (b), dovrà esser necessario concordare tra Sindaco, funzionari della A.S. competente territorialmente e tecnici comunali o incaricati, ex dall'Art. 7 Comma 2 ex DL 31 2/2001, la stesura della mappa dei prelievi dei punti campione che dovranno essere rappresentativi della rete di distribuzione.

La rete di distribuzione del Comune di xxxxxxxxxxxxxx è composta da un insieme di reti di distribuzione di cui, nella maggior parte, lo stesso ente comunale ne risulta essere il gestore.

Il criterio suggerito deve seguire quello di individuare un certo numero di punti campione proporzionalmente all'importanza, in termini di utenze servite, della rete di distribuzione in oggetto, rispetto alle altre.

Di seguito riportiamo, ex "Analisi e Proposte Progettuali del Sistema Idrico e Fognario", l'elenco delle reti di distribuzione presente nel territorio del Comune di Montalto Uffugo:

Denominazione rete di distribuzione

- eeeeeeeee;
- wwwwwwwwwww;
- qqqqqq;
- rrrrrrrrrrrrr;
- gggggggggggggggg;
-

Per ciascuna di queste reti di distribuzione sarà da prevedersi il prelievo di un campione d'acqua ad uso umano più un altro numero integrativo, che verrà calcolato sulla base della popolazione residente, ex “Analisi e Proposte Progettuali del Sistema Idrico e Fognario”, nelle diverse zone servite.

Rete di distribuzione	Codice identificativo	Numero di abitanti	Numero prelievi integrativi
Montalto centro, Parantoro + S. Liberata, Parantoro;	D1 + D2	747	-
Madonna delle Grazie;	D3	868	1
S. Raffaele;	D4	1913	2
Via Mascagni, Montalto Scalo;	D5	1624	2
Palazio;	D6		-
Pianette + Taverna + Scalo Acri;	D7	3043	4
Lucchetta, S. Raffaele;	D8	300	-
Pontecorvo, Puzzonaro, Nivora;	D9		-
Caldopiano;	D10	393	-
S. Nicola;	D11	514	-
Albisano;	D12		-
Tommarinaro;	D13		-
Martorano;	D14		-
Stragola;	D15		-
Montalto centro;	D16	2186	3
Vignale;	D17		-
Carigialto;	D18		-
Mavigliano;	D19		-
S. Maria di Settimo;	D20	1963	2
Vaccarizzo	D21	814	1

Per ottemperare al punto (c), si dovrà concordare nuovamente tra Sindaco, tecnici e funzionari della A.S. territorialmente competente l'individuazione dei rubinetti campione per il prelievo dei campioni di acqua ad uso umano da destinare al controllo.

Il numero di rubinetti campione dovrà essere uguale a quello previsto per le reti di distribuzione. Bisognerà individuare i rubinetti campione in modo che ognuno di essi sia concomitante al punto rappresentativo della rete di distribuzione sottoposto anch'esso al prelievo d'acqua destinato ad analisi.

Il punto (d) verrà soddisfatto operando il prelievo di un campione di acqua destinata al consumo umano in tutte le opere di accumulo presenti sul territorio, nel punto in cui essa fuoriesce dall'opera di accumulo e si immette nella rete di distribuzione.

L'elenco delle opere di accumulo del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxx, ex "Analisi e Proposte Progettuali del Sistema Idrico e Fognario", sono:

Denominazione dell'opera di accumulo (serbatoi)

- xxxxxxxx
- dddddddd
- eeeeeeeee
- gggggggggggggg;
-

Inoltre si dovranno considerare anche le opere di accumulo il cui gestore è la Regione Calabria ed operare un controllo sulle acque immesse nella rete di distribuzione comunale. Esse sono:

Denominazione dell'opera di accumulo

- kkkkkkkkk
- lllllllllll
- uuuuuuuuuuuuuuu
- ppppppppppppppp;

L'ottemperanza di cui al punto (g) è già in sé specificata.

Parametri da analizzare nei *controlli di routine*

Il *controllo di routine* ha l'obiettivo di fornire informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque sottoposte a verifica destinate al consumo umano. Da esso, inoltre, sarà possibile accertare se eventuali trattamenti dell'acqua potabile (es.: disinfezione) siano realmente efficaci.

I parametri che devono essere verificati nei *controlli di routine*, ex Allegato II Tabella A DL 31 2/2001, sono riassunti nella seguente tabella:

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Alluminio (1)	[g/l	0
Ammonio	mg/l	2
Escherichia coli	Numero/100 ml	0
Clostridium perfringens (spore comprese) (2)	Numero/100 ml	0
Colore		
Conduttività	[S/cm a 20° C	0
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	1
Ferro (1)	[g/l	0
Odore		
Nitriti	mg/l O ₂	1
Pseudomonas aeruginosa (3)	Numero/250 ml	0
Sapore		
Conteggio delle colonie a 22° e 37° C (3)	Numero/ml	0
Batteri coliformi a 37° C (3)	Numero/100 ml	0
Torbidità	NTU	1
Disinfettante residuo	mg/l	1

Tab. 1 Parametri da verificare nei *controlli di routine*

(1) Sebbene la legge preveda che l'analisi di questo parametro debba esser fatta se tale elemento è stato usato come flocculante in processi di trattamento delle acque ad uso umano, tuttavia non avendo una mappatura chiara e completa dello stato delle acque comunali, sarà meglio almeno

per un anno verificare questo parametro, per eliminarlo dalle successive analisi, qualora i risultati di quelle precedenti ne indichino la sua assenza.

- (2) La legge prevede che tale parametro debba essere considerato se le acque destinate ad uso umano dei campioni analizzati derivano da acque superficiali o da queste sono influenzate; Le acque presenti nella rete di distribuzione comunale, in parte derivano da acque superficiali, per cui si intende considerare questo parametro nelle analisi a pieno titolo.
- (3) La legge prevede di considerare questo parametro se l'analisi viene condotta su acqua destinata ad uso umano in bottiglie o in contenitori; non essendo specificata la natura del "contenitore" ed essendo presenti nella rete idrica comunale un certo numero di serbatoi (contenitori di acqua potabile) si intenderà comprendere a pieno titolo tale parametro nelle analisi per almeno un anno, per poi esser eliminato se l'esito di queste dovesse indicarne l'assenza.

Parametri da analizzare nei *controlli di verifica*

I *controlli di verifica* prevedono la verifica di parametri microbiologici, chimici, indicatori e radioattività, ex Allegato I (Parte A, Parte B, Parte C) DL 31 2/2001, e rappresentano un'analisi più approfondita delle acque destinate ad uso umano dei campioni prelevati. Di seguito viene fornita l'indicazione dei parametri di cui sopra, Tabb.[2-5], con relativa unità di misura e numero di cifre da riportare dopo la virgola (a cui rigorosamente attenersi), che i laboratori di analisi, destinati all'uopo, dovranno utilizzare nelle analisi sui campioni di acqua destinato ad uso comune.

Parametri microbiologici

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati
Escherichia coli	numero/100 ml
Enterococchi	numero/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	numero/250 ml
Conteggio delle colonie a 22° C	numero/ml
Conteggio delle colonie a 37° C	numero/ml

Tab. 2 Parametri microbiologici da analizzare nei *controlli di verifica*

Parametri chimici

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Acrilammide (1)	[g/l	2
Antimonio	[g/l	1
Arsenico	[g/l	0
Benzene	[g/l	1
Benzo(a)pirene	[g/l	3
Boro	mg/l	1
Bromato	[g/l	0
Cadmio	[g/l	1
Cromo	[g/l	0
Rame	mg/l	1
Cianuro	[g/l	0
1,2 dicloroetano	[g/l	1
Epicloridrina (1)	[g/l	2
Fluoruro	mg/l	2
Piombo	[g/l	0
Mercurio	[g/l	1
Nichel	[g/l	0
Nitrato (NO ₃)	mg/l	0
Nitrito (NO ₂)	mg/l	2
Antiparassitari: (2)		
insetticidi organici	[g/l	2
erbicidi organici	[g/l	2
fungicidi	[g/l	2

nematocidi organici	[g/l	2
acaricidi organici	[g/l	2
alghicidi organici	[g/l	2
rodenticidi organici	[g/l	2
Sostanze antimuffa organiche e prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione	[g/l	2
Antiparassitari-Totale (2) (3)	[g/l	2
Idrocarburi policiclici aromatici (4)	[g/l	2
Selenio	[g/l	0
Tetracloroetilene	[g/l	0
Tricloroetilene	[g/l	0
Triometani-Totale (5)	[g/l	0
Cloruro di vinile (1)	[g/l	2
Clorito	[g/l	0
Vanadio	[g/l	0

Tab. 3 Parametri chimici da analizzare nei *controlli di verifica*

- (1) Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
- (2) Sebbene la legge preveda che il controllo di tali parametri è previsto solo dove si ha maggiore probabilità che si possa trovare presenza di antiparassitari in un determinato approvvigionamento d'acqua, ex Nota 6, Parte B Allegato I DL 31 2/2001, tali parametri saranno da considerarsi in almeno uno dei due controlli di verifica previsti, salvo diverse disposizioni della A.S. competente territorialmente.
- (3) Essa indica la somma dei singoli antiparassitari eventualmente presenti e rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
- (4) I composti che devono essere considerati nelle analisi come idrocarburi policiclici sono: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.
- (5) Si deve riportare la somma dei valori dei seguenti composti specifici qualora presenti: cloroformio, bromoformio, dibromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Parametri indicatori

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Alluminio	[g/l	0
Ammonio	mg/l	2
Cloruro	mg/l	0
Clostridium perfringens (spore comprese) (1)	Numero/100 ml	0
Colore		
Conduttività	[S/cm a 20° C	0
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	1
Ferro	[g/l	0
Manganese	[g/l	0
Odore		
Ossidabilità	mg/l O ₂	1
Solfato	mg/l	0
Sodio	mg/l	0
Sapore		
Conteggio delle colonie a 22° C	Numero/ml	
Batteri coliformi a 37° C	Numero/100 ml	0
Torbidità	NTU	1
Durezza	° F	1
Residuo secco	mg/l	0
Disinfettante residuo	mg/l	1

Tab. 4 Parametri indicatori da analizzare nei *controlli di verifica*

- (1) La legge prevede che tale parametro debba essere considerato se le acque destinate ad uso umano dei campioni analizzati derivano da acque superficiali o da queste sono influenzate; Le acque presenti nella rete di distribuzione comunale, in parte derivano da acque superficiali, per cui si intende considerare a pieno titolo questo parametro nelle analisi.

Radioattività

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Trizio	Becquerel/l	0
Dose totale indicativa	mSv/anno	2

Tab. 5 Parametri da analizzare nei *controlli di verifica*

Inoltre, di concerto con la A.S. competente territorialmente, si potranno accertare anche i seguenti parametri con rispettivi volumi di riferimento, ex Art. 8 Comma 3 DL 31 2/2001:

Parametro	Volume di riferimento
Alghe	1 L
Batteriofagi anti-E.coli	100 L
Nematodi a vita libera	1 L
Enterobatteri patogeni	1 L
Enterovirus	100 L
Funghi	100 mL
Protozoi	100 L
Stafilococchi patogeni	250 mL

Tab. 6 Parametri chimici da verificare nei *controlli di verifica*

fermo restando che, in base a quanto indicato dalla nota a valle dell'”Avvertenza” di Parte C, ex Allegato I DL 31 2/2001, devono essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni. Pertanto i controlli sui parametri di cui sopra dovranno essere attuati nei controlli di verifica.

Linee da seguire nelle specifiche per le analisi dei parametri

I laboratori di analisi a cui verrà assegnato l'incarico di eseguire le analisi sui campioni d'acqua prelevati, destinata ad uso umano, saranno tenuti a seguire gli specifici *metodi di analisi* indicati qui di seguito (ex Allegato III DL 31 2/2001):

Batteri coliformi ed Escherichia coli (E. coli): **(ISO 9308-1)**

Enterococchi: **(ISO 7899-2)**

Pseudomonas aeruginosa: **(prEN ISO 12780)**

Enumerazione dei microrganismi coltivabili

– conteggio delle colonie a 22° C : **(prEN ISO 6222)**

Enumerazione dei microrganismi coltivabili

– conteggio delle colonie a 37° C : **(prEN ISO 6222)**

Clostridium perfringens (spore comprese):

filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (**Nota 1**) a $44 \pm 1^\circ$ C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo esposizione di 20-30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.

Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:

Terreno di base	
Triptosio	30 g
Estratto di lievito	20 g
Saccarosio	5 g
Cloridrato di L - cisteina	1 g
MgSO ₄ 7 H ₂ O	0,1 g
Bromocresolo porpora	40 mg
Agar	15 g
Acqua	1000 ml

Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti.

Lasciare raffreddare ed aggiungere:

D-cicloserina: 400mg
B-solfato di poliximina: 25 mg
Beta-D-glucoside di indossale da dissolvere in 8 ml di acqua sterile prima dell'addizione:
60 mg
Soluzione di di fosfato di fenoltaleina (allo 0,5%) filtrata – sterilizzata: 20 ml
FeCl₃ 6 H₂O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata

Inoltre, i metodi di analisi utilizzati dovranno essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, precisione e limite di rivelabilità ben specifico, ovvero l'attenersi alle caratteristiche di prestazione per i parametri indicati in Tab. 7.

Per *esattezza* (*) si intende la differenza fra il valor medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero. La sua misura è generalmente indicata come errore sistematico

Per *precisione* (*) si intende la misura della dispersione dei risultati intorno alla media. Essa è generalmente espressa come deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.

Per *limite di rivelabilità* si intende:

- tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
- cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco;

(*) Termini definiti nella norma ISO 5725

Se tali metodi dovessero essere dissimili da quelli di riferimento indicati dall'Istituto Superiore della Sanità, dovranno essere trasmessi preventivamente al medesimo Istituto Superiore della Sanità che ne verificherà l'attendibilità degli stessi (ex Art. 11 Comma 1- d DL 31 2/2001).

Parametro di prestazione	Esattezza in % del valore di parametro	Precisione in % del valore di parametro	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro	Condizioni	Note
Acrilammide				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Alluminio	10	10	10		
Ammonio	10	10	10		
Antimonio	25	25	25		
Arsenico	10	10	10		
Benzene	25	25	25		
Benzo(a)pirene	25	25	25		
Boro	10	10	10		
Bromato	25	25	25		
Cadmio	10	10	10		
Cloruro	10	10	10		
Cromo	10	10	10		
Conduktività	10	10	10		
Rame	10	10	10		
Cianuro	10	10	10		(1)
1,2 dicloroetano	25	25	10		
Epicloridrina				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Fluoruro	10	10	10		
Ferro	10	10	10		
Piombo	10	10	10		
Manganese	10	10	10		
Mercurio	20	10	20		
Nichel	10	10	10		
Nitrati	10	10	10		
Nitriti	10	10	10		
Ossidabilità	25	25	10		(2)
Antiparassitari	25	25	25		(3)
Idrocarburi policiclici aromatici	25	25	25		(4)
Selenio	10	10	10		
Sodio	10	10	10		
Solfato	10	10	10		
Tetracloroetilene	25	25	10		(5)

Tricloroetilene	25	25	10		(5)
Triometani-Totale	25	25	10		(4)
Cloruro di vinile				Controllare secondo le specifiche del prodotto	

Tab. 7 Caratteristiche di prestazione

- (1) Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme;
- (2) L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 10° C in ambiente acido con l'uso del permanganato;
- (3) Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo parassitario considerato in Tab 3;
- (4) Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze, presenti nelle Tabb. [2-4], specificate al 25% del valore parametrico;
- (5) Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze, presenti nelle Tabb. [2-4], specificate al 50% del valore parametrico;

Periodi di esecuzione dei prelievi per i controlli di routine e di verifica

...

Altro esempio

C.A. Ch.mo
SINDACO
Comune di
SEDE

***Oggetto: Pianificazione degli interventi in ottemperanza al
DLgs 31 02/2001 sull' "Autocontrollo delle acque".***

Quanto di seguito riportato è il piano d'intervento che, in qualità di tecnico incaricato, propongo, in modo da soddisfare le richieste imposte dal DL 31 02/2001. Tale pianificazione deve essere integrata con specifico inserimento dati aggiornati del territorio di XXXX, necessari per un chiara applicazione tecnica della presente. A seguito della integrazione tecnica della presente dovrà essere fissata una riunione con i funzionari della A.S. competente territorialmente a cui bisognerà dar copia della pianificazione in oggetto.

***Pianificazione delle misure atte al soddisfacimento dei "controlli
interni" sulle acque potabili, come previsto dal DL 31 2/2001***

Tipologia dei controlli

In relazione a quanto previsto dalla Tabella B1 ex Allegato II DL 31/2/2001 e sue modificazioni, le tipologie di controlli si dividono in *controlli di routine* e *controlli di verifica*. Il numero di campioni da analizzare ogni anno, per ottemperare alle diverse due tipologie di controllo, è indicato dalla Tabella B1 ex Allegato II DL 31/2/2001 e dipendono dalla portata d'acqua d'approvvigionamento della zona territoriale di riferimento, in tal caso il territorio Comunale.

Frequenza dei controlli annua

Prendendo a riferimento il dato sul volume di acqua annuo immesso nelle reti di distribuzione, risulta il volume di acqua giornaliero medio immesso in rete ed il numero di *controlli di routine* annui da realizzare. Ad essi seguiranno i *controlli di verifica* da attuare in relazione ai dati d'ingresso.

Schema dei prelievi da realizzare nei *controlli di routine* e *di verifica*

I controlli dovranno essere operati prelevando dei campioni di acqua in:

- a) punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- b) punti campione, rappresentativi della rete/i di distribuzione o di una sua parte;
- c) rubinetti campione;
- d) serbatoi e/o invasi d'accumulo;
- e) cisterne;
- f) impianti di adduzione e potabilizzazione;
- g) tutte le fontane pubbliche da cui fuoriesce acqua destinata ad uso umano;

per come indicato dagli Art. 5 e Art. 6 ex DL 31 2/2001, secondo le modalità indicate dall'Art. 7 Comma 4 ex DL 31 2/2001, ovvero avvalendosi di laboratori d'analisi che devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della Sanità.

Per esempio, al fine di ottenere il controllo al punto (a) di cui sopra, si dovrà prelevare **n° 1 (uno) campione d'acqua** per ciascuna delle sorgenti di cui il Comune è l'Ente gestore, alla fonte e/o nel punto in cui fuoriescono e si immettono nella rete di distribuzione.

Per ciascuna di queste reti di distribuzione sarà da prevedersi il prelievo di **n° 1 (uno) campione d'acqua** ad uso umano più un altro numero integrativo, che verrà calcolato sulla base della popolazione residente nelle diverse zone servite.

Il punto di prelievo, in questo caso, sarà rappresentato da quello in cui l'acqua fuoriesce dalla rete di distribuzione comunale e si immette nella rete privata di una generica utenza. Esso, pertanto, è identificato con il

“punto di consegna”, ovvero il contatore o un punto precedente ad esso che ne possa rappresentare le medesime condizioni e caratteristiche dell’acqua.

Inoltre si dovranno considerare anche le opere di accumulo il cui gestore non è il Comune interessato ed operare un controllo sulle acque immesse nella rete di distribuzione comunale.

Parametri da analizzare nei *controlli di routine*

Il *controllo di routine* ha l’obiettivo di fornire informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque sottoposte a verifica destinate al consumo umano. Da esso, inoltre, sarà possibile accertare se eventuali trattamenti dell’acqua potabile (es.:disinfezione) siano realmente efficaci.

I parametri che devono essere verificati nei *controlli di routine*, ex Allegato II Tabella A DL 31 2/2001, sono riassunti nella seguente tabella:

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Alluminio (1)	g/l	0
Ammonio	mg/l	2

Escherichia coli	Numero/100 ml	0
Clostridium perfringens (spore comprese) (2)	Numero/100 ml	0
Colore		
Conducibilità	[S/cm a 20° C	0
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	1
Ferro (1)	[g/l	0
Odore		
Nitriti	mg/l O ₂	1
Pseudomonas aeruginosa (3)	Numero/250 ml	0
Sapore		
Conteggio delle colonie a 22° e 37° C (3)	Numero/ml	0
Batteri coliformi a 37° C (3)	Numero/100 ml	0
Torbidità	NTU	1
Disinfettante residuo	mg/l	1

Tab. 1 Parametri da verificare nei *controlli di routine*

- (1) Sebbene la legge preveda che l'analisi di questo parametro debba esser fatta se tale elemento è stato usato come flocculante in processi di trattamento delle acque ad uso umano, tuttavia non avendo una mappatura chiara e completa dello stato delle acque comunali, sarà meglio almeno per un anno verificare questo parametro, per eliminarlo dalle successive analisi, qualora i risultati di quelle precedenti ne indichino la sua assenza.
- (2) La legge prevede che tale parametro debba essere considerato se le acque destinate ad uso umano dei campioni analizzati derivano da acque superficiali o da queste sono influenzate; Le acque presenti nella rete di distribuzione comunale, in parte derivano da acque superficiali, per cui si intende considerare questo parametro nelle analisi a pieno titolo.
- (3) La legge prevede di considerare questo parametro se l'analisi viene condotta su acqua destinata ad uso umano in bottiglie o in contenitori; non essendo specificata la natura del "contenitore" ed essendo presenti nella rete idrica comunale un certo numero di serbatoi (contenitori di acqua potabile) si intenderà comprendere a pieno titolo tale parametro nelle analisi per almeno un anno, per poi esser eliminato se l'esito di queste dovesse indicarne l'assenza.

Parametri da analizzare nei controlli di verifica

I *controlli di verifica* prevedono la verifica di parametri microbiologici, chimici, indicatori e radioattività, ex Allegato I (Parte A, Parte B, Parte

C) DL 31 2/2001, e rappresentano un'analisi più approfondita delle acque destinate ad uso umano dei campioni prelevati. Di seguito viene fornita l'indicazione dei parametri di cui sopra, Tabb.[2-5], con relativa unità di misura e numero di cifre da riportare dopo la virgola (a cui rigorosamente attenersi), che i laboratori di analisi, destinati all'uopo, dovranno utilizzare nelle analisi sui campioni di acqua destinato ad uso comune.

Parametri microbiologici

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati
Escherichia coli	numero/100 ml
Enterococchi	numero/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	numero/250 ml
Conteggio delle colonie a 22° C	numero/ml
Conteggio delle colonie a 37° C	numero/ml

Tab. 2 Parametri microbiologici da analizzare nei *controlli di verifica*

Parametri chimici

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Acrilammide (1)	[g/l	2

Antimonio	[g/l	1
Arsenico	[g/l	0
Benzene	[g/l	1
Benzo(a)pirene	[g/l	3
Boro	mg/l	1
Bromato	[g/l	0
Cadmio	[g/l	1
Cromo	[g/l	0
Rame	mg/l	1
Cianuro	[g/l	0
1,2 dicloroetano	[g/l	1
Epicloridrina (1)	[g/l	2
Fluoruro	mg/l	2
Piombo	[g/l	0
Mercurio	[g/l	1
Nichel	[g/l	0
Nitrato (NO ₃)	mg/l	0
Nitrito (NO ₂)	mg/l	2
Antiparassitari: (2)		
insetticidi organici	[g/l	2
erbicidi organici	[g/l	2
fungicidi	[g/l	2
nematocidi organici	[g/l	2
acaricidi organici	[g/l	2
alghicidi organici	[g/l	2
rodenticidi organici	[g/l	2
Sostanze antimuffa organiche e prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione	[g/l	2
Antiparassitari-Totale (2) (3)	[g/l	2
Idrocarburi policiclici aromatici (4)	[g/l	2
Selenio	[g/l	0
Tetracloroetilene	[g/l	0
Tricloroetilene	[g/l	0
Triometani-Totale (5)	[g/l	0
Cloruro di vinile (1)	[g/l	2
Clorito	[g/l	0
Vanadio	[g/l	0

Tab. 3 Parametri chimici da analizzare nei *controlli di verifica*

(1) Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

- (2) Sebbene la legge preveda che il controllo di tali parametri è previsto solo dove si ha maggiore probabilità che si possa trovare presenza di antiparassitari in un determinato approvvigionamento d'acqua, ex Nota 6, Parte B Allegato I DL 31 2/2001, tali parametri saranno da considerarsi in almeno uno dei due controlli di verifica previsti, salvo diverse disposizioni della A.S. competente territorialmente.
- (3) Essa indica la somma dei singoli antiparassitari eventualmente presenti e rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
- (4) I composti che devono essere considerati nelle analisi come idrocarburi policiclici sono: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene.
- (5) Si deve riportare la somma dei valori dei seguenti composti specifici qualora presenti: cloroformio, bromoformio, dibromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Parametri indicatori

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Alluminio	[g/l	0
Ammonio	mg/l	2
Cloruro	mg/l	0
Clostridium perfringens (spore comprese) (1)	Numero/100 ml	0
Colore		
Conduttività	[S/cm a 20° C	0
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	1
Ferro	[g/l	0
Manganese	[g/l	0
Odore		
Ossidabilità	mg/l O ₂	1
Solfato	mg/l	0
Sodio	mg/l	0
Sapore		
Conteggio delle colonie a 22° C	Numero/ml	
Batteri coliformi a 37° C	Numero/100 ml	0
Torbidità	NTU	1
Durezza	° F	1
Residuo secco	mg/l	0
Disinfettante residuo	mg/l	1

Tab. 4 Parametri indicatori da analizzare nei *controlli di verifica*

- (1) La legge prevede che tale parametro debba essere considerato se le acque destinate ad uso umano dei campioni analizzati derivano da acque superficiali o da queste sono influenzate; Le acque presenti nella rete di distribuzione comunale, in parte derivano da acque superficiali, per cui si intende considerare a pieno titolo questo parametro nelle analisi.

Radioattività

Parametro	Unità di misura sotto cui riportare i risultati	Cifre dopo la virgola da indicare
Trizio	Becquerel/l	0

Dose totale indicativa	mSv/anno	2
------------------------	----------	---

Tab. 5 Parametri da analizzare nei *controlli di verifica*

Inoltre, di concerto con la A.S. competente territorialmente, si potranno accertare anche i seguenti parametri con rispettivi volumi di riferimento, ex Art. 8 Comma 3 DL 31 2/2001:

Parametro	Volume di riferimento
Alghe	1 L
Batteriofagi anti-E.coli	100 L
Nematodi a vita libera	1 L
Enterobatteri patogeni	1 L
Enterovirus	100 L
Funghi	100 mL
Protozoi	100 L
Stafilococchi patogeni	250 mL

Tab. 6 Parametri chimici da verificare nei *controlli di verifica*

fermo restando che, in base a quanto indicato dalla nota a valle dell'”Avvertenza” di Parte C, ex Allegato I DL 31 2/2001, devono essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni. Pertanto i controlli sui parametri di cui sopra dovranno essere attuati nei controlli di verifica.

Linee da seguire nelle specifiche per le analisi dei parametri

I laboratori di analisi a cui verrà assegnato l'incarico di eseguire le analisi sui campioni d'acqua prelevati, destinata ad uso umano, saranno

tenuti a seguire gli specifici *metodi di analisi* indicati qui di seguito (ex Allegato III DL 31 2/2001):

Batteri coliformi ed Escherichia coli (E. coli): **(ISO 9308-1)**

Enterococchi: **(ISO 7899-2)**

Pseudomonas aeruginosa: **(prEN ISO 12780)**

Enumerazione dei microrganismi coltivabili

– conteggio delle colonie a 22° C : **(prEN ISO 6222)**

Enumerazione dei microrganismi coltivabili

– conteggio delle colonie a 37° C : **(prEN ISO 6222)**

Clostridium perfringens (spore comprese):

filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (**Nota 1**) a $44 \pm 1^\circ$ C per 21 ± 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo esposizione di 20-30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.

Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:

Terreno di base	
Triptosio	30 g
Estratto di lievito	20 g
Saccarosio	5 g
Cloridrato di L - cisteina	1 g
MgSO ₄ 7 H ₂ O	0,1 g
Bromocresolo porpora	40 mg
Agar	15 g
Acqua	1000 ml

Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121° C per 15 minuti.

Lasciare raffreddare ed aggiungere:

D-cicloserina: 400mg

B-solfato di poliximina: 25 mg

Beta-D-glucoside di indossale da dissolvere in 8 mol di acqua sterile prima dell'addizione:
60 mg

Soluzione di di fosfato di fenolftaleina (allo 0,5%) filtrata – sterilizzata: 20 ml
FeCl₃ 6 H₂O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata

Inoltre, i metodi di analisi utilizzati dovranno essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, precisione e limite di rivelabilità ben specifico, ovvero l'attenersi alle caratteristiche di prestazione per i parametri indicati in Tab. 7.

Per *esattezza* (*) si intende la differenza fra il valor medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero. La sua misura è generalmente indicata come errore sistematico

Per *precisione* (*) si intende la misura della dispersione dei risultati intorno alla media. Essa è generalmente espressa come deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.

Per *limite di rivelabilità* si intende:

- tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
- cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco;

(*) Termini definiti nella norma ISO 5725

Se tali metodi dovessero essere dissimili da quelli di riferimento indicati dall'Istituto Superiore della Sanità, dovranno essere trasmessi preventivamente al medesimo Istituto Superiore della Sanità che ne

verificherà l'attendibilità degli stessi (ex Art. 11 Comma 1- d DL 31 2/2001).

Parametro di prestazione	Esattezza in % del valore di parametro	Precisione in % del valore di parametro	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro	Condizioni	Note
Acrilammide				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Alluminio	10	10	10		
Ammonio	10	10	10		
Antimonio	25	25	25		
Arsenico	10	10	10		
Benzene	25	25	25		
Benzo(a)pirene	25	25	25		
Boro	10	10	10		
Bromato	25	25	25		
Cadmio	10	10	10		
Cloruro	10	10	10		
Cromo	10	10	10		
Conduttività	10	10	10		
Rame	10	10	10		
Cianuro	10	10	10		(1)
1,2 dicloroetano	25	25	10		
Epicloridrina				Controllare secondo le specifiche del prodotto	
Fluoruro	10	10	10		
Ferro	10	10	10		
Piombo	10	10	10		
Manganese	10	10	10		
Mercurio	20	10	20		
Nichel	10	10	10		
Nitrati	10	10	10		
Nitriti	10	10	10		
Ossidabilità	25	25	10		(2)
Antiparassitari	25	25	25		(3)
Idrocarburi policiclici aromatici	25	25	25		(4)
Selenio	10	10	10		
Sodio	10	10	10		
Solfato	10	10	10		
Tetracloroetilene	25	25	10		(5)
Tricloroetilene	25	25	10		(5)
Triometani-Totale	25	25	10		(4)
Cloruro di vinile				Controllare secondo le specifiche del prodotto	

Tab. 7 Caratteristiche di prestazione

- (1) Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme;
- (2) L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 10° C in ambiente acido con l'uso del permanganato;
- (3) Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo parassitario considerato in Tab 3;
- (4) Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze, presenti nelle Tabb. [2-4], specificate al 25% del valore parametrico;
- (5) Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze, presenti nelle Tabb. [2-4], specificate al 50% del valore parametrico;

Distinti ossequi

I tecnici

Ing. Adolfo Iulianelli

Dott. Pietro Mazzuca

-Esempio di proposta per analisi ad un Ente Gestore

Analisi dello stato attuale e pregresso della gestione delle acque afferente alla Consac s.p.a., in ottemperanza al D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni.

Da quanto si è appurato dalle carte in nostro possesso, sembra evidente che nella gestione dell'applicazione del D. Lgs. 31/2001 siano presenti vari aspetti che rendono il controllo interno delle acque dei comuni gestiti dalla Consac non sufficientemente soddisfacenti, rispondenti e comunque conformi a quanto richiesto dal medesimo decreto.

Ricordiamo che il D.Lgs. 31/2001 ha come spirito la riforma del controllo delle acque, introducendo la dizione “acque destinate al consumo umano”, e pertanto riconduce di fatto all'autocontrollo delle acque.

Di seguito, verranno elencati gli aspetti meno chiari che emergono dall'analisi dei piani dei controlli interni prospettati ed effettuati dall'anno 2004 al 2006, considerata l'entrata in vigore il D.Lgs. 31/2001 il 25/12/2003.

Il primo vizio di forma tecnico-gestionale sembra quello di non aver previsto, alla prima applicazione del piano di controllo interno delle acque, un'analisi completa dei parametri indicati dal decreto 31 (seguendo quanto indicato dai controlli di verifica) su:

- [tutti i punti di prelievo;
- [tutti i pozzi;
- [su tutte le sorgenti;
- [su tutti gli impianti di adduzione e di accumulo;
- [su tutte le reti di distribuzione;

in modo da fissare il punto iniziale di riferimento su cui basare le modifiche dei piani di autocontrollo interno successivi, qualora dall'analisi dei risultati se ne fossero presentate le condizioni.

Ad esempio, in prima attuazione del piano di controllo interno delle acque presentato al Dipartimento di Prevenzione della ASL Sa3 e sottoscritto dal direttore tecnico della Consac Ing. Antonio Castellano, è stato deciso di diversificare la tipologia

dei parametri previsti nei controlli di verifica senza che ne fosse chiarito il perché e senza avere dei dati chimico, chimico-fisici e microbiologici a supporto di tale diversificazione. Dalla nota presentata al Direttore Dott. Giuseppe Di Fluri, si evince che i parametri analizzati nei controlli di routine (scheda 1 del piano di controllo previsto per l'anno 2004) **sono inferiori a quelli previsti dalla normativa.**

Si rileva che, per quanto indicato dalla Scheda 1, nei controlli di routine non risultano presenti parametri come:

- “Al” (alluminio), il quale non è stato preso come elemento di analisi neanche nei controlli di verifica, per come indicato dalla Scheda 2 (sorgenti), Scheda 3 (pozzi), Scheda 4 (impianti di adduzione e accumulo) e Scheda 5 (reti di distribuzione);
- “pseudomonas aeruginosa”, non presente anche in alcuno dei controlli di verifica delle Schede 2, 3, 4, 5;
- “clostridium perfringens”, che si rinviene nei controlli di verifica delle Schede 3, 4, 5 ma che nella Scheda 2 (sorgenti) non viene assolutamente preso in considerazione;

Alla luce di quanto espresso, risulta evidente che alcuni parametri, non essendo presenti nei controlli di routine e in quelli di verifica, non sono di fatto stati considerati e non è stata riscontrata alcuna giustificazione a supporto di tale scelta tecnico-gestionale.

Anche nei controlli di verifica, la diversificazione dei parametri (indicati nelle schede 1-5) ha di fatto escluso l'analisi di taluni parametri da alcuni importanti punti critici del sistema idro-potabile senza che vi fosse appunto un riferimento di risultati iniziale che ne rappresentasse fondamento per una scelta di siffatta natura.

In data 07/12/2004 l'Ing. Enzo Tabasco, in qualità di responsabile della potabilità, indirizza all'Ing. Felice Parrilli, Direttore di Distribuzione, una proposta di modifica del piano di controllo interno delle acque adottato nell'anno 2004 per quello da adottare nel 2005, sulla base dei risultati ottenuti –appunto- dai rilevamenti analitici del 2004.

L'Ing. Parrili, in data 13/12/2004 indirizza la proposta di modifica del piano di controllo interno delle acque da adottare per l'anno 2005 alla ASI Sa3 stralciando dal documento presentato dall'Ing. Tabasco.

In questa proposta di modifica **risaltano una serie di incoerenze all'ottemperamento del D. Lgs 31/2001 piuttosto importanti.**

Nella proposta, si dichiara di eliminare dai controlli di verifica parametri come :

Arsenico

Antimonio

Alluminio

Cadmio

Cianuro

Cromo

Piombo

Selenio

Vanadio

Tale proposta contiene in sé alcune incoerenze piuttosto forti.

Ad esempio, l'Arsenico è un parametro che, nel piano dei controlli interni adottato nell'anno 2004, è stato analizzato solo nei pozzi, nel Potabilizzatore di Angellara ed al campo pozzi di Silla Sassano; pertanto, per poter giustificare l'eliminazione di tale parametro dai controlli di verifica nel piano dei controlli interni dell'anno 2005, sarebbe stato necessario avere il monitoraggio dello stesso in tutti i punti del sistema idro-potabile, comprendente quindi anche: sorgenti, impianti di adduzione ed accumulo e reti di distribuzione. Alla luce di quanto osservato, in alcuni punti del sistema idro-potabile, **tale parametro non è stato mai analizzato.**

Lo stesso vale per il cianuro, l'antimonio e l'alluminio per situazioni simili a quanto descritto sopra per l'arsenico.

Ovviamente anche il piano dei controlli interni delle acque previsto per l'anno 2006, rifacendosi a quello che presumibilmente è stato adottato nell'anno 2005 con le modifiche discusse sopra, contiene le medesime incoerenze sottolineate per i piani di controllo degli anni precedenti.

Inoltre, da un'attenta lettura dei piani di controllo interno delle acque dall'anno 2004 all'anno 2006, non si è trovata traccia di previsione di analisi volte al controllo della radioattività, né per quale motivazione essa, viene eliminata dal controllo.

Dal piano di controlli interni previsto per l'anno 2005, il calcolo dei controlli di routine è errato. Infatti, se vengono distribuiti 80.000 m³/d di acqua, tale portata rientrerà nel range di valori di portata **10.000 m³/d < Q ≤ 100.000 m³/d**, per come indicato dalla tabella B1 del D. Lgs. 31/2001.

Di conseguenza è sbagliato suddividere il calcolo in due volumetrie, bensì esso risulta correttamente calcolato in siffatta maniera:

Numero controlli di routine: $4 + 3 * (80.000/1.000) = 244$ (a differenza dei 241 previsti)

Anche il calcolo dei controlli di verifica è errato. Di seguito se ne propone la giusta soluzione:

Numero di controlli di verifica: $3 + (80.000/10.000) = 11$ (a differenza dei 15 previsti)

Considerato tutto, si ritiene che la società di gestione Consac s. p. a. realizzi un notevole numero di controlli. Di conseguenza, una corretta pianificazione dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano potrebbe ottimizzare il processo, correggendo le inadempienze e le incoerenze sottolineate in precedenza e producendo, alla distanza, un guadagno derivante da una diminuzione del numero di parametri da analizzare, questa volta basata su una corretta indagine di riferimento iniziale.

Conclusioni

Da quanto avanti enucleato, si evince che nell'applicazione del D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni, molti aspetti di carattere sostanziale e non formale non sono stati tenuti in debito conto; in particolare:

- [attivare un monitoraggio stabilendo il punto "0" nel tempo, definito dall'entrata in vigore della legge;
- [i controlli di verifica sono stati effettuati in maniera incompleta e peraltro senza valide motivazioni a supporto di quanto si proponeva;
- [i controlli di routine, sono di conseguenza eccessivi per numero ma nella sostanza incompleti per le motivazioni avanti espresse;
- [razionalizzando i controlli di verifica e di routine, applicando la legge si riduce nel tempo la spesa e i livelli di sicurezza standard saranno più elevati;
- [i controlli delle reti non sono stati minimamente evidenziati e allo stato attuale non si ha conoscenza della loro natura e tipologia né del loro stato di conservazione;
- [l'interfaccia con la ASL sembra essere lacunosa, incompleta e parziale;
- [Anche per quanto riguarda gli aspetti afferenti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 31/2001, non è stata fatta sufficiente chiarezza.

Alla luce di quanto sopra si propone:

- 1) la ripianificazione dei controlli interni delle acque gestite dalla Consac;

- 2) la lettura dei risultati delle analisi;
- 3) la rimodulazione del piano di controllo alla luce dei risultati precedentemente ottenuti;
- 4) eventuale prospezione dei costi derivanti dalla riprogrammazione rispetto al breve, medio e lungo periodo;
- 5) il controllo dello stato conservativo di tutta la rete del sistema idro-potabile, in modo da prevedere un'eventuale azione di miglioramento della medesima.

2-qualche sentenza sulle acque

Inquinamento, acque in genere, tariffe, ATO ed altro [^](#)

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Scarico da una lavanderia di tipo industriale - Specifica ed espressa autorizzazione - Obbligo Sussiste - Controllo preventivo formale ed esplicito della P.A. competente - Necessità - Art. 59, 1° c. D.L.vo 152/99. Lo scarico da una lavanderia di tipo industriale a servizio di una casa di Riposo è soggetto all'obbligo penalmente sanzionato ex art. 59, 1° comma D.L.vo 152/99 di preventiva ed espressa autorizzazione, non potendo essere assimilato ad un ordinario scarico di acque reflue domestiche, considerata la natura dell'attività da cui proviene (Confronta Cass. Sez. III, 13.9.2004, n. 35870 rv. 229012). Pertanto, per gli scarichi di acque reflue industriali è sempre necessaria l'autorizzazione espressa e specifica, ossia un controllo preventivo formale ed esplicito della P.A. competente. Infatti, la legge esige l'autorizzazione per tutti gli scarichi di acque reflue industriali in senso fisico, quale sia stata l'epoca di attivazione. Pres. Zumbo Est. Postiglione imp. Di Stefano. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17 maggio 2005, Sentenza n. 18226**

Inquinamento idrico - Nozione di «scarico» - D.Lg. n. 152/99 - C.d. "scarico indiretto" - Rifiuto liquido costituito da acque reflue industriali - Disciplina dei rifiuti - D.L.vo. n. 22/97 - Acque reflue (di raffreddamento e meteoriche), solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio - Sostanze pericolose. L'art. 8, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 22 del 1997 esclude dall'applicazione della normativa stessa le acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido, definendo quindi espressamente il rapporto tra lo stesso d.lgs. n. 22/97, recante la disciplina dei rifiuti, e il d.lgs. n. 152 del 1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento: il primo rappresenta la legge-quadro e quindi la normativa elettiva in materia di rifiuti, che però, qualora questi siano costituiti da acque di scarico dirette, sono assoggettati, in via di eccezione, alla disciplina del d.lgs. n. 152/99 sull'inquinamento idrico (Cass., sez. III, 25 giugno 2002 - 2 ottobre 2002, n. 32825). Quindi da una parte il c.d. "scarico indiretto" non è più considerato scarico, ma viene classificato come "rifiuto liquido costituito da acque reflue" ed è sottoposto alla disciplina dei rifiuti; d'altra parte lo scarico diretto di reflui liquidi contenenti sostanze pericolose è attratto alla disciplina dell'inquinamento idrico. Ed allora, stante la nozione di «scarico» introdotta dal d.lgs. n. 152/99, deve ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfa senza versamento diretto nei corpi recettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22/97 e il loro smaltimento deve essere autorizzato; mentre all'opposto lo scarico diretto di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, indirizzato in corpi idrici recettori, specificamente indicati, rientra nell'ambito del citato d.lgs. n. 152/99 sull'inquinamento idrico. Pres. U. Papadia - Est.G. Amoroso - Imp. Finotto - P.M I. Patrono. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione, III, 17 maggio 2005 (Ud.14/04/2005), Sentenza n. 18218**

Acqua - Servizio idrico - Norme regolamentari di tariffazione - Controversia - Controinteressato - Gestore del servizio - Esclusione - Comune - Configurabilità. In seno ai ricorsi inerenti l'interpretazione delle norme regolamentari in tema di tariffazione del servizio di utenza idrica, proposti innanzi al giudice amministrativo (di cui è ravvisabile la giurisdizione) è controinteressato non il gestore del servizio, ma il Comune, che, non solo è l'Ente concedente il servizio pubblico in questione ed in quanto tale emanante la Tariffa oggetto della contestata

interpretazione, ma soprattutto è il concreto “beneficiario” istituzionale, della interpretazione stessa, anche sotto il profilo economico, direttamente o indirettamente in relazione, tra l’altro, ai necessari esborsi per gli investimenti programmabili. Pres ed Est. Orrei - Codacons Campania ONLUS (Avv. Marchetti) c. S.S. s.p.a (Avv. Pisapia) - **T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. III - 11 maggio 2005, n. 808**

Acqua e inquinamento idrico - Scarichi - Insedimenti civili - Differente regime rispetto agli insediamenti industriali - Obbligo autorizzatorio per gli insediamenti civili - Esclusione - Limiti - L. 319/76 - Fase transitoria di applicazione. Il differente regime tra scarichi da insediamenti produttivi e scarichi da insediamenti civili, e segnatamente l’assenza dell’obbligo autorizzatorio per gli scarichi da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, sussisteva solo nella fase transitoria di applicazione della legge n. 319/1976 (13 giugno 1976-13 giugno 1986), non anche nel periodo successivo, tanto nel caso in cui le regioni avessero disciplinato in concreto la materia degli scarichi, tanto nel caso in cui tale disciplina di dettaglio non fosse stata adottata o nel caso in cui le regioni non si fossero dotate dei “piani di risanamento”. L’apparente antinomia tra l’art. 9 (che fissa il principio di portata generale dell’obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi) e l’art. 15 (che sembra escludere tale obbligo a fronte degli insediamenti civili) trova pertanto composizione sistematica nel diverso regime temporale di applicabilità delle norme. Pres. Cavallari, Est. Contessa - C.D.E. e altro (Avv. Signore) c. Comune di Pulsano (Avv. Lella) - **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 6 maggio 2005, n. 2700**

Acqua - Servizio idrico integrato - ATO - Mancata approvazione dello statuto dell’ente d’ambito - Intervento commissariale - Legittimità - Principio di autonomia dell’ente locale - Conflitto - Esclusione - Fondamento. L’obbligatorietà della costituzione dell’ente preposto alla gestione delle risorse idriche dell’ambito territoriale rende ammissibile l’intervento commissariale sostitutivo volto all’approvazione dello statuto dell’ente d’ambito concernente l’attuazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge n. 36 del 1994, per superare il dissenso, gli ostacoli o l’inerzia degli enti che altrimenti impedirebbero l’attuazione degli strumenti e degli obiettivi prescritti dal legislatore. Il principio di autonomia dell’ente locale non giustifica infatti atti o comportamenti dilatori in una materia nella quale la legislazione richiede una sollecita azione, da concludere con l’osservanza di precise scadenze, finalizzata alla realizzazione di una gestione integrata e coordinata, mediante forme associative anche obbligatorie, delle risorse esistenti nell’ambito di circoscrizioni territoriali di dimensione intercomunale. Pres. Coraggio, Est. Donadono - Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Presidente della Giunta Regionale per la Campania e altri (n.c.) riunito a Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Ester Contrada (n.c.) (respinge) (sulla legittimità dell’intervento sostitutivo del Commissario ad acta volto all’approvazione dello statuto di un ente d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato nel caso di inerzia di un Comune). **TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ I –**

5 maggio 2005, Sentenza n. 5410

Acqua - Servizio idrico integrato - ATO - Comune - Volontà di mantenere la gestione del servizio idrico comunale - Non esclude la costituzione dell’Ente d’Ambito. La volontà del Comune di mantenere la gestione integrata del servizio idrico comunale, nei limiti e sulla base della norma di salvaguardia di cui agli artt. 9, co. 4 della legge n. 36 del 1994 e 9 e 12 della l.r. Campania n. 14 del 1997, non esclude la costituzione dell’Ente d’Ambito. Al contrario, l’eventualità che, all’interno di

un ambito territoriale ottimale, il servizio venga affidato ad una pluralità di soggetti, viene presa in considerazione (qualora siano ravvisate le ragioni di efficienza, di efficacia e di economicità per mantenere gli organismi esistenti) successivamente all'istituzione dell'Ente e tale competenza decisionale è attribuita, in base al suo statuto, all'organo assembleare dell'Ente stesso. Pres. Coraggio, Est. Donadono - Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Presidente della Giunta Regionale per la Campania e altri (n.c.) riunito a Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Ester Contrada (n.c.) (respinge) (sulla legittimità dell'intervento sostitutivo del Commissario ad acta volto all'approvazione dello statuto di un ente d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato nel caso di inerzia di un Comune). **TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ I - 5 maggio 2005, Sentenza n. 5410**

Acqua e inquinamento idrico - Scarichi - Cantine sociali - Imprese agricole - Natura - Insedimenti civili - Assoggettabilità alla disciplina in materia di insediamenti produttivi - Esclusione. In materia di scarichi, le cantine sociali non sono assoggettate alla disciplina propria degli insediamenti produttivi. Esse costituiscono infatti "imprese agricole" (si veda Del. Com. Int. pubblicata su GU n. 130 del 14.5.1980: sono imprese agricole quelle "che trasformano almeno i 2/3 della materia prima proveniente dalla coltivazione dei fondi agricole"), considerate insediamenti civili ai sensi dell'art. 1/quarter, comma b, della legge n. 690/1976. Detti scarichi sono regolati pertanto dalla Legge Regionale Toscana n. 5/86. Pres. Petruzzelli, Est. Potenza - Soc. Cantina Sociale Colli Fiorentini (Avv. Carrozza) c. Comune di Montespertoli (n.c.) - **T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 aprile 2005, n. 1762**

Acqua - Fiumi e corsi d'acqua - Argine - Definizione. Il termine "argine" ricomprende nel suo ambito tutti quei baluardi, anche naturali od occasionali, i quali esistono a difesa del corso delle acque e comunque servono ad impedire le alluvioni derivanti dalla formazione delle piene. Pres. Vivenzio, Est. Prospero - Istituto Oblati di Maria Vergine (Avv. Mottola) c. Comune di Chiavari (n.c.) - **T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 marzo 2005, n. 304**

Acqua - Fiumi e corsi d'acqua - Art. 96, lett. f) R.D. 523/1904 - Divieto di costruzione sull'argine - Ratio. Il divieto di costruzione nella fascia di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua pubblici - di cui all'art. 96 lett. f del R.D. 25.7.04 n.523 - tende ad evitare che la realizzazione di manufatti alteri lo stato attuale degli elementi e delle pertinenze idriche, sia per conservarne la sagoma effettiva, sia per permettere il necessario controllo dell'andamento del bacino, e ciò sia nel suo assetto sia nel naturale deflusso delle acque. Inoltre la mancanza di fabbricati nei pressi dei corsi d'acqua è utile a consentire una tempestiva e libera effettuazione dei lavori di manutenzione e di riparazione che possono occorrere sulle opere idrauliche esistenti. Pres. Vivenzio, Est. Prospero - Istituto Oblati di Maria Vergine (Avv. Mottola) c. Comune di Chiavari (n.c.) - **T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 marzo 2005, n. 304**

Acqua e inquinamento idrico - Consorzi di sviluppo industriale - Adozione di provvedimenti autorizzatori alle emissioni o di modifiche ai valori limite di scarico - Competenza - Esclusione - L'autorizzazione va rilasciata dalla Provincia ad ogni singola impresa. I consorzi di sviluppo industriale ex L.R. 3/99, non aventi natura di "consorzi tra imprese" ai sensi dell'art. 45, 2° comma, del D. lgs. 152/99, non sono legittimati all'adozione, nei confronti delle singole imprese aderenti, di provvedimenti autorizzatori alle emissioni, né di modifiche dei valori limite di scarico. Non essendo infatti detti consorzi soggetti ad autorizzazione per conto delle

imprese stesse, l'autorizzazione in parola deve essere rilasciata ad ogni singola impresa, in relazione al proprio scarico, dalla Provincia, unica a poterne modificare le condizioni ed a poter disporre l'adeguamento in via obbligatoria alle proprie prescrizioni. Pres. Borea, Est. Di Sciascio - T. s.p.a. (Avv. Paviotti) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (n.c.) - **T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 12 febbraio 2005, n. 25**

Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Rifiuti liquidi - Distinzione - Interruzione funzionale del collegamento diretto tra fonte di produzione e corpo ricettore - D. lgs. 22/97 - D. lgs. 152/99 - Reflui canalizzati in un impianto non consortile - Natura di rifiuti - Esclusione. Al fine di distinguere lo scarico dall'abbandono di rifiuti liquidi, va fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 2, lett. bb), del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, 8 lett. e) del d. lgs. 22/97 all'art. 8, lett. e), e 36 del d. lgs. 152/99 - nel testo da ultimo sostituito da dall'art. 16, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258, che assoggetta alla disciplina dei rifiuti i reflui liquidi, sul presupposto del loro "trasporto", con esclusione del caso della canalizzazione. Qualora pertanto i reflui non siano oggetto di trasporto e manchi un'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo idrico ricettore, va esclusa l'applicabilità del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, mentre troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Peraltro, la soluzione di continuità della canalizzazione va intesa in senso materiale e funzionale, restando pertanto irrilevante la circostanza (valutabile sotto il profilo meramente giuridico) che i reflui vengano canalizzati in un impianto di depurazione non consortile, dal quale vengano successivamente scaricati nel corpo ricettore. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248**

Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Composizione chimica - Sostanze costituenti rifiuti riutilizzabili - Natura di scarico - Permane. Uno scarico non cessa di esser tale perché contenga in sé sostanze costituenti rifiuti riutilizzabili: la tabella, allegata al d.P.R. 962/73, infatti, presuppone che negli scarichi possano essere presenti le sostanze più disparate; la diversa composizione chimica dello scarico avrà piuttosto rilievo al fine di distinguere tra scarichi ammessi e vietati. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248**

Acqua e inquinamento idrico - Scarico - Artt. 34 e 28 d. lgs. 152/99 - Imposizione di valori limite più restrittivi - Presupposti. Il potere di cui all'art. 34, Il comma, del d. lgs. 152/99, per il quale l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, richiede un'adeguata verifica della situazione di pericolo ambientale in atto, sul cui fondamento dovranno essere emesse prescrizioni che tendano a contemperare i diversi interessi coinvolti, e ciò dovrà trovare riscontro negli atti del procedimento e nel provvedimento finale. Pres. Zuballi, Est. Gabbricci - E. s.p.a. (Avv.ti Capria, Marocco e Giuri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto (Avv. Stato) e altri (n.c.) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 248**

Acqua - Servizio Idrico Integrato - Decreto Pres. reg. sic. 7 agosto 2001 - A.T.O. - Organi - Conferenza degli enti interessati e Presidente della Provincia - Distinzione - Affidamento del servizio idrico integrato - Gara infruttuosa - Attivazione del procedimento per l'affidamento a trattativa privata - Art. 13, c. 1, lett. a) D. Lgs. 158/95 - Competenza del Presidente della Provincia - Esclusione. In tema di affidamento del Servizio Idrico Integrato in un A.T.O., lo schema di

convenzione di cooperazione tra comuni e province, di cui all'art. 2 e all'allegato A del decreto Pres. reg. sic. 7 agosto 2001, distingue nettamente i compiti della conferenza degli Enti interessati e del Presidente della Provincia, individuando la prima come Autorità d'Ambito con funzioni direttive e deliberanti e il secondo quale organo di coordinamento con funzioni rappresentative ed esecutive. Ne consegue che il Presidente della Provincia è incompetente a disporre "motu proprio" l'attivazione di un procedimento esplorativo propedeutico all'affidamento del servizio menzionato a trattativa privata senza pubblicazione preventiva del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del D. lgs. 158/95, per essere rimaste infruttuose le precedenti gare ad evidenza pubblica. Solo la Conferenza degli Enti dell'A.T.O. avrebbe dovuto e potuto valutare se ricorressero o meno i presupposti per avvalersi della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato, come consentita dal combinato disposto dell'art. 12 del D.M. 22.11.2001 e dell'art. 13 del D.L.vo n. 158/1995, ovvero se percorrere altre soluzioni rese possibili dallo "ius superveniens" e compatibili col quadro normativo comunitario (v. circolare ministeriale 6.12.2004 nella quale si evidenzia, opportunamente, che il c.d. affidamento diretto "in house" si risolve, in sostanza, in una forma di riorganizzazione interna di servizi già gestiti dalla P.A., onde la non assoggettabilità del relativo procedimento alla regola comunitaria del pubblico bando). Pres. Adamo, Est. Ferlisi - A.M.A.P. s.p.a. (Avv.ti Armao e Ragonese) c. Provincia Reg.le di Palermo (Avv. Acanfora e Pitruzzella) e altri (n.c.) - **T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 gennaio 2005, n. 84**

Acqua - Acque pubbliche - Provvedimenti incidenti su interessi più generali e diversi da quelli relativi alla demanialità delle acque - Attinenti all'utilizzazione del demanio idrico - Giurisdizione - T.a.r. - Esclusione. I ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in "materia di acque pubbliche", esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo anche nei casi in cui l'atto, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attenga comunque all'utilizzazione di quest'ultimo, interferendo immediatamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (Nella specie, i provvedimenti oggetto della controversia erano stati emanati a tutela di interessi paesistici ed ambientali). Pres. Ciccio, Est. Caso - Consorzio di bonifica bacini Tidone - Trebbia (Avv.ti Greco, Palanza e Ghelarducci) c. Comune di Rivergaro (n.c.) e Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia (Avv. Stato) - **T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 13 gennaio 2005, n. 8**

Acqua - Acqua potabile - Fornitura - Pagamento dei corrispettivi - Controversie - Sent. Corte Cost. 204/2004 - Giurisdizione - A.G.O. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 che ha cassato, tra l'altro, la lettera e) del comma 2 del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 80/1998 (cognizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi), le controversie in ordine al pagamento di corrispettivi per fornitura di acqua potabile sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pres. Papiano, Est. Lelli - M. s.p.a. (Avv.ti Sacchetti e Brighenti) c. A.D.I. s.p.a. (Avv. Fregni) - **T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 10 gennaio 2005, n. 6**

Inquinamento idrico - Depurazione delle acque - Disciplina prevista dall'art. 14 L. 5 gennaio n. 36/1994 (Legge Galli) - Canone per servizio di depurazione delle acque reflue - E' dovuto da parte di tutti gli utenti, anche potenziali, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del servizio - Circostanza che non esista un allacciamento alla fognatura - Irrilevanza. In base alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge. In forza dell'art. 14 della legge stessa gli utenti, anche potenziali, sono chiamati a contribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria, che a quelle di installazione e di completamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole utenze. Il canone per i servizi di depurazione delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall'effettiva utilizzazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dell'esistenza dell'allacciamento fognario ad esso della singola utenza. Pres. Favara, Rel. Monaci - Bonifacio c. Consorzio Gestione Acque. **CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione Tributaria del 4 gennaio 2005, Sentenza n. 96**

Acqua - Bacino idrico destinato ad approvvigionamento idropotabile - Sacrificio del bacino - A fronte di altri interessi - Possibilità - Solo ove all'interesse cedevole sia riconosciuta subvalenza ecologica. Una fonte di approvvigionamento di acque può essere sacrificata in favore di altri interessi (nella specie, conservazione dei posti di lavoro che sarebbero assicurati dal mantenimento di un'attività estrattiva), solo allorché sia stata operata una valutazione di subvalenza ecologica dell'interesse cedevole, rispetto a quello ritenuto primario e siano state tenute in adeguata considerazione le conseguenze, per il presente e per il futuro, in ordine alla situazione idrica del bacino. Pres. Gomez de Ayala, Est. Soave - Comune di Carrosio (Avv. Ferrari) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) - **T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 18 ottobre 2004, n. 2522**

Acqua - Depuratore - Servizi di raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque - servizio non usufruibile - Potere impositivo dell'ente locale - Obbligazione tributaria - Esclusione. Non sorge alcuna obbligazione tributaria per semplice effetto dell'esistenza nel territorio comunale del depuratore per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati, ivi inclusi gli stabilimenti industriali, quando sussiste un oggettivo impedimento alla normale fruizione del servizio. Sicché la mancata istituzione di un effettivo servizio di depurazione (in specie l'impossibilità per gli insediamenti situati nella sponda sinistra del fiume Panaro di usufruire del servizio in quanto il depuratore si trova sulla sponda destra), importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell'ente locale, non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio di depurazione. - Pres. Paolini - Est. D'Alonzo - Ric. L.R.M. Colorificio Lino Rossetti srl (avv. Antonucci) c. Comune di Finale Emilia (avv. Della Fontana) (annulla Trib. Di Modena sentenza 600 del 26.07.2001). **CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. V, 16 settembre 2004 (17 giugno 2004), Sentenza n. 18699**

Acqua - Gestione del servizio idrico integrato - Opere acquedottistiche e impianti depurativi - Trasferimenti agli enti gestori - Deroghe - Art. 1 c. 2 L.R. Campania n. 16/88 - Interpretazione. La proposizione "Sono escluse dalla presente normativa le opere acquedottistiche e di smaltimento e depurazione di liquami realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferite alla Regione Campania, la cui destinazione sarà disciplinata da un apposito provvedimento" (art. 1 c. 2 L. Regione Campania, n. 16 del 1988) deve essere interpretata nel senso che gli impianti depurativi sono sottratti al trasferimento agli enti locali ed agli enti gestori (stabilito

come regola generale dal primo comma) e che la loro destinazione verrà decisa con appositi, futuri, provvedimenti. Il che vuol dire che, fino a che non interverranno tali appositi provvedimenti regionali, i singoli impianti depurativi rimarranno intestati alla regione Campania. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Consorzio ASI di Avellino (Avv. Palma) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Prefetto di Napoli e Presidente della Giunta Regionale di Napoli Comm. Di Governo delegato (Avv. Stato), Comune di Solofra (Avv. Marengi) e Comune di Mercato San Severino (Avv. Lentini) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 7 settembre 2004, n. 11701**

Acqua e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali e domestiche - Differente regime - Rilevanza del grado o natura dell'inquinamento - Esclusione. In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura della attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato). Pres. Savignano G. - Est. Lombardi AM. - Imp. Arcidiacono. - P.M. Fuzio R. (Conf.) (Rigetia, Trib. Agrigento, 13 febbraio 2003).

CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 01/07/2004) Sentenza n. 35870

Acqua e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Acque provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi - Nozione di acque reflue industriali. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi". (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica), (sez. 3^a, 200242932, Barattoli, riv. 222966; conf. sez. 3^a, 200001774, Scaramazza G., riv. 215608). Pres. Savignano G. - Est. Lombardi AM. - Imp. Arcidiacono. - P.M. Fuzio R. (Conf.) (Rigetia, Trib. Agrigento, 13 febbraio 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 01/07/2004) Sentenza n. 35870**

Acque e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarico dei reflui derivanti dalla molitura delle olive - Natura di insediamento produttivo - Assimilabilità agli scarichi di acque domestiche - Condizioni - Autorizzazione - Assenza - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 - Configurabilità. In tema di tutela delle acque, lo scarico dei reflui derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza l'autorizzazione prevista dal D.L.vo n. 152/1999, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi

oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni, a meno che le acque di scarico possano essere assimilate a quelle "domestiche" - ex art. 28, comma 7 lett. c), del decreto 152 - il che presuppone che esse provengano dalle imprese che esercitano attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità. (Cass. Sez. 3[^], 22 gennaio 2003, n. 10626, Zomparelli; 31 maggio 2002, n. 26614, Iannotti; 18 febbraio 2000, n. 4063, Rossi). Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigettag, App. Lecce, 28 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843

Acque e inquinamento idrico - Concetto di scarico - Autorizzazione - Art. 2, lett. 'bb', D.L.vo n. 152/1999 - Esistenza di una condotta (o di un sistema stabile) - Necessità - Immissioni occasionali - Sistema di convogliabilità - Esclusione - Disciplina applicabile. Con la nuova disciplina, il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione è quello delineato dall'art. 2, lett. 'bb', D.L.vo n. 152/1999, limitato a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue comunque convogliabili; in altri termini, ora lo scarico, da una parte non comprende più le immissioni occasionali, dall'altra presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile - anche non costituito da una tubazione - con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. Senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è quindi applicabile la normativa sulle acque (D.L.vo n. 152/1999), bensì quella sui rifiuti (D.L.vo n. 22/1997), essendo il refluo considerato alla stregua del rifiuto liquido. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigettag, App. Lecce, 28 novembre 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843**

Acque e inquinamento idrico - Nozione di "scarico discontinuo" di reflui - Configurabilità - Presupposti - D.L.vo n. 258/2000 - Scarico occasionale - Disciplina applicabile. Lo "scarico discontinuo" di reflui è quello che, sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulta tuttavia collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale, ancorché di carattere non continuativo; diversa l'ipotesi dello scarico occasionale, caratterizzato invece dall'effettuazione fortuita ed accidentale. Del primo, pacificamente, permane la rilevanza penale anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/1999, come modificato dal D.L.vo n. 258/2000 (in tal senso, tra tante: Case. Sez. 3[^], 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti; Sez. 3[^], 22 marzo 1989, n. 5673, Dall'Ora), mentre la mancata autorizzazione del secondo ed il superamento dei valori limite, non sono più sanzionati dalla legge, essendo stato espunto il riferimento alle "immissioni occasionali" dagli artt. 54 e 59, ad opera della menzionata novella del 2000 (art. 23, comma 1 lett. 'e') (così: Cass. Sez. 3[^], 14 giugno 2002, n. 29651, PG/Paolini). Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. Rizzo - PM. Passacantando G. (Conf.). (Rigettag, App. Lecce, 28 novembre 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 3 settembre 2004 (Ud. 23/06/2004), Sentenza n. 35843**

Acqua - Energia - L. 289/2002 - Sovracanoni per le concessioni di derivazione di acqua - Attengono alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali e non a quella della produzione di energia - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata, concernente la disciplina della fissazione delle basi di calcolo dei sovracani per le concessioni di derivazioni di acqua - qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte -, non attiene alla materia "produzione di energia" (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ma a quella del sistema finanziario e tributario degli enti locali. Pres. Mezzanotte, Red. Maddalena - **CORTE COSTITUZIONALE, 22 luglio 2004, (dec. 8/7/04) sentenza n. 261**

Acqua - L.R. Toscana n. 19/2003 - Tutela dell'ambiente - Art. 117 Cost. - Competenza esclusivo dello Stato - Interventi del legislatore regionale - Incompatibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel settore della tutela dell'ambiente (materia "trasversale" nell'ambito della quale spetta allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale), la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze. Pres. Zagrebelsky, Red. Finocchiaro - **CORTE COSTITUZIONALE, 22 luglio 2004, (dec. 8/7/04) sentenza n. 259**

Inquinamento mare - Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica - Effetto diretto - Diritto di far valere le disposizioni innanzi alle autorità giurisdizionali nazionali - Sussistenza - Scarico in stagno salato comunicante con il Mediterraneo - Sostanze non tossiche ma con influenza negativa sul tenore di ossigeno del mare - Assenza di autorizzazione nazionale - Divieto di scarico. L'art. 6, n. 3, del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato con la decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, n. 83/101/CEE, nonché, una volta entrato in vigore, l'art. 6 n. 1, dello stesso protocollo, quale emendato durante la conferenza dei plenipotenziari che ha avuto luogo a Siracusa il 7 e l'8 marzo 1996, emendamenti che sono stati approvati con la decisione del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/801/CE, hanno effetto diretto, cosicché tutti gli interessati hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali. Queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse vietano, in assenza di autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti, lo scarico in uno stagno salato comunicante con il mare Mediterraneo di sostanze che, pur non essendo tossiche, hanno un'influenza negativa sul tenore di ossigeno dell'ambiente marino. (fattispecie: scarico artificiale di acqua dolce in stagno salato) **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. II - proc. C-213/03 - sentenza 15 luglio 2004**

Acqua - Ordinanza ex l. 319/76 - d. lgs. 152/99 - Cessazione di scarico idrico non autorizzato in acque pubbliche - Giurisdizione - T.S.A.P. Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l'ordinanza emanata ai sensi della l. 319/76 (oggi d. lgs. 152/99), diretta a garantire dall'inquinamento le acque pubbliche (nella specie, ordinanza di cessazione immediata di scarico idrico non autorizzato), rispetto alla quale il ricorrente è titolare di una posizione d'interesse legittimo. Pres. Trivellato, Est. Gabricci - I. S.r.l. (Avv.ti Prandstraller e Bevilacqua) c. Comune di Carmignano di Brenta (Avv. Testa) - **T.A.R. Veneto, Sez. III - 8 luglio 2004, n. 2284**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Scarico di acque industriali senza autorizzazione - Scadenza dell'autorizzazione - Regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati - Termine dei quattro anni. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al d.lg. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 1999. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23 giugno 2004, Sentenza n. 36049**

Inquinamento idrico - Obbligo della P. A. di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo - Condizioni - Motivi di esclusione - Fattispecie: smaltimento delle acque di scarico, realizzazione e gestione decennale dell'impianto di depurazione. L'obbligo della Pubblica amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo, imposto dall'art.2 L. 7 agosto 1990 n. 241 viene meno in presenza di reiterate richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia stata già adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto, ovvero in presenza di domande manifestamente assurde o totalmente infondate, ovvero in presenza di domande illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (C.S., IV Sez., n. 6181/2000; V Sez., n. 1765/2000; n. 89/1995; n. 838/93). Nella fattispecie, risulta documentato (in atto di diffida e messa in mora), che erano stati adottati dal Consorzio per lo smaltimento delle acque di scarico San Candido-Sesto risposte e provvedimenti di diniego sulla richiesta di revisione prezzi per la realizzazione e gestione decennale dell'impianto di depurazione. Pres. Venturini - Est. Leoni - Consorzio dei costruttori della Provincia di Bolzano (avv.ti Gamper e Manzi) c. Consorzio per lo smaltimento delle acque di scarico San Candido-Sesto (avv.ti Platter e Calò) ed altro (conferma TAR sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 154/2002). **CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, 15 giugno 2004 (ud. 24 febbraio 2004), Sentenza n. 4455**

Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non ricomprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del d.Lgs. n. 152/1999 - Condizioni - Fondamento . L'art. 59, comma 5[^], del d. lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d. lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3 A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso

costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, perché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Turina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirota, Rv. 219894; Sez. 3[^], n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; Sez. 3[^], n. 14401, del 22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3[^], n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3[^], 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998). Pres. Rizzo AS. - Est. Franco A. - P.M. Consolo S. (Conf.) - Imp. Anselmi. (Annulla senza rinvio, App.Brescia, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 9 giugno 2004 (Ud. 28/04/2004), Sentenza n. 25752

Mare e coste - Demanio marittimo - Abusiva occupazione - Quantificazione delle somme spettanti all'amministrazione a titolo risarcitorio - Giurisdizione - AGO. La controversia concerne la quantificazione delle somme spettanti, a titolo risarcitorio, all'Amministrazione per abusiva occupazione di demanio marittimo spetta alla cognizione del giudice ordinario, esulando dall'ambito di applicabilità della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 Pres. Finati, est. Maiello - S. (Avv. Marzullo) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2004, n. 1389

Inquinamento idrico - Immissione di liquami zootecnici in una vasca - Autorizzazione - Necessità - "Scarico" in senso tecnico. Deve essere assoggettata ad autorizzazione l'immissione di liquami in una vasca in quanto "scarico" in senso tecnico. Sicché, è legittima l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per una vasca coperta in assenza di autorizzazione, come in specie, in quanto costituisce essa stessa "suolo" o "sottosuolo". Pres. Losavio - Est. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 maggio 2004 (22 gennaio 2004), Sentenza n. 10115

Inquinamento idrico - Scarichi di acque reflue industriali - Esercizio al momento dell'entrata in vigore d.lg. n. 152 del 1999 - Mancanza di autorizzazione - Reato - Sussiste. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge, ma non autorizzati, integrano il reato di scarico ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lg. n. 152 del 1999. Tribunale Padova, 19 maggio 2004

Inquinamento idrico - Scarico - Immissione occasionale - Nozione - Fattispecie: dilavamento atmosferico dei materiali e conseguente contaminazione. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non può considerarsi immissione occasionale lo "scarico" che avviene tramite condotta, attraverso qualsiasi sistema stabile di rilascio delle acque (pur se non esattamente reiterato o strutturato con tubazione). In specie, sono stati correttamente qualificate come "scarico" anche le acque piovane provenienti dai piazzali dell'insediamento industriale in quanto il dilavamento atmosferico dei materiali (es. residui di alluminio di fonderia, olii e altri prodotti, destinati alla riutilizzazione nel ciclo di produzione dell'alluminio) e dei rifiuti (polveri

residue dell'impianto di abbattimento, sali esausti) ivi depositati inevitabilmente le contamina. **Tribunale Padova, 19 maggio 2004**

Inquinamento idrico - Scarico - Acque reflue urbane - Nozione - Scarico di acque reflui di natura industriale - Art. 59 co. 1° D. Lgs. 152/1999 - Configurabilità - Mancanza di idoneo accertamento - Esclusione. Le acque reflue urbane non sono solo il precipitato dei reflui urbani e dei reflui industriali, ma qualcosa di più e di diverso, così come emerge dalla stessa definizione che ne fa il legislatore; e secondo la quale le acque reflue urbane sono: "le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria, anche separate e provenienti da agglomerato". Da cui si ricava con chiarezza come le acque reflue urbane altro non sono che le acque delle pubbliche fognature e dei depuratori. Sicché, in mancanza di un'idonea caratterizzazione, permarrebbe, comunque in capo allo stesso la natura di reflujo urbano. Certo, astrattamente, i reflui addotti al depuratore dalla rete fognaria, senza subire alcun trattamento, e scaricati in corpo idrico superficiale, potrebbero anche configurare la fattispecie di cui all'art.59 co. 1° D. Lgs. 152/1999, ma occorre a tal fine, la prova della prevalenza dei reflui di natura industriale: che presuppone un accertamento in punto di fatto, comunque riconducibile ad un fatto reale e non ipotetico, comportante preciso onere probatorio dell'accusa prima dell'istanza di, eventuale, sequestro preventivo. **CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III, del 18/05/04, Sentenza n. 23217**

Acqua - Inquinamento - Localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue - Smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale - Tutela delle acque pubbliche dall'inquinamento - Competenza del G.A. e del TSAP - Presupposti giuridici. Rientra nella competenza a conoscere del giudice amministrativo, esulando da quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, solo la controversia che verta sull'esecuzione di un'opera fognaria destinata al mero convogliamento delle acque reflue, senza alcun riflesso sul regime di alcuna acqua pubblica (T.S.A.P. 28 settembre 2001, n. 87). Così, non ci sono dubbi che sia devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa alla localizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue in relazione agli effetti che possano obiettivamente aversi sul regime delle acque di carattere pubblico (T.S.A.P. 10 settembre 2002, n. 112: fattispecie relativa alla localizzazione di un impianto di smaltimento di acque in area dichiarata di notevole interesse ambientale, a discapito di un corso d'acqua a regime torrentizio). Se poi i provvedimenti dell'Amministrazione sono orientati, non da ultimo, a preservare acque pubbliche dall'inquinamento, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non viene certamente meno (Cass., SS.UU., 12 dicembre 1996, n. 11090). Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935) **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139**

Acqua - Provvedimenti di requisizione temporanea di pozzi privati - Giurisdizione - T.S.A.P. I provvedimenti prefettizi di requisizione temporanea dei pozzi privati (nella specie: ai fini dell'approvvigionamento idrico della città di Palermo) rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Pres. f.f. Veneziano, Est. Quiligotti - Bucaro (Avv. De Franchis) c. Ministero degli Interni e altri (Avv. Stato) - **T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 6 maggio 2004, n. 800**

Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Attività di lavaggio di sabbia e ghiaia di provenienza fluvia, defluizione in vasche con dispersione nel suolo - Autorizzazione - Necessità - Artt. 9, 29, 45, 59, D.Lgs. n. 152/1999. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, l'impianto in cui si svolge un'attività di lavaggio di sabbia e ghiaia di provenienza fluviale e l'acqua utilizzata a tale scopo viene fatta defluire in alcune vasche con successiva dispersione nel suolo circostante è soggetto ad autorizzazione. Difatti: l'art. 45, 1° comma, ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati"; l'art. 29 vieta in modo assoluto lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo facendo salve alcune eccezioni: tra queste, alla lettera d), è prevista l'ipotesi degli "scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli"; l'art. 59, 1° comma, sanziona "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione". Imp. Pozzali, **CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III, del 5 maggio 2004, sentenza n. 21045**

Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Nozione - Stoccaggio in vasca e successiva dispersione nel suolo - C.d. "scarico indiretto" - Immissione diretta di acque reflue sul suolo - D.Lgs. n. 152/1999. Ai sensi dell'art 2, lettera h) del D.Lgs. n. 152/1999, nella nozione di "acque reflue industriali" rientra "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Nella vigenza della legge n. 319/1976 la giurisprudenza si è orientata nel senso della sicura applicazione di quella normativa nei casi in cui il refluo fosse stato stoccato in una vasca a tenuta non stagna, che permettesse un sia pure parziale spargimento sul suolo, ovvero in ipotesi di tracimazione dalla stessa (vedi Cass., Sez. III, 20.11.1993, n. 10575, Cilento). Sicché, le conclusioni anzidette devono essere ribadite, nel caso (in specie) di attività di lavaggio di sabbia e ghiaia di provenienza fluviale e l'acqua utilizzata a tale scopo venga fatta defluire in alcune vasche con successiva dispersione nel suolo circostante), anche alla stregua della disciplina posta dal D.Lgs. n. 152/1999 (che ha segnato la definitiva scomparsa del c.d. "scarico indiretto"), tenendo conto che dalle vasche di primo recapito vi era una "immissione diretta di acque reflue sul suolo". Imp. Pozzali, **CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III, 05/05/04, sentenza n. 21045**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da insediamento produttivo - Legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità per l'osservanza delle norme di settore - Sussiste - Fondamento. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il legale rappresentante dell'ente imprenditore non può esimersi da responsabilità, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, adducendo incompetenza tecnica o ignoranza dello stato degli impianti, atteso che tali eventuali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme di settore. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 28 aprile 2004 (Ud. 25 marzo 2004) sentenza n. 19560**

Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limite - Sostanze non indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione. In tema di scarichi di acque reflue industriali, l'art. 59, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3A del predetto Allegato. Qualora

invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Tutina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirota, Rv. 219894; Sez. 3^a, n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; SEZ. 3, n. 14401, del 22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^a, n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^a, 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998). Pres. Zumbo A. Est. Franco A. Imputato: Troiso. P.M. Favalli M. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 28 maggio 2003). **CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 27 aprile 2004 (Ud. 18/03/2004), Sentenza n. 19522**

Inquinamento idrico - Termini "rifiuto" e "smaltimento" - Disciplina sull'inquinamento delle acque - Scarico diretto e indiretto - Differenza - Immissione diretta di "acque reflue domestiche" o di "acque reflue industriali" in un corpo recettore - smaltimento del rifiuto liquido. La normativa sui rifiuti, considerata l'ampiezza dei termini "rifiuto" e "smaltimento", rappresenta la normativa base per la protezione dell'ambiente, con la conseguenza che il rinvio alla disciplina sull'inquinamento delle acque (legge 319 del 1976 ed ora D.Lgs. 152 del 1999) opera solo allorché si verifichi uno "scarico", ossia un'immissione diretta di "acque reflue domestiche" o di "acque reflue industriali" in un corpo recettore. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) sentenza n. 1834**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Concetto di scarico - D.lgs. n. 152/1999 - D.lgs. n. 22/1997. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento l'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la propria funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo da luogo ad uno scarico in senso tecnico, sottoposto al D.lgs. 152 del 1999 sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione sia per l'osservanza dei limiti legali; non trova ad esso applicazione la distinta disciplina sui rifiuti (d.lgs. 22 del 1997) in quanto il "rifiuto liquido" è assorbito nel concetto di scarico di "acque reflue industriali" (Cass., sez. 3^a, 5 gennaio 2000, Podella). "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, intendendosi per scarico il riversamento diretto nei corpi ricettori, quando il collegamento fra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto viene meno lo scarico precedentemente qualificato come indiretto, per fare posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Conseguentemente in tale ipotesi si rende applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 e non quella della legge 319 del 1976, come sostituita dal d.lgs. 152 del 1999" (Cass., Sez. 3^a, 3 agosto 1999, n. 2358). Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) sentenza n. 18347**

Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Insediamento produttivo - Scarico da impianto di depurazione - Smaltimento dei soli reflui del ciclo produttivo - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo costituisce parte integrante del medesimo ed ove limiti la propria funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che solo ove il collegamento fra fonte di riversamento e corpo recettore sia interrotto si esula dal concetto di scarico ed i reflui vanno sottoposti alla disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Pres: Savignano A. Est: Zumbo C.. Imp: P.M. in proc. Cravanzola P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla con rinvio, Trib. Alba, 19 aprile 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 21 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) Rv. 228457 sentenza n. 18347**

Acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarico di reflui industriali - Scarico discontinuo - Disciplina - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari - Rilevabilità penale - Esclusione - Fondamento. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli artt. 54 e 59 del citato decreto n. 152. Pres: Rizzo A. Est: Grillo C.. Imp: Todesco. P.M. Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib.Como, 18 ottobre 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) sentenza n. 16720**

Acqua - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Immissioni occasionali - Scarico di acque reflue industriali - Esistenza di una condotta - Necessità. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la nozione di scarico necessitante la previa autorizzazione e regolamentata quanto alla qualità dei reflui è quella delineata dall'art. 2, lett. "bb", D. L.vo n. 152/1999, che non comprende più le immissioni occasionali, tenendo presente inoltre che lo scarico di acque reflue industriali presuppone sempre l'esistenza di una condotta, e cioè di un sistema stabile -anche non costituito da una tubazione- con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue. Pres: Rizzo A. Est: Grillo C.. Imp: Todesco. P.M. Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib.Como, 18 ottobre 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) sentenza n. 16720**

Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di acque reflue - Scarico occasionale - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 51 del decreto n. 152 del 1999 - Configurabilità. La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pres. Rizzo - Est. Onorato - Imputato Rossi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Spoleto, 19

luglio 2001). **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 aprile 2004 (Ud. 10 marzo 2004) Rv. 228027 sentenza n. 16717**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo. n. 258 del 2000 - Superamento dei limiti tabellari - Limiti statali - Riferibilità alla sola Tabella 5 dell'Allegato 5 - Esclusione - Fondamento. In tema di scarichi di acque reflue industriali, la fattispecie criminosa di cui all'art. 59, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L.vo n. 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del D. L.vo n. 152/99, di conseguenza sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'art. 3, comma terzo, della L. n. 319/76, e quello di cui al citato art. 59 del D. L.vo n. 152/99, come modificato dall'art. 23, comma 1 lett. c), del citato D. L.vo n. 258/2000 (cfr. sez. 3^a, 29.10.2003 n. 1758, P.G. in proc. Bonassi e Bonfiglio). In conclusione, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999. Pres. Papadia - Est. Lombardi - Imp. Lo Piano - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 9 novembre 1999. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 marzo 2004 (Ud. 20 febbraio 2004) sentenza n. 14801**

Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari - Configurazione del reato di cui all'art. 59 c. 5° D. L.vo n. 152/1999 e s.m. - Sussistenza. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico occasionale di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari configura il reato di cui all'art. 59, comma quinto, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, atteso che, quale che sia il loro carattere temporale, sono escluse dalla disciplina sulla tutela delle acque esclusivamente le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) Rv. 227782 sentenza n. 1445**

Inquinamento idrico - Acqua - Tutela dall'inquinamento - Metodo campionamento e scarico occasionale - Metodiche di prelievo dei campioni del refluo - Inosservanza - Sanzionabilità - Esclusione. In tema di controllo dei reflui degli scarichi di acque reflue industriali l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell'arco di tre ore non è assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all'autorità amministrativa di controllo, ed in sede processuale al giudice, valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425**

Inquinamento idrico - Immissioni realizzate senza il tramite di una condotta - Immissioni occasionali - Disciplina legislativa - Interpretazione - Superamento dei limiti tabellari - Fattispecie. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'abolizione dell'inciso relativo alla "immissioni occasionali", (D.Lgs. 18.8.2000 n. 258) ha inteso semplicemente escludere dalla sanzione per l'inquinamento tabellare le immissioni realizzate senza il tramite di una condotta. Ma non ha inteso escludere dalla sanzione gli scarichi propriamente detti, cioè le immissioni tramite condotta, che non abbiano carattere di continuità. Più precisamente questi scarichi non possono superare i limiti tabellari, quale che sia il loro carattere temporale, continuo,

discontinuo o anche semplicemente occasionale. Fattispecie: scarico nella fognatura tramite condotta in modo discontinuo di acque derivanti dallo spurgo delle torri di raffreddamento, le acque usate per attività urbane o derivanti da normali operazioni di pulizia, nonché le acque di scolatura di alcuni processi di lavaggio del piazzale usato per il trasporto dello stercato di zinco. Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425**

Inquinamento idrico - Attendibilità delle analisi - Inosservanza del metodo di campionamento - Valutazione del giudice della rappresentatività del campione - Sussiste. L'inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicché è lasciata all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. In altri termini, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelievamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario. Conf.: Cass. Sez. 3^a, n. 32996 del 5.8.2003, Lazzeroni, rv. 225547; contra: Cass. Sez. 3^a, n. 9140 del 22.8.2000, Pautasso, rv. 217545 Pres. Zumbo - Est. Onorato - Imp. Lecchi - Pm Izzo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 14 aprile 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 21 gennaio 2004) sentenza n. 14425**

Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Reflui industriali pericolosi - Sversamento in rete fognaria e/o nel suolo - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità. L'immissione non autorizzata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 59, comma primo, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, sia che lo sversamento avvenga in fognatura sia che sia effettuato in un pozzo a perdere, atteso che la fattispecie in questione punisce ogni indebita immissione di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria. Pres. Rizzo - Est. Squassoni - Imputato Scarabello - Pm Izzo (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Milano, 23 settembre 2003). **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 23 marzo 2004 (Cc. 11 febbraio 2004) Rv. 228449 sentenza n. 13967**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Acque costiere e marine, i laghi naturali d'acqua dolce e le altre acque dolci - Riduzione dell'inquinamento delle acque provocato o indotto da nitrati di origine agricola in zone vulnerabili - Stati membri - Obbligo - Processo di eutrofizzazione - Intervento - necessità. Gli Stati membri devono adottare programmi d'azione, ai sensi dell'art. 5 della direttiva CE 12 dicembre 1991 n. 676/91, diretti a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque provocato o indotto da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 3, n. 2 e 4, della direttiva: tali programmi devono contenere in particolare le misure obbligatorie di cui all'allegato III e predisporre un sistema organizzato e coerente di azioni. Infine, secondo il

disposto dell'art. 3, n. 1, della direttiva n. 676/91, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punto 3, è compito degli Stati membri individuare gli estuari, le acque costiere e marine, i laghi naturali d'acqua dolce e le altre acque dolci che hanno subito o rischiano di subire un processo di eutrofizzazione qualora non siano adottate le misure previste dall'art. 5 della stessa direttiva. Comm. Ce c. Rep. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, 11 marzo 2004, n. 396

Acqua - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze non incluse nella Tabella 5 - Potere cancerogeno - Criterio di individuazione. Il superamento dei limiti previsti per gli scarichi da insediamento produttivo dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al citato decreto n. 152, integra il reato di cui all'art. 59 dello stesso decreto allorché risulti provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), stante la previsione di chiusura del punto 18 della stessa tabella, ed è sufficiente che tale effetto sia accertato nei confronti degli animali non essendo necessaria la prova di analogo effetto nei confronti dell'uomo, sia perché manca nel testo legislativo una specificazione in tal senso, sia in quanto la normativa di settore è posta a salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente. Pres. Papadia - Est. Squassoni - Imp. Grilli ed altri - Pm Iacoviello (Conf.) (Rigetta, Trib.Verbania, 11 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004, (Cc. 23/01/2004) sentenza n. 8147

Acqua - Opere di regimazione di un torrente - Ordinanza contingibile ed urgente - Ricorso - Art. 143, 1° comma, lett. a) r.d. 1775/1933 - Ricorsi per eccesso di potere in materia di acque pubbliche - Rientra - Giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche. In materia di ricorso contro un'ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco abbia ingiunto al proprietario di uno stabilimento industriale, posto nei pressi della sponda di un torrente, di dar corso a opere di regimazione, necessarie per la tutela della pubblica incolumità, è applicabile l'art. 143, 1 comma lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce alla competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per eccesso di potere avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. Fim.co spa (Avv. Mantelli) c. Comune di Chiusa di Pesio (Avv.ti Golinelli, Morra e Martino) - Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 25 febbraio 2004, n. 329

Inquinamento idrico - Campionamento - Punto di prelievo - Collocazione topografica - Autorizzazione allo scarico - Indicazione formale - Soggetto incaricato del controllo - Poteri - D.lgs. 152/1999. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, il punto di prelievo deve essere individuato in un sito che si trovi dopo il sistema di depurazione (non avrebbe evidentemente senso prelevare il campione in un punto della linea dello scarico in cui gli effluenti non abbiano ancora subito gli effetti positivi della tecnologia impiegata per abbattere la presenza di sostanze inquinanti); nell'ipotesi generale, questo sito deve collocarsi subito a monte del punto di immissione (e quindi, anche in un punto non attiguo all'impianto di depurazione, laddove le esigenze funzionali e la struttura dell'impianto lo

richiedano); in quella speciale (relativa alla presenza di sostanze inquinanti più allarmanti), il sito è invece arretrato subito dopo l'uscita dal depuratore o (qualora lo stabilimento ne sia sprovvisto) dallo stabilimento, così escludendo (per rendere più agevole l'individuazione di eventuali diluizioni, vietate ai sensi dell'art. 28, comma 5 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, o comunque di interventi elusivi) la possibilità di un'ubicazione periferica. In entrambi i casi, viene presupposta la predisposizione del pozzetto di prelievo, la sua indicazione formale già nell'autorizzazione allo scarico, e la sua accessibilità. Laddove detta indicazione non sia rinvenibile, ovvero il campionamento non sia concretamente praticabile nel pozzetto indicato, tale mancanza costituisce un'omissione ad un obbligo di legge e pertanto (sempre secondo l'orientamento della Cassazione) il punto di prelievo verrà individuato in base alla scelta del tecnico incaricato del campionamento, sulla base dei criteri predetti. Ciò, anche con riferimento alla previsione generale dell'articolo 50 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, secondo il quale "Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico". Pres. Lignani - Est. Ungari - Soc. UMBRIA OLII S.P.A. (avv. La Spina) c. Comune di Campello sul Clitunno (avv. Marcucci) e altro T.A.R. Umbria, 12 febbraio 2004, n. 67

Inquinamento idrico - Analisi di reflui - Immissione occasionale - Campionamento effettuato in modo istantaneo - Difformità nelle modalità dei campionamenti - C.d. campionamento medio - Omissione - Discrezionalità tecnica. In tema di analisi di reflui, la omessa adozione del campionamento medio non inficia di per sé l'efficacia delle analisi; infatti, diversamente, non si comprenderebbe come sarebbe possibile individuare il superamento dei valori limite in una immissione occasionale che, in ipotesi, potrebbe durare meno del tempo previsto per il c.d. campionamento medio (in tal senso, Cass. pen., III, 17 dicembre 1999, n. 1773, ove si sottolinea anche che il consolidato principio secondo il quale, nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, così che la indicazione di effettuare le analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico, non deve essere modificato alla luce del d.lgs. 152/1999). Fermo restando la rilevanza di dette modalità per la configurabilità del reato previsto dall'art. 59, comma 5 (cfr., nel senso del necessario rispetto, Cass. pen., III, 7 luglio 2000, n. 9140). Pertanto, dato che la ricorrente non ha argomentato alcunché in ordine ad una eventuale scarsa significatività, in relazione alle caratteristiche specifiche del ciclo produttivo e dello scarico, del campionamento effettuato in modo istantaneo, tale modalità non costituisce vizio dell'accertamento. In specie, le censure concernenti l'ubicazione e le modalità tecniche di raccolta del campione non possono inficiare le operazioni svolte dai tecnici dell'A.R.P.A. Pres. Lignani - Est. Ungari - Soc. UMBRIA OLII S.P.A. (avv. La Spina) c. Comune di Campello sul Clitunno (avv. Marcucci) e altro T.A.R. Umbria, 12 febbraio 2004, n. 67

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Immissione - Controlli - Campionamento - Disposizioni - D.lgs. 152/1999. In ordine ai controlli, l'articolo 28, comma 3 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, prevede che "Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e

sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo". L'articolo 34, comma 3, primo periodo, prevede a sua volta che "per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo". Pres. Lignani - Est. Ungari - Soc. UMBRIA OLII S.P.A. (avv. La Spina) c. Comune di Campello sul Clitunno (avv. Marcucci) e altro T.A.R. Umbria, 12 febbraio 2004, n. 67

Inquinamento idrico - Immissioni dirette nelle acque superficiali - Scarico in mare - Autorizzazione - Necessità - Presupposti - Competenza - D. L.vo n.152/99 - L.R. Sicilia Art. 40 della l. r. 27/86. Il Decreto Legislativo n. 152/99 si limita a disciplinare esclusivamente gli scarichi diretti, cioè le immissioni dirette nelle acque superficiali, e quindi, tra l'altro, gli scarichi nel mare. Tale disciplina all'art. 45 dispone che, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e, a norma dell'art. 46, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalle caratteristiche dello scarico. La competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni, secondo quanto disposto dall'art. 45, è disciplinata dalla Regione che, nel caso della Sicilia, già prima dell'entrata in vigore della normativa in questione, l'aveva attribuita ai Comuni in virtù dell'art. 40 della l. r. 27/86, non modificato successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale. In specie, per il completamento delle proprie attività di smaltimento, l'impianto, prevedeva lo scarico in mare delle acque reflue delle operazioni di trattamento, adeguatamente purificate, tuttavia, in violazione della necessaria specifica autorizzazione allo scarico diretta alla valutazione della tipologia di impianto, della natura dei rifiuti trattati e delle procedure di trattamento. De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003**

Inquinamento idrico - Nuova autorizzazione allo scarico - Presupposti - Art. 45 D. L.vo n.152/99. In tema d'inquinamento idrico l'autorizzazione allo scarico implica necessariamente la valutazione della tipologia di impianto, della natura dei rifiuti trattati e delle procedure di trattamento. Con la conseguenza che la modifica di uno di tali elementi richiede necessariamente una nuova autorizzazione. De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003**

Inquinamento idrico - Disciplina degli scarichi - Prelievo e campionamento delle acque reflue - Attività a sorpresa - Procedimento - Art. 50 d.lv. 152/99 - Art. 223 disp. att. c.p.p. - Art. 360 c.p.p.. In tema di disciplina degli scarichi il prelievo ed il campionamento delle acque reflue configurano attività amministrativa che non richiede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni, onere che deve ritenersi ottemperato nella misura in cui, nel caso di specie, le analisi sono state effettuate con le procedure di cui all'art. 360 c.p.p. (cfr. Cass. III, 29/1/2003, 15170). L'esecuzione delle attività di prelievo, devono necessariamente costituire attività a sorpresa, assimilabile alle ispezioni, condizione necessaria per garantire la genuinità dell'accertamento, e come tali disciplinate e consentite in via generale dall'art. 50 d.lv. 152/99, e, comunque, dagli artt. 348 e ss. c.p.p. (cfr. Cass. III, 1/7/87, 7999; Cass. III, 15/11/84, 10041). Giudice De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003**

Inquinamento - Acqua - Rifiuti - Art. 635 c.p. (danneggiamento) e D. L.vi nn. 152/99, 22/97 - Rapporto di specialità - Esclusione - Art. 822 cod. civ. - Alterazione dell'integrità di un bene al servizio della collettività quale le acque

del mare. In tema d'inquinamento un'attività di immissione o diffusione abusiva di materiali di qualunque natura, solidi o liquidi, ove abbia come conseguenza l'alterazione dell'integrità di un bene quale le acque del mare, sotto il profilo della sostanza, delle risorse biologiche e ittiche, della composizione, ovvero della utilizzabilità o anche solo del valore estetico, appare configurabile il reato in questione. Né questo deve essere escluso per la contemporanea presenza di altro reato - contravvenzionale - che punisce lo specifico fatto dell'inquinamento, dal momento che tra il primo reato e quelli espressamente previsti dal d.lv. 152/99 o dal d.lv. 22/97 non esiste rapporto di specialità atteso che il primo tutela non l'ambiente come valore in sé, quanto il valore patrimoniale dello stesso e l'utilizzabilità da parte della collettività. Sicchè, ove all'attività illecita consegua, appunto, l'evento ulteriore rappresentato dal danno, si determina un concorso delle due tipologie di reato (cfr. Cass. 15/11/79, 5802; Cass. 10/12/79, 5870; Cass. 19/6/81, 9425; Cass. 17/6/82, 11484; Cass. 10/2/84, 5485). Inoltre il mare, così come tutti gli altri beni elencati nell'art. 822 cod. civ., è essenzialmente destinato al servizio della collettività, per cui correttamente in caso di danneggiamento di tale bene appare configurabile il delitto di cui all'art. 635, con l'aggravante del capoverso n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. la quale tutela, appunto, la destinazione pubblicistica del bene (cfr. Cass. 15/11/79, 5802; Cass. 10/2/84, 5485). Giudice De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003**

Inquinamento idrico - Prelievo effettuato nell'immediatezza di una immissione - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento. I risultati di un prelievo effettuato nell'immediatezza di una immissione (in flagranza) che, non consenta l'apprestamento degli specifici strumenti con la conseguenza di eventuali inosservanze delle modalità e metodiche di prelievo dei campioni non possono determinare alcuna nullità o inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti conseguenti, (cfr. Cass. III, 24/5/99, 6416; Cass. III, 16/2/2000, 1773), e assumono ugualmente il rilievo di elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, sicchè tali violazioni costituiscono esclusivamente elemento di valutazione dell'attendibilità del risultato (cfr. Cass. III, 24/5/99, 6416). Giudice De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003**

Inquinamento idrico - Scarico e immissione occasionale - Differenza - Superamento dei limiti tabellari - Fattispecie: scarico in mare dei reflui - Art. 59 d.lg. n. 152/1999. In materia di inquinamento idrico, si distingue lo scarico dall'immissione occasionale per il fatto che il primo ha carattere di continuità e stabilità (Cass. III, 14/6/2002, 29651), mentre l'immissione occasionale è costituita da uno sversamento occasionale ed eccezionale realizzato, pertanto, al di fuori di un sistema di scarico. Può pertanto, concludersi che il superamento dei limiti tabellari resta sanzionato a norma dell'art. 59 d.lg. n. 152 del 1999, quando venga realizzato nell'ambito di uno scarico, caratterizzato, dalla permanenza e stabilità, mentre resta escluso dalla punibilità se realizzato nell'ambito di uno sversamento occasionale (cfr. Cass. III, 14/6/2002, 29651 - Paolini). In base all'attuale testo dell'art. 59 menzionato, in specie, occorrerà distinguere due ipotesi: quella dell'agente che, in maniera occasionale, al di fuori di un'attività di scarico, e dunque nell'ambito di sversamenti episodici da impianti che non prevedono scarichi in mare (quali, per esempio, le avarie agli impianti medesimi), effettua un versamento in acque superficiali, condotta non più punibile a norma del menzionato art. 59 c. 5; e quella, invece, dell'agente il quale gestisca un impianto che preveda lo scarico in mare dei reflui, e che, nell'ambito di tale scarico, effettui, anche occasionalmente, degli sversamenti che superino i limiti tabellari. Condotta, questa, di cui permane la illiceità penale. In sostanza, la depenalizzazione riguarda solo l'occasionalità degli sversamenti, eseguiti al di fuori di uno scarico stabile; restando, invece, sottoposti a sanzione tutti i superamenti tabellari, anche se occasionali o rilevati occasionalmente, quando eseguiti, come recita la norma, nell'effettuazione di uno scarico industriale, cioè nell'ambito di un sistema di scarico avente carattere di stabilità e continuità. Giudice

De Marco. **TRIBUNALE DI MESSINA** Giudice monocratico sezione II - sentenza del 16/12/2003

Acqua e inquinamento idrico - Scarico di autolavaggio - Presenza di caratteristiche inquinanti - Acque reflue industriali - Autorizzazione allo scarico e c.d. permesso di agibilità o abitabilità - Differenze e finalità. Lo scarico di autolavaggio assimilabile a quello degli insediamenti produttivi, sotto il vigore della precedente normativa (Cass. sezione terza, 18 giugno 1982 n. 5985, Incerti rv. 154274), ed a quello di acque reflue industriali, secondo la recente (cfr. da ultimo Cassazione, sezione terza, 21004/03, Pm in proc. Panizza), per la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più gravi da quello di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice eventualmente staccabile dalle autovetture ed esercizio di un servizio in forma professionale ed organizzata. Inoltre, l'autorizzazione allo scarico è caratterizzata dalla tipicità delle forme, sicché non è ammesso alcun equipollente e neppure il c.d. permesso di agibilità o abitabilità, relativo a differenti presupposti e diverse finalità. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985

Acqua e inquinamento idrico - Scarichi esistenti autorizzati - Scarichi esistenti non autorizzati - Disciplina applicabile - Aumento temporaneo dell'inquinamento - Autonomi e distinti reati - Elementi costitutivi - Differenze - Scarico senza autorizzazione - Omessa autorizzazione - Art. 2 lett. c, c bis, D. L.vo n. 258/2000 - D. L.vo n. 152/1999 e succ. mod.. L'effettuazione di uno scarico senza autorizzazione e la violazione del divieto di un aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituiscano due autonomi e distinti reati, i cui presupposti ed elementi costitutivi sono differenti, il giudice esattamente si è soffermato solo su quello concernente l'omessa autorizzazione, in quanto si trattava di scarico esistente non autorizzato, sicché, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III 16 febbraio 2000, n. 1774), recepita dal D.Lgs n. 258 del 2000 all'art. 2 lett. c c bis) devono ritenersi nuovi anche gli scarichi esistenti non autorizzati, in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 62 dodicesimo comma D.L.vo n; 152 del 1999 e successive modificazioni si applica solo agli scarichi esistenti autorizzati. La disciplina, non è mutata neppure dopo l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento, di cui all'art. 62 undicesimo comma D.Lgs cit., operata dall'art. 10 bis della legge di conversione n. 200 del 2003 del d. 1. n. 147 del 2003 recante "proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali". Infatti, a parte la specifica caratteristica del decreto legge su citato, evidenziato dalla sua rubrica, la dizione dell'art; 10 bis cit., secondo cui "i termini di cui all'art. 62 comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, relativo agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (cioè fino al 3 agosto 2004), non ha fatto venir meno la definizione legislativa degli scarichi esistenti su descritta. Tale esegesi deve essere privilegiata, perché in tema di eccezioni ad una regola generale, non è possibile fornire un'interpretazione estensiva, ma occorre preferirne una restrittiva. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985**

Acqua e inquinamento idrico - Nozione di "scarico esistente" - art. 62, 11° e 12° c., D. L.vo n. 152/1999 - Art. 2 lett. c, c bis, D.Lgs n. 258/2000 - Abrogazione tacita - Inconfigurabilità - Disciplina applicabile. In assenza di un'abrogazione espressa della nozione di scarico esistente di cui all'art. 2 lett. c c bis) del D.Lgs n. 258 del 2000, non è possibile attribuire ad una disposizione con un contenuto specifico e limitato la possibilità di introdurre un'abrogazione implicita, mentre la

locuzione contenuta sembra una cattiva sintesi di una pluralità di situazioni, disciplinate in maniera uniforme dall'art. 62 undicesimo e dodicesimo comma decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pertanto, non è concepibile per le ragioni su riferite un'abrogazione tacita dell'art. 2 let. c c bis) d. 1. vo cit. su riportata, ove si volesse, in contrasto con i criteri ermeneutici su evidenziati in tema di interpretazione di norme derogatorie di una regola generale, ritenere estensibile il termine "non autorizzati" a tutti gli scarichi esistenti, non può obliterare il sintagma "conformi al regime autorizzativo previgente", sicché l'espressione "non autorizzati" concernerebbe solo quegli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999, non muniti di formale autorizzazione che, in relazione alla situazione fattuale, avrebbero potuto ottenerla. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985**

Acqua e inquinamento idrico - Concetto di aumento dell'inquinamento - Presupposti ed elementi - Omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento - Sistema sanzionatorio - Tutela dell'ambiente. L'omessa adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento, costituisce un obbligo cui soggiacciono i titolari degli scarichi esistenti, ancorché autorizzati, durante il regime transitorio (Cass. sez. un. 31 gennaio 2002 n. 3798, Turina rv. 220556 non massimata sul punto). Pertanto, poiché "l'aumento è un concetto per definizione relativo e presuppone il raffronto tra due dati, che sono quantitativi e qualitativi e, comunque, di fatto riferiti allo scarico con la prescrizione che il dato fisico - chimico preesistente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/99 non può essere alterato in peius" ed i dati da comparare possono risultare " da qualsiasi elemento" e "l'aumento potrà anche essere desunto da fatti significativi" (Cass. sez. un. 31 gennaio 2002, Turina cit.), i dati da comparare, come si evince dai passi tratti dalla decisione delle sezioni unite, non devono provenire necessariamente da analisi, ma possono discendere pure da considerazioni logiche oltre che da altre evenienze fattuali (ex. gr. Aumento della produzione e mantenimento dello stesso depuratore, guasto del sistema di depurazione, et similia). Sicché l'eventuale possibilità di configurare pure la contravvenzione di aumento anche temporaneo dell'inquinamento costituisce un ulteriore segnale circa la necessità di sanzionare, comunque, dette situazioni illecite e pericolose per la tutela dell'ambiente. Pres. Savignano - Est. Novarese - Pm Meloni - Imp. Marziano. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 5.12.2003) sentenza n. 985**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati - Principio - Acque reflue domestiche in reti fognarie - Deroga e condizione - L. 319/1976 - Artt. 45 e 59 1° c., .D. Lgs. n. 152/1999 - D. Lgs. n. 258/2000. In tema d'inquinamento delle acque, l'art. 45, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/1999 (pur dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 258/2000) ribadisce il principio di cui all'art. 9 della legge n. 319/1976 secondo cui "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" (in deroga a tale principio gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie non necessitano di preventiva autorizzazione ma sono esplicitamente vincolati al rispetto dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato) ed il successivo art. 59, 1^ comma, sanziona penalmente "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione...". Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - I reflui di autocarrozzeria (e/o autolavaggio) sono da considerarsi "acque reflue industriali", non assimilabili a quelle domestiche - Assenza della prescritta autorizzazione - Reato - Sussiste. In tema d'inquinamento delle acque, i reflui da attività di autocarrozzeria (ma anche -

secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - quelli da impianti di autolavaggio) devono considerarsi "acque reflue industriali", non assimilabili a quelle domestiche - poiché non ricollegabili al metabolismo umano e non provenienti dalla realtà domestica - sicché lo scarico di essi in assenza della prescritta autorizzazione è tuttora previsto dalla legge come reato. Pres. Savignano G. - Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Conf.) - Imp. Marino. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (Ud. 27 novembre 2003), Sentenza n. 978**

Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Superamento limiti tabellari Statali - Tutela dall'inquinamento - Entrata in vigore del decreto n. 258/2000 - Riferibilità alla Tabella 5 allegata al decreto n. 152/1999 - Esclusione - Fondamento - D. LG. N.152/1999 art. 59 COST.- D. LG. n.258/2000 art. 23. In tema di scarichi di acque reflue industriali, con la entrata in vigore del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato ed individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, atteso che la attuale formulazione colloca il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti piu' restrittivi fissati dalle Regioni, solo per i quali deve farsi riferimento alle sostanze individuate dalla citata Tabella 5. PRES. Raimondi R REL. Postiglione A COD.PAR.351 IMP. P.G. in proc. Bonassi ed altro PM. (Conf.) Passacantando G. CORTE DI CASSAZIONE Penale. Sez. III del 17/12/2003 (UD.29/10/2003) RV. 226829 Sentenza n. 48076

Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Scarico non autorizzato in pubblica fognatura - Art. 59 co. 1 D. Lgs. n. 152/1999 - Configurabilità. In tema d'inquinamento idrico, lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali ex art. 21 L. 10/5/76, n. 319, è tuttora previsto come reato dall'art. 59 co. 1 D. Lgs. 11/5/99, n. 152. (Nella specie, l'imputato era stato illegittimamente assolto dal reato ascrittogli, sul presupposto giuridicamente erroneo che detto fatto fosse depenalizzato - scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da un insediamento produttivo sprovvisto della necessaria autorizzazione -. Corte Imp. Massa. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08 ottobre 2003, Sentenza n. 38191**

Inquinamento idrico - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Concorso con i reati di cui al D.L.gs. n. 152/1999 - Possibilità - Art. 674 c.p. L'ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni della D.L.gs. 11 maggio 1999 n. 152 (tutela delle acque dall'inquinamento), stante la diversa struttura delle fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati. Pres. Papadia U - Est. Rizzo A - Imp. Graziani - PM. (Conf.) Passacantando G. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 07 Ottobre 2003 (UD.01/07/2003) RV. 226578, sentenza n. 37945**

Inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Condizioni - Individuazione - L. n. 574/1996 - Art. 28 D. Lg. n. 152/1999 - D. Lg. n. 22/1997. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della Decreto Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti. Pres. Toriello F - Est. Postiglione A - Imp. Malpignano - PM. (Diff.) Iacoviello F. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 03 Ottobre 2003 (UD. 25/06/2003) RV. 226320, sentenza n. 37562**

Inquinamento ambientale e di emissioni maleodoranti - cartiera - scarico dei reflui nel fiume senza adeguata depurazione - indagine ispettiva del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri - assenza di un proprio impianto di depurazione - reflui che confluivano nella fognatura comunale, e successivamente, in parte, in un impianto di depurazione - impianto consortile tecnicamente inadatto per il trattamento dei reflui - eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale - sanatoria legale - illegittimità - la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - limiti - territori colpiti da calamità naturali - inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi. Legge 8 aprile 2003, n. 62 (che ha convertito il decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15): legge che avrebbe disposto una "sanatoria legale" dei provvedimenti impugnati, non trova applicazione per il combinato disposto dei commi 1, 2, 3 dell'art. 1-ter, ove si prevede che: "Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione". Infatti, in sede di conversione del decreto-legge, l'art. 1-ter. della legge ha disposto che: "1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana. Occorre, poi, rilevare che la legge n. 62 del 2003 si riferisce espressamente a "territori colpiti da calamità naturali". La suesposta conclusione, peraltro, tiene conto di quell'insegnamento della Corte costituzionale, per cui le disposizioni legislative che prevedono la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - pur ammissibili in linea di principio - non impediscono al giudice amministrativo di accertare (tra l'altro), a) la sussistenza dell'attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati" (Cfr. la decisione 26 marzo 1987, n. 100, nonché le altre decisioni ivi richiamate). **T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, 30 agosto 2003 Sentenza n. 641**

Deliberazione stato di emergenza - presupposti - calamità naturali, catastrofi o altri eventi da cui derivi o possa derivare pericolo all'integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti, all'ambiente - concetto di "altri eventi" - poteri extra ordinem ex art. 5 L. 14 febbraio 1992 n. 225 finalizzati a fronteggiare una situazione di degrado ambientale - perseguimento della tutela di beni e valori diversi da quelli indicati dalla L. 225/1992 - mancata dimostrazione della necessità del ricorso a poteri extra ordinem - illegittimità - limiti alla potestà discrezionale dell'amministrazione. La deliberazione dello stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale che trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una

situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che evidentemente nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione. Va osservato che la lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 sussume nella tipologia di eventi a cui si ricollega la predetta normativa, anche « ... altri eventi (oltre le calamità naturali e le catastrofi) che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Con la locuzione: "altri eventi" il Legislatore si è basato su di un criterio oggettivo e cioè l'esistenza di una situazione che necessita di interventi straordinari, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata: interventi pur sempre mirati alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni. Pertanto, esula pacificamente dal paradigma della legge la tutela di beni e di valori diversi da quelli ivi previsti. Nel caso di cui alla attuale controversia, la motivazione addotta dagli atti impugnati si fonda su altri presupposti rispetto allo schema concettuale della legge n. 225 del 1992, non riconducibili al paradigma delle "calamità naturali, catastrofi" o in quello di "altri eventi" che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; inoltre, il legislatore ha esclusivamente avuto di mira la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni: nella fattispecie non risulta sia stata perseguita la tutela di questi beni e valori; infine, doveva risultare in modo irrefutabile - e ciò non è avvenuto - che la situazione non poteva essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari. Sotto i primi due aspetti, concernenti la non ricorrenza di un "evento" legittimante il ricorso ai poteri straordinari ex art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonché il mancato perseguimento della tutela prevista dal legislatore, il Collegio rileva che, anche ammettendosi - per inconcessa ipotesi - che nel paradigma dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 vadano ascritte situazioni di emergenza non ricollegabili ad un pericolo in atto o potenziale all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, come potrebbe essere la situazione connessa ad una grave crisi occupazionale, o, più in generale, economica, va detto che nel caso di specie i poteri straordinari deliberati con lo stato di emergenza non sono diretti a fronteggiare lo "stato di blocco dell'occupazione con gravi ripercussioni sull'intera economia della Carnia" (l'art. 5 prevede che, al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 2 lett. c) e cioè eventi naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e la estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi), bensì la situazione che potrebbe determinare - di riflesso - questo "blocco". Per far fronte a questa situazione si è fatto ricorso ai suddetti poteri, trascurando, oltretutto, di dimostrare la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione attraverso i poteri ordinari attribuiti dall'ordinamento. Pertanto, i veri "eventi" fronteggiati con lo stato di emergenza sono stati quelli riconducibili al degrado ambientale. In buona sostanza, si è ricorsi - senza darne una adeguata dimostrazione - ai poteri extra ordinem per far fronte ad una situazione di natura ambientale, paventando nel contempo delle possibili ripercussioni negative di questa situazione sul versante occupazionale. Sotto il terzo profilo, afferente la mancata dimostrazione del ricorso a poteri extra ordinem, è a dirsi che, diversamente opinando, qualsiasi situazione che postula provvedimenti urgenti sarebbe suscettibile di legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza. Se così fosse, verrebbe vulnerata non solo la lettera, ma anche la ratio della legge n. 225 del 1992. Ciò non significa che una situazione di difficoltà nel settore della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti, solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi, non incida sulla necessità di attivare gli interventi di protezione civile, allorché si sia determinata una situazione di tale gravità da poter creare danni o pericolo di danni all'integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti o all'ambiente. Il ricorso al rimedio extra ordinem dello stato di emergenza riposa, però, su ben altri presupposti. Nella fattispecie si rendeva

necessaria una congrua motivazione circa la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione evidenziata, o, comunque, questa impossibilità doveva emergere in modo inconfutabile dagli atti del procedimento, e in particolare dall'atto dichiarativo dello stato di emergenza. Questo perché - lo si ribadisce - lo stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale, che però trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione: situazione la cui gestione richiede un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, nonché una capacità di deroga all'ordinamento vigente. **T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, 30 agosto 2003 Sentenza n. 641**

Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - legge 319/76 - la disciplina degli scarichi - la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili - la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) - articolo 6 del D.p.r. 915/82. Secondo la Corte costituzionale nella sentenza 168/93,, «gli articoli 2 e 4 della suddetta legge 319/76 prevedono le competenze dello Stato e delle Regioni in materia. In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l'attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali. Inoltre, successivamente alla citata legge 319/76, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (articolo 6 del D.p.r. 915/82)». Sulla base di tale complesso normativo fondante il potere dell'autonomia regionale, la Regione Lazio, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidatili con le suddette norme, avrebbe legittimamente «emanato la legge impugnata e provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 319/76, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo l'obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa. La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito». **Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476**

Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la potestà normativa regionale - la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale - illecito amministrativo regionale e sanzione comminata dalla legislazione nazionale. Non v'è posto per un restringimento del significato del precetto contenuto nell'articolo 43 dalla legge regionale pugliese del 1983, sicché esso si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne è posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il decreto legge 79, citato), con riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle di "effettuazione" degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di "mantenimento" di scarichi non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento amministrativo. In particolare, l'"effettuazione" di scarichi di tal fatta comporta l'applicabilità della

sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano sprovvisti dell'autorizzazione regionale. In tal modo, la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar luogo ad un illecito amministrativo caratterizzato dalla previsione di una condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l'articolo 21, ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal decreto legge 79/1995, più volte citato). **Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476**

Mancato preavviso al titolare del prelievo di campioni ai fini di esami di laboratorio - legittimità - la natura e lo scopo dell'accertamento - prelievo dei campioni delle acque di scarico - accertamenti fonometrici - inquinamento acustico. La Corte costituzionale ha ritenuto non compatibile con la natura e lo scopo dell'accertamento il preventivo avviso, al fine di poter assistere con propri tecnici o difensori, alla parte interessata proprio per quanto concerne l'iniziale fase del rilievo (cfr. C.C. 13.7.1990 n. 330 e 28.7.1983 n. 248, in base alla considerazione che "il mancato preavviso del prelievo dei campioni delle acque inquinate, ai fini degli esami dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, è giustificato dalla necessità che il titolare dello scarico non sia informato del momento in cui vengono effettuati i prelievi per evitare che esso possa apportare modifiche agli scarichi e fare quindi sparire ogni traccia delle irregolarità"); e la fattispecie è del tutto equiparabile all'esecuzione degli accertamenti fonometrici. Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n. 262

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue in fognatura - Provenienti da attività di autocarrozzeria - Autorizzazione preventiva - Necessità - Mancanza - Reato di cui all'art. 59 del D. L.G. 152/1999 - Configurabilità. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue in fognatura provenienti da attività di autocarrozzeria va sottoposta alla preventiva autorizzazione stante la necessità di controllo per ogni scarico da insediamento produttivo, quale è da considerare lo scarico avente per oggetto acque reflue non domestiche quali quelle di una attività che utilizzi vernici e sostanze diverse che determinano residui liquidi contaminati dal processo di lavorazione. Pres. Toriello F - Est. Postiglione A - Imp. Raffaelli - PM. (Parz. Diff.) Mura A. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 10/06/2003 (UD.03/04/2003) RV. 225378 sentenza n. 24892**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Preventiva autorizzazione - Acque di lavaggio di betoniere - Scarico - Natura - Insediamento industriale - Art. 59 D. L.G. n. 152/1999. Costituisce scarico da insediamento industriale, e come tale necessitante la, quello proveniente dal lavaggio di betoniere utilizzate per l'attività societaria e riversato in un bacino artificiale, dindegradandosi in difetto il reato di cui all'art. 59 del D.L.G. 11 maggio 1999 n. 152. Pres. Toriello F - Est. Vitalone C - Imp. Terranova - PM. (Conf.) Izzo G. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 05/06/2003 (UD.04/04/2003) RV. 225313 sentenza n. 24322**

La normativa sulla depenalizzazione in tema di installazione o esercizio impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - deroga chiaramente al principio

generale di irretroattività degli illeciti amministrativi - tutela delle acque dall'inquinamento - impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione. Nel depenalizzare il reato di cui all'art. 195 comma 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente alla installazione o esercizio di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, all'art. 4 comma 1, l. 28 dicembre 1993, n. 561, il legislatore attribuisce efficacia retroattiva alle nuove ipotesi di illecito amministrativo rendendo applicabile la relativa sanzione anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, purché il processo non sia definito con sentenza irrevocabile. Inoltre l'art. 4 comma 2, richiama, per quanto non disposto, la normativa fondamentale sulla depenalizzazione prevista dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 e, quindi, anche l'art. 41, relativo alla trasmissione degli atti all'autorità competente (che la suprema Corte ha disposto, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata trasmissione degli atti all'autorità amministrativa). (Cassazione penale, sez. III, 13 dicembre 1995, n. 1686). Altrettanto è stato ritenuto in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la giurisprudenza di questa corte, ha ritenuto espressamente o implicitamente che il citato terzo comma dell'art. 56 deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi (cfr. Cass. Sez. III, n. 3952 del 26.10.2000, Reggiani, rv. 218531; Cass. Sez. III, n. 27660 del 28.5.2001, Donzello, rv. 220268; Cass. Sez. III, n. 42545 del 6.11.2001, Padovan, rv. 220367). Pres Zumbo A - Est. Onorato P - Imp. Gravina ed altro - PM. (Diff.) Favalli M. **Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932**

Tutela delle acque dall'inquinamento - D.lgs. 152/1999 - il superamento dei limiti tabellari - l'omesso invio degli atti all'autorità amministrativa - il giudice è obbligato. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 152/1999 il superamento dei limiti tabellari relativamente all'azoto nitroso è punito solo come illecito amministrativo (ex artt. 59.5 e 54.1), il giudice è obbligato, comunque, alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per conoscere dell'illecito, ex art. 56, comma 3, del D.Lgs. 152/1999. Nei fatti e in diritto, si osserva che la norma in parola non lascia dubbi sull'obbligo del giudice penale di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative; e che in ogni caso non è il giudice penale, ma solo l'autorità amministrativa, a dover stabilire se la norma conteneva o no una deroga al principio di irretroattività. Pres Zumbo A - Est. Onorato P - Imp. Gravina ed altro - PM. (Diff.) Favalli M. Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932

Tutela delle acque dall'inquinamento - i provvedimenti di trasformazione di reati in illeciti amministrativi - D.lgs. 152/1999 - depenalizzazione del reato - la trasmissione degli atti agli enti competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative - obbligo del giudice. Il terzo comma dell'art. 56 D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 ripete una norma ricorrente in quasi tutti i provvedimenti di trasformazione di reati in illeciti amministrativi, stabilendo che, per i procedimenti penali pendenti all'entrata in vigore dello stesso decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. per norme similari art. 41 legge 24.11.1981 n. 689; art. 4 legge 28.12.1993 n. 561, che richiama espressamente le disposizioni della legge 689/1981 in quanto compatibili; art. 102 D.Lgs. 30.12.1999 n. 507). Il giudice penale, quindi, verificati i presupposti previsti dalla legge, sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del

processo pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non deve far altro che trasmettere gli atti all'autorità competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza arrogarsi alcun potere di valutazione sulla sanzionabilità giuridica di quest'ultimo illecito. In altri termini, in relazione a un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, che lo ha trasformato da reato in illecito amministrativo, è il giudice penale a valutarne la depenalizzazione, ma sarà l'autorità amministrativa a stabilire se ad esso può essere applicata la sanzione amministrativa ovvero se va esente da sanzione in virtù del principio di legalità e di irretroattività delle norme sanzionatorie stabilito in via generale dall'art. 1 della legge 24.11.1981 n. 689. Pres Zumbo A - Est. Onorato P - Imp. Gravina ed altro - PM. (Diff.) Favalli M. **Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932**

Tutela delle acque dall'inquinamento - deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi - impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la giurisprudenza di questa corte, ha ritenuto espressamente o implicitamente che il citato terzo comma dell'art. 56 deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi (cfr. Cass. Sez. III, n. 3952 del 26.10.2000, Reggiani, rv. 218531; Cass. Sez. III, n. 27660 del 28.5.2001, Donzello, rv. 220268; Cass. Sez. III, n. 42545 del 6.11.2001, Padovan, rv. 220367). Altrettanto è stato ritenuto per la legge 28.12.1993 n. 561, in tema di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 4 della stessa legge all'art. 41 della legge 689/1971 (Cass. Sez. III, n. 1686 del 13.12.1995, Ciucci, rv. 204725). Pres Zumbo A - Est. Onorato P - Imp. Gravina ed altro - PM. (Diff.) Favalli M. **Cassazione Penale, Sez. III, 26 maggio 2003, sentenza n. 22932**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Soggetto responsabile - Delega all'interno di un'azienda - Condizioni - decentramento delle mansioni. In tema di controlli sull'inquinamento delle acque, affinché la delega di attribuzioni all'interno di un'azienda sia seria e reale e non un mezzo artificioso per addebitare la responsabilità a livelli mansionali inferiori e comunque inadeguati a sopportarli, è necessario che: a) essa abbia forma espressa (non tacita) e contenuto chiaro, in modo che il delegato sia messo in grado di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite; b) il delegato sia dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, in modo che sia messo in grado di esercitare effettivamente la responsabilità assunta; c) il delegato sia dotato di idoneità tecnica, in modo che possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità. Non è richiesta una prova scritta dell'esistenza della delega, né comunque, può essere utilizzata quale scriminante se le dimensioni dell'azienda non impongono il decentramento delle mansioni. - Pres. Zumbo - Est. Onorato - P.G.M. Favalli (concl. Conf.) - Ric. P.G. in proc. Conci. **CASSAZIONE PENALE, sez. III, 26 maggio 2003, (ud. 13 Marzo 2003), sentenze n. 22932**

Inquinamento - Acque - Violazioni depenalizzate - Tutela dall'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Procedimenti pendenti - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Casi - Individuazione - D. LG. n. 152/1999 Art. 56 - L. n. 689/1981. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ovvero sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito. Pres Zumbo A - Est. Onorato P - Imp. Gravina ed

altro - PM. (Diff.) Favalli M. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 26/05/2003 (UD.13/03/2003) RV. 225300 sentenze n. 22932**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Depenalizzazione e retroattività delle sanzioni amministrative - Obbligo del giudice di trasmettere gli atti alla P.A. in base all'art. 56 del D. Lgs. 152/1999. A seguito della depenalizzazione di taluni illeciti in materia di inquinamento delle acque operata dal D. lgs. 152/1999, ai sensi dell'art. 56, una volta verificati i presupposti di applicazione della norma (avvenuta depenalizzazione dell'illecito e inesistenza di una causa di archiviazione o proscioglimento) il giudice penale è tenuto in ogni caso a trasmettere gli atti alla p.a., e non può arrogarsi alcun potere di valutazione sulla sanzionabilità giuridica di quest'ultimo illecito (fattispecie nella quale il giudice penale aveva omesso la trasmissione degli atti, ritenendo che l'art. 56, comma 3, non contenga una disposizione idonea a superare il principio di legalità e irretroattività della sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1 della legge 689/1981). Gravina. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 26 maggio 2003**

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Smaltimento di rifiuti pericolosi - Acque di sentina - Applicabilità delle disposizioni derogatorie della Convenzione MARPOL - Esclusione - Configurabilità del reato previsto dall'art. 51 D. Lg. n. 22/1997 - L. n. 438/1982 - L. n. 662/1980. Lo smaltimento di acque di sentina delle navi, rientranti tra i rifiuti pericolosi, configura il reato previsto dall'art. 51 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora le operazioni siano effettuate in area portuale nazionale, non trovando applicazione in questo caso le disposizioni derogatorie di cui alla Convenzione MARPOL 73/78, conclusa a Londra il 2 novembre 1993, con i relativi protocolli, ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662 e legge 4 giugno 1982, n. 438 Pres. Savignano G - Est. Teresi A - Imp. Cattaruzza - PM. (Conf.) Geraci V. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 21/05/2003 (CC.12/03/2003) RV. 225607 sentenza n. 22501**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Esercizio di autolavaggio - Scarico di acque reflue - Assimilabilità agli scarichi civili - Esclusione - Natura - Insediamento produttivo - D. L.vo. n. 152/1999. Lo scarico di acque reflue provenienti da un impianto di autolavaggio è assimilabile a quello derivante da insediamento produttivo, stante la presenza di oli minerali, vernici ed altre sostanze che possono staccarsi dalle autovetture a seguito dell'attività di lavaggio. Pres. De Maio G - Est. Vangelista V - Imp. P.M. in proc. Panizza - PM. (Parz. Diff.) Iacoviello F. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 13/05/2003 (CC.26/02/2003) RV. 225291 sentenza n. 21004**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque provenienti da lavaggio di pavimenti di complesso industriale - Contenenti sostanze inquinanti - Natura di scarichi civili - Esclusione - Difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 D.L.G. n. 152/1999. Le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo, il cui scarico, in difetto di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Pres. Savignano G - Est. Grillo CM - Imp. Di Grado ed altri - PM. (Conf.) Iacoviello F. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 12/05/2003 (UD.14/03/2003) RV. 225303 sentenza n. 20755**

Acqua - bene primario della vita dell'uomo - risorsa da salvaguardare ex se - protezione normativa - interesse generale alla tutela della risorsa idrica - decreto che subordina la realizzazione di miniera alla costruzione di un acquedotto alternativo che rifornisca i Comuni prima serviti dalle acque sotterranee che verranno disperse dall'attività di coltivazione della cava - mancata considerazione dell'interesse pubblico alla preservazione delle acque come risorsa idrica. La normativa comunitaria - a cominciare dalla Carta europea dell'acqua, per arrivare alla direttiva 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e alla direttiva 60/2000, intesa a creare un quadro di azione comune in materia di acque, ha manifestato una consapevolezza della limitata disponibilità idrica e un interesse per la protezione delle acque. L'attenzione si è soffermata sull'acqua (bene primario della vita dell'uomo), configurata quale "risorsa" da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, sugli sprechi e sulla tutela dell'ambiente, in un quadro complessivo caratterizzato dal riconoscimento del diritto fondamentale a mantenere integro il patrimonio ambientale. L'aumento dei fabbisogni accompagnato da un incremento degli usi agricoli produttivi e di altri usi, ha indotto il legislatore nazionale (legge 5 gennaio 1994, n.36) ad adottare misure di tutela e di priorità dell'uso delle acque intese come risorse, con criteri di utilizzazione e di reimpiego indirizzati al risparmio, all'equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime. Di qui, l'esigenza di un maggiore intervento pubblico concentrato sull'intero settore dell'uso delle acque, sottoposto al metodo della programmazione, della vigilanza e dei controlli, collegato ad un'iniziale dichiarazione di principio, generale e programmatica (art.1, comma 1, della legge n.36 del 1994), di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo. Tale dichiarazione è accompagnata dalla qualificazione di "risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà". Questa finalità di salvaguardia viene riconnessa al diritto fondamentale dell'uomo all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche (art.1, commi 2 e 3, della legge n.36 del 1994). La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 1996, n.259 (confermata dalla successiva sentenza n.419/1999), pronunciandosi sulla legittimità costituzionale della legge n.36/1994, ha chiarito il significato dell'enunciazione della pubblicità delle acque, ponendo l'accento sull'interesse generale che è alla base della qualificazione di pubblicità di un'acqua come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro). La legge n.36 del 1994 ha in tale ottica accentuato lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà. Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n.152 dell'11 maggio 1999, si è fatto poi carico dell'esigenza di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, regolamentando in modo unitario l'utilizzo di tale bene secondo un'ottica attenta all'obiettivo del risparmio idrico. Dall'esame del panorama normativo si ricava che costituisce un valore primario, fissato da norma di carattere precettivo e non meramente programmatico, l'esigenza di preservazione dell'integrità del patrimonio idrico. Un decreto che subordina la realizzazione di una miniera alla costruzione di un acquedotto alternativo che prelevi acque di superficie per le popolazioni prima servite dalle fonti a rischio di distruzione, mostra di comparare l'interesse generale alla coltivazione della miniera con il solo interesse alla preservazione dell'approvvigionamento idrico dei Comuni in esame. Non viene invece preso in considerazione l'interesse alla preservazione delle acque come risorsa idrica da salvaguardare, alla stregua di componente dell'equilibrio ambientale e nella veste di risorsa scarsa utile in una dinamica attenta alle esigenze future collegate alla scarsità crescente della risorsa di che trattasi; interesse cioè legato al bene ex se inteso, a prescindere dalla sua contingente sostituibilità con fonti alternative al fine di soddisfare le specifiche esigenze in un determinato momento storico di una fetta della popolazione del territorio. La legislazione vigente impone un'adeguata valutazione in concreto della rilevanza e della necessità del sacrificio di una risorsa primaria ex se considerata in relazione alla cogenza degli interessi,

pubblici e privati, antagonisti. **Consiglio di Stato, Sezione VI, 18.04.2003, sentenza n. 2085**

Acqua - Deviazione di un corso d'acqua e modificazione dello stato del luoghi - Elemento oggettivo - Immutatio loci - Nozione - Inquinamento - Irrilevanza. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 632 c.p. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi; ma un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti. Pres. Morelli - Rel. Fumu - P.M. Galasso (concl. conf.) - Addesa. **CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. II - Ud. 2 aprile 2003 (dep. 5 maggio 2003), n. 20178**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo e campionamento dei reflui - Garanzie difensive - Individuazione - D. LG. n. 152/1999 - Art. 223 Disp.Att.nuovo C.P.P. - D. LG. n. 152/1999 Art. 59 Cost. In tema di disciplina degli scarichi, l'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni. Pres. Toriello F - Est. Onorato P - Imp. Piropan M - PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224456 sentenza n. 15170**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo e campionamento - Metodiche - Redazione di verbale - Necessità - Esclusione - D. LG. n. 152/1999. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è necessaria la redazione del verbale relativamente alla indicazione delle metodiche seguite per il prelievo, il campionamento e le analisi, atteso che risulta sufficiente la possibilità per l'imputato di partecipare e controllare le operazioni, e ciò anche a mezzo di un proprio consulente. Pres. Toriello F - Est. Onorato P - Imp. Piropan M - PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224457 sentenza n. 15170**

Inquinamento delle acque - le analisi devono essere eseguite il più presto possibile - per la mera inosservanza del termine è stata esclusa la nullità delle analisi - prescrizioni tecniche sulle modalità delle analisi. Per le sostanze deperibili le analisi devono essere eseguite il più presto possibile, ma senza che possa considerarsi rigido il termine di 24 ore, indicato nell'ordinanza ministeriale: anche in tema di inquinamento delle acque la giurisprudenza di questa Corte ha indicato il termine di 24 ore come preferibile, ma con una certa elasticità, sicché per la inosservanza del termine è stata esclusa la nullità. Le prescrizioni tecniche sulle modalità delle analisi (fatta eccezione per l'obbligo di notifica all'interessato) non integrano la fattispecie penale (nel caso in esame il superamento dei limiti di coliformi), ma il giudice non può ignorare le prescrizioni tecniche medesime ove in concreto abbiano determinato una situazione abnorme, che incida sulla rappresentatività dei valori riscontrati, sicché - caso per caso - una indagine del giudice al riguardo appare doverosa. In conclusione tuttavia, per il caso in esame, in considerazione della non avvenuta scadenza del prodotto non sfuso e della conservazione alla temperatura dovuta, il superamento del termine ordinario per la esecuzione delle analisi non poteva comportarne la loro inutilizzabilità in giudizio. **Cassazione Penale, Sez. III, 17 aprile 2003, sentenza n. 18317**

Inquinamento idrico - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa di cui al decreto 152/1999 - Applicabilità - Esclusione - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità - Art. 2 D. LG. n. 152/1999 - Artt. 8 e 51 D. LG. n. 22/1997. L'immissione non autorizzata di acque reflue industriali senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è punita ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, attesa la nozione di scarico contenuta nell'art. 2, comma secondo lett. b) del citato decreto, dovendosi diversamente configurare l'ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti (liquidi) sanzionata dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. CED. Pres. Vitalone C - Est. Lombardi AM - Imp. Arici P - PM. (Conf.) Geraci V. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 14/03/2003 (UD.04/02/2003) RV. 224358 sentenza n. 12005**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Analisi - Procedura di revisione - Applicabilità - Esclusione - D. LG. n. 152/1999 - L. n. 689/1981 Art. 15 Cost. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto. Pres. Toriello F - Est. Onorato P - Imp. Piropan M - PM. (Parz. Diff.) Ciampoli L. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2003 (UD.29/01/2003) RV. 224458 sentenza n. 15170**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Inquinamento delle acque e sostanze cancerogene - Indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) - D. L.vo n. 258/2000 - Scarico inquinante - Punto 18 Tabella 5 dell'allegato 5 al D. lgs. 152/1999 e art. 59, comma 5 del medesimo decreto - Necessità della prova scientifica del potere cancerogeno per la sussistenza del reato. In tema di inquinamento delle acque e sostanze cancerogene, a seguito delle modifiche apportate al punto 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/1999 ad opera del D. L.vo n. 258/2000, sono ora incluse tra le sostanze della medesima tabella 5 esclusivamente quelle "di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno"; occorre dunque che sussistano prove scientifiche non della probabilità, bensì della sicura potenzialità cancerogena della sostanza volta per volta, e detta prova, non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, bensì su dati certi, conoscibili adoperando la diligenza dell'uomo medio, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche (Cass. Pen. Sez. III, 1999, n.13694). - Pres. Vitalone - Est. Lombardi - Imp. Grilli **CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17 marzo 2003, (C.C. 04.02.2003), n. 12361**

Acqua - Tutela dall'inquinamento -- scarico (aldeide formica) - superamento dei limiti tabellari - potenzialità cancerogena non dimostrata - ipotesi criminosa ex art. 59, c. 5 D.L.vo n.152/1999 - non sussiste - illecito amministrativo ex art. 54 D.L.vo n.152/1999 - sussiste. Allorché il superamento, in uno scarico, dei limiti stabiliti dalla tabella 3 del medesimo allegato non riguardi sostanze di cui sia scientificamente dimostrata la potenzialità cancerogena, il fatto non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 59, comma 5 del D.L.vo n.152/1999, bensì il solo illecito amministrativo di cui all'art. 54. (In specie è stata rilevata una concentrazione di aldeide formica, nelle acque scaricate prima di un successivo procedimento di diluizione vietato ai sensi dell'art. 28, comma 5 D.L.vo n. 258/2000 superiore ai

parametri fissati per le aldeidi nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.vo n. 258/2000). - Pres. Vitalone - Est. Lombardi - Imp. Grilli **CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17 marzo 2003, (C.C. 04.02.2003), n. 12361**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi da frantoi oleari - Disciplina di cui al D.L.vo n. 152/1999 - Agricoltura - Coltivazione del fondo - Scarico senza autorizzazione - Reato - Esclusione - Condizioni. Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità. - RV. 224343 - CED - Pres. Savignano - Est. Squassoni - P.M. (Conf.) Izzo - Imp. Zomparelli **CORTE DI CASSAZIONE, sez. III penale, 07 marzo 2003 (Ud. 22/01/2003) Sentenza n. 10626**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico di insediamento produttivo extraterritoriale in pubblica fognatura - Superamento dei limiti della Tabella C legge Merli - Reato di cui all'art. 21 comma 3 della legge n. 319/1976 - Successione di leggi penali nel tempo - Superamento di parametri diversi da quelli indicati nella tabella 5 o in quelle di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/1999 - Applicabilità della disciplina transitoria di cui agli artt. 59 e 62 comma 13 del D. Lgs. 152/1999 - Esclusione. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico extraterritoriale da insediamento produttivo in fognatura, già costituente reato ex art. 21 comma 3 legge n. 319/1976 conserva rilevanza penale ex art. 59 comma 5 del D. lgs. 152/1999 solo se trattasi di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 o della tabella 3/A del medesimo allegato; negli altri casi il superamento dei limiti di concentrazione costituisce solo illecito amministrativo ex art. 54 del D. Lgs. 152/1999, e deve escludersi l'applicabilità della normativa transitoria di cui agli artt. 59, comma 2, e 62, comma 13 del D. Lgs. 152/1999 atteso che le nuove disposizioni non possono regolare che situazioni ricadenti nell'alveo temporale successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/1999. Pres. Zumbo - Rel. Piccialli- P.G. concl. conf., ric. Orsini. **CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 28 febbraio 2003, (ud. 23 gennaio 2002)**

Inquinamento - Acque - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Collegamento diretto - Necessità - Mancanza - Natura di rifiuto - Art. 36 D. LG. n. 152/1999 - D. LG. n. 22/1997 - Rifiuto liquido. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore determina la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ed il necessario rispetto delle previsioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. (fattispecie nella quale i liquami provenienti dall'attività di espurgo di pozzi neri venivano trasportati in un sito esterno di trattamento). Pres. Papadia U - Est. Fiale A - Imp. Conte L - PM.

(Conf.) Veneziano GA. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 24/02/2003 (UD.17/12/2002) RV. 224164 sentenza n. 08758**

Acque - Inquinamento - Titolare di una impresa di trasporto ed immissione in fognatura di liquami provenienti da espurgo - Non è gestore del servizio idrico integrato ex art. 36 D. lgs. 152/1999 - Necessità di autorizzazione ex art. 27 e 28 D. Lgs. 22/1997. Il titolare di una impresa di trasporto ed immissione in fogna di liquami provenienti dall'attività di espurgo previo trattamento non è gestore del servizio idrico integrato ex art. 36 del D. lgs. N. 152/1999, e quindi per esercitare l'attività di trattamento dei liquami prodotti da terzi deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi degli art. 27 e 28 del D. lgs. 22/1997. Pres. Papadia - Rel. Fiale - P.G. Veneziano (conf.) ric. Conte. **CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 24 febbraio 2003, (ud. 17 dicembre 2002) sentenza n. 8758**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Confluenza dei reflui nel corpo recettore attraverso la rete fognaria - Costituisce uno scarico. Per la sussistenza di uno "scarico" è sufficiente la confluenza finale dei reflui o dei prodotti di rifiuto nei corpi recettori idrici, e non è necessario in collegamento diretto dell'impianto con gli stessi, sicchè anche la confluenza attraverso la rete fognaria nei corpi recettori integra uno scarico, seppure indiretto. Pres. Toriello - Est. Piccialli - P.M. Di Enzo (conf.) Ric. Bucci. **CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 21 febbraio 2003, (ud. 14 gennaio 2003) n. 8577**

Tutela dall'inquinamento - impianti ed esercizio di autolavaggio - natura di insediamento produttivo - fondamento. Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili stante la qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate. Conforme: Cass. 1999 n. 11295; vedi anche Cass. 1999 n. 05465. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, - 04/02/2003 (UD.13/12/2002), sentenza n. 05143**

Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Società - Amministratore - Responsabilità penale - Mancanza di delega a tecnici esperti - Sussistenza - Fattispecie. In tema di individuazione dei destinatari della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, la legge n. 319 del 1976 identifica i titolari degli stabilimenti industriali, e qualora si tratti di persone giuridiche i legali rappresentanti dell'ente imprenditore. La responsabilità penale discende dalla legge e non richiede un espresso conferimento, mentre è consentito delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti imposti dalla legge ai soggetti suindicati. Pertanto, in mancanza di formale e valida delega, non può essere esclusa la responsabilità penale dell'amministratore anche se privo di competenza tecnica. (Fattispecie nella quale l'amministratore di una società in nome collettivo, qualificatosi mero socio finanziatore, adduceva per escludere la sua responsabilità di non avere competenza tecnica e di operare nella sede della società posta lontano dal cantiere di lavoro, condizioni che avrebbero dovuto indurlo a non assumere incarichi dirigenziali ma che non valgono ad escludere la sua responsabilità). - Pres. Papadia U - Rel. Teresi A - Zanotti - P.M. (conf.) Veneziano Ga **CORTE DI CASSAZIONE pen., sez. III, 22-01-2003 (17-12-2002), RV223219 n. 3077**

Il concetto di servizio idrico integrato - la disciplina globale ed unitaria per la tutela e l'uso delle risorse idriche comprese nel territorio - le acque superficiali e sotterranee - l'organizzazione del servizio idrico integrato le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici. La legge 36 del 1994 ha voluto ricondurre ad una disciplina globale ed unitaria la tutela e l'uso delle risorse idriche comprese nel territorio, nella considerazione che "tutte le acque superficiali e

sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” (art. 1). Il concetto di solidarietà trova puntuale richiamo (insieme ad altri principi) nel capo primo, laddove, al comma secondo dell’art. 1, si afferma che “qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future”. Al comma terzo è invece enunciato un principio di corretta utilizzazione delle risorse idriche a salvaguardia di preminenti esigenze pubbliche. La legge ha introdotto, in proposito, per la prima volta il concetto di servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delineando per esso una nuova metodologia di gestione strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata “ambito territoriale ottimale” da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge sulla base dei criteri fissati dall’art. 8 comma primo. L’art. 9 della legge ha stabilito, in proposito, che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 142 del 1990. E’ stato previsto che i rapporti fra gli enti locali ed il gestore siano regolati da un’apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione (art. 11). Fino all’organizzazione del servizio idrico integrato le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici, ove non sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione ed il nuovo gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione e nel relativo disciplinare; mentre le società e le imprese consortili concessionarie dei servizi, alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione (art. 10). Va in ultimo detto che con decreto del

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico inquinante - In conseguenza del guasto improvviso dell'impianto - Esclusione della responsabilità per caso fortuito - Negazione - Reato di cui al d. L.G. n. 152 del 1999 - Configurabilità. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non integra l'ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso. - Pres. Postiglione A - Rel. Zumbo A - Branchesi A - P.M. (diff.) Izzo G **CORTE DI CASSAZIONE pen., sez. III, 14-01-2003 (15-11-2002), RV223289 n. 1054**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali - L. n. 319/1976 e succ. mod. - Nozione - Acque provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi - Vi rientrano - Fondamento. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano (anche dopo le modifiche apportate dal D. L.gs. n.258/2000 alla Legge 319/1976) tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei

macchinari di una officina tipo-litografica, reato sanzionato dall'art. 59, 1° comma D.L.gs. n. 152/1999). - Pres. Savignano G - Rel. Fiale A - Barattoni V - P.M. (conf.) Iacoviello F. - RV222967 - **CASSAZIONE PENALE, sez. III, 19 dicembre 2002 (ud. 24-10-2002), n. 42932** (

Acqua - Inquinamento idrico - Acque dei frantoi oleari - Disciplina applicabile - D. lgs. 152/1999 - D. lgs. 22/1997. Sono soggette alla ordinaria disciplina di cui al D. lgs. 152/1999 le acque dei frantoi oleari, di regola insediamenti industriali, se sono immesse direttamente in un corpo recettore, e al D. lgs. 22/1997 se riversati in una vasca e gestiti come rifiuti liquidi. La legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplina soltanto la successiva ed eventuale fase di spandimento delle acque sul suolo, in deroga all'avvio dei rifiuti liquidi a recupero o smaltimento. Est. Santoloci - Imp. Frezza **TRIBUNALE PENALE DI TERNI, 4 dicembre 2002**

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico abusivo - Rileva penalmente solo se di acque industriali. La condotta di scarico senza autorizzazione è sanzionata penalmente solo se riferito ad acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività industriali o commerciali (fattispecie in cui non è stata ritenuta la rilevanza penale di un riversamento di fanghi in acque superficiali). Pres. Toriello - Est. Squassoni - P.M. Mura - Ric. Leopardi **CORTE DI CASSAZIONE pen. Sez. III, 28 novembre 2002, (ud. 25 settembre 2002) n. 1782**

Determinazione mare territoriale ed il fondo e sottofondo marino (la c.d. piattaforma continentale) - res communes omnium - diritto internazionale - pesca o concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale - pesca di specie marina di cui è vietata la cattura e danneggiamento - danneggiamento aggravato. La Corte territoriale ha esattamente inquadrato la questione sotto il profilo giuridico e ritenuto il fatto perseguibile d'ufficio, dovendosi considerare il mare territoriale ed il fondo e sottofondo marino (la c.d. piattaforma continentale) quali "cose destinate a pubblica utilità" rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 625 n. 7 Cp, richiamato dall'articolo 635 Cp; ed invero mare territoriale e fondale marino, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (convenzioni di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore di un interesse diretto alla loro integrità (sezione seconda, 10.2.1984, Mento, rv 164776/7), sia per garantirne la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (ad esempio in materia di pesca o di concessione anche ad altri fini di tratti di mare territoriale, ovvero in materia di esplorazione e sfruttamento del fondo e sottofondo marino). Del tutto corretta si palesa poi la motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata su ineccepibili argomentazioni logiche, ed al trattamento sanzionatorio (in relazione al quale è richiamata l'esistenza di un precedente penale specifico), sicché, a prescindere dalla considerazione che anche in ordine a tale censura i motivi di ricorso riproducono per la gran parte quelli di ricorso, con conseguente genericità degli stessi, le censure sul punto sono comunque manifestamente infondate. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. (Nella specie, Corbacio Giuseppe impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione di Taranto, confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole dei reati - unificati nel vincolo della continuazione - di pesca di specie marina di cui è vietata la cattura e danneggiamento aggravato ai sensi dell'articolo 635, terzo comma, e 625 n. 7 Cp, per avere deteriorato i fondali della relativa zona di mare, mediante frantumazione degli scogli in cui la predetta specie vive incastonata. Come emerge dai provvedimenti di merito, l'imputato era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in zona di bassa scogliera lungo il litorale mentre, ancora interamente bagnato, si trovava in possesso senza giustificazione di un retino contenente il predetto pescato, un martello ed una pinza).

Corte di Cassazione Sezione II sentenza 19 novembre 2002 (dep. 16 dicembre 2002) n. 42119

Acqua - Successione di leggi - D. lgs. 152/1999 e L. 319/1976 - Applicazione della sola disposizione complessivamente più favorevole. In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione sanzionatoria complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità (fattispecie in materia di scarico extra-tabellare di reflui, per la quale, ritenuta più favorevole la pena principale stabilita dall'art. 21, l. 319/1976, l'imputato è stato condannato anche alla pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A., sebbene detta misura fosse prevista solo dalla norma abrogata e non più dal D. lgs. 152/1999). Bertolotto. **CORTE DI CASSAZIONE pen. Sez. III, 5 novembre 2002**

Acque - Tutela dall'inquinamento -D. lgs. 152/1999 e D. lgs. 22/1997 - Discrimine - E' costituito dalla presenza di una condotta. Nelle ipotesi limite, l'elemento discriminante tra le normative sui rifiuti (D. lgs. 22/1997) e quella sulle acque (152/1999) è rappresentato dalla presenza o meno di una canalizzazione che consenta la convogliabilità dello scarico nonché il collegamento senza interruzione tra la fonte di riversamento e il corpo recettore. - Pres. Malinconico, Est. De Maio, Ric. I.S. **CORTE DI CASSAZIONE pen., sez. III, 5 -11-2002 (11-06-2002), n. 1376**

Acque - tutela dall'inquinamento - scarico di acque reflue industriali - occasionale - con superamento dei limiti tabellari - reato di cui all'art. 59 del d.l.g. n. 152 del 1999 - configurabilità - esclusione - fondamento. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'immissione occasionale di acque reflue industriali, pure se abbia determinato il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso allegato, non e' piu' prevista dalla legge come reato a seguito della modifica operata dall'art. 23, comma 1 lett. e) del D.L.G. 18 agosto 2000 n. 258 all'art. 59 del D.L.G. 29 ottobre 1999 n. 490. **Vedi anche: C. Cass. 2002 sent. 3798. Corte di Cassazione, sez. III (ud.14/06/2002) sentenza del 09/08/2002 n. 29651**

Acque - tutela dall'inquinamento - scarichi da frantoi oleari - disciplina di cui al d. l.g. n. 152 del 1999 - scarico senza autorizzazione - reato di cui all'art. 59 - configurabilità. Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche. **Vedi anche: C. Cass. 2000 sent. 425 contra C.Cass. 2000 n.4068. Corte di Cassazione, Sez. III (ud.31/05/2002) Sentenza del 12/07/2002 n. 26614**

Tutela dall'inquinamento - scarichi in aree protette - autorizzazione - in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela - reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - configurabilità. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'autorizzazione allo scarico di acque reflue all'interno delle aree protette emessa in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, o di quella a ciò delegata, e' illegittima, con la conseguente integrazione del reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490. (Fattispecie relativa a scarichi di insediamento di piscicoltura all'interno della Riserva naturale della Diaccia-Botrona individuata dalla Convenzione di Ramsar). **Corte di Cassazione Sezione III - 10/07/2002, n. 26264**

Tutela delle acque dall'inquinamento - prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque

dall'inquinamento - differenza tra prelievo inerente ad attivita' amministrativa e prelievo inerente ad attivita' di polizia giudiziaria - garanzie difensive - presupposti. In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attivita' amministrativa disciplinato dall'art. 223 norme di att. cod. proc. pen. e quello inerente ad attivita' di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale e' applicabile l'art. 220 norme di att. cod. proc. pen. e, quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un'attivita' amministrativa che in tal caso non puo' definirsi extra-processum. **Corte di Cassazione Sez. III del 19 giugno 2002, sentenza, n. 23369**

Disciplina di cui al d.p.r. n. 203 del 1988 sulle immissioni in atmosfera - impianti di gassificazione dei rifiuti - connessi alla cogenerazione di energia elettrica - applicabilita' - esclusione - fondamento. Gli impianti di gassificazione dei rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi costituiscono "impianti di alimentazione" funzionali al ciclo di produzione di energia, e pertanto per il loro esercizio non e' richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione di impianti che possono provocare inquinamento atmosferico, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, paragr. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione. **Corte di Cassazione. Sez. III del 10/06/2002 (UD.05/04/2002) sentenza n. 22539**

Impianti di trattamento dei rifiuti - comportanti emissioni in atmosfera - disciplina applicabile - concorrenza delle norme in materia di gestione dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera - fondamento. In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di trattamento di rifiuti che comportano emissioni in atmosfera, ed in particolare gli inceneritori tradizionali, sono soggetti sia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla disciplina di cui al D. P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (tutela dall'inquinamento atmosferico), atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa e non assorbe quella sui rifiuti. **Corte di Cassazione. Sez. III del 10/06/2002 (UD.05/04/2002) sentenza n. 22539**

Tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE - scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano all'interno di un bacino drenante pertinente alle aree «delta del Po» e «costiere dell'Adriatico nordoccidentale». La Repubblica italiana - non avendo provveduto affinché, entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano all'interno di un bacino drenante pertinente alle aree «delta del Po» e «costiere dell'Adriatico nordoccidentale», definite dal decreto legislativo della Repubblica italiana 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, come aree sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, fossero sottoposti ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall'art. 4 della detta direttiva - è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva. La Repubblica italiana è condannata alle spese. **Sentenza della Corte di Giustizia CE (Sesta Sezione) Causa C-396/00, pronuncia del 25 aprile 2002.**

Tutela delle acque dall'inquinamento - lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge. Nell'ambito della disciplina di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, di cui fa rinvio l'art. 59, comma 5, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. **Corte di Cassazione, sez. un., 31 gennaio 2002, n. 3798.**

Il problema dell'approvvigionamento ed erogazione dell'acqua umano di buona qualità destinata al consumo umano necessita di un approccio gestionale globale e professionalmente più adeguato. Spesso e in diverse situazioni la gestione non viene affidata a personale professionalmente competente e non sempre si intravedono strategie per affrontare e risolvere questa problematica